

## PROSPETTO DI BASE

per il programma di emissione e/o quotazione denominato:

**“Unione di Banche Italiane S.p.A. Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell’Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di Tasso Minimo e/o Tasso Massimo”**

Le Obbligazioni emesse nell’ambito del Programma possono essere caratterizzate da una complessità anche elevata.

È quindi necessario che l’investitore concluda un’operazione avente ad oggetto tali Obbligazioni solo dopo avere pienamente compreso la loro natura ed il grado di esposizione al rischio che le stesse comportano, sia tramite la lettura del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive sia avvalendosi dell’assistenza fornita dall’intermediario, tenuto anche conto della Comunicazione Consob n. 0097996 del 22 dicembre 2014 sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti retail.

Prima di effettuare una qualsiasi operazione avente ad oggetto le Obbligazioni, l’investitore e l’intermediario devono verificare se l’investimento è appropriato per l’investitore, con particolare riferimento a conoscenza ed esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest’ultimo. Inoltre, nel contesto della prestazione di un servizio di consulenza o di gestione di portafogli, l’intermediario sarà tenuto anche a valutare se l’investimento è adeguato per l’investitore avendo riguardo (in aggiunta ad una valutazione dei profili di conoscenza ed esperienza) alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento del medesimo.

Il presente documento costituisce un prospetto di base (il “**Prospetto di Base**”) ai fini della Direttiva 2003/71/CE e ss. mm. (la “**Direttiva Prospetti**”) ed è redatto in conformità al Regolamento 2004/809/CE (il “**Regolamento Prospetti**”) così come modificato ed integrato ed al regolamento adottato dalla Consob con Delibera n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni (il “**Regolamento Emittenti**”).

Il presente Prospetto di Base è stato depositato presso la Consob in data 2 maggio 2016 a seguito dell’approvazione comunicata con nota n. 0038114/16 del 28 aprile 2016.

Il presente Prospetto di Base si compone del documento di registrazione (il “**Documento di Registrazione**”), che qui si incorpora mediante riferimento, così come depositato presso la Consob in data 29 aprile 2016, a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot. 0038113/16 del 28 aprile 2016, che contiene informazioni su Unione di Banche Italiane S.p.A. (“**UBI Banca**” o l’“**Emittente**” o la “**Banca**”), di una Nota Informativa (la “**Nota Informativa**”) sugli strumenti finanziari (le “**Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell’Indice dei Prezzi al Consumo**” e ciascuna una “**Obbligazione con cedole legate alla variazione percentuale dell’Indice dei Prezzi al Consumo**”, collettivamente i “**Titoli**” ovvero le “**Obbligazioni**”) che contiene informazioni relative a ciascuna emissione di Obbligazioni e di una Nota di Sintesi (la “**Nota di Sintesi**”) che riassume le caratteristiche dell’Emittente e degli strumenti finanziari, nonché i rischi associati agli stessi.

In occasione di ciascun prestito obbligazionario (di seguito “**Prestito Obbligazionario**” o “**Prestito**”), l’Emittente predisporrà le Condizioni Definitive (le “**Condizioni Definitive**”) e la nota di sintesi relativa alla singola emissione, che saranno messe a disposizione entro la data dell’inizio dell’offerta (di seguito l’“**Offerta**”) e contestualmente inviate alla Consob e, in caso di quotazione delle Obbligazioni sul Mercato Telematico Obbligazionario (MOT), a Borsa Italiana S.p.A. (“**Borsa Italiana**”).

Borsa Italiana ha rilasciato giudizio di ammissibilità relativamente alle Obbligazioni oggetto del presente Prospetto di Base con provvedimento n. LOL-001546 del 11 marzo 2013.

L’investitore è invitato a leggere con particolare attenzione la sezione “**Fattori di Rischio**” del Documento di Registrazione e della Nota Informativa.

Il presente Prospetto di Base è a disposizione del pubblico per la consultazione sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo web [www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it) e, in forma stampata e gratuita, richiedendone una copia presso la sede legale dell'Emittente nonché sul sito internet e, in forma stampata e gratuita, presso la/e sede/i dei Soggetti Incaricati del Collocamento, ove previsto di volta in volta nelle Condizioni Definitive relative a ciascun Prestito.

**L'adempimento di pubblicazione del presente Prospetto di Base non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.**

## AVVERTENZE PER L'INVESTITORE

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento gli investitori sono invitati a valutare gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente ed al Gruppo ad esso facente capo, al settore di attività in cui opera nonché agli strumenti finanziari offerti per una descrizione completa dei quali si rinvia alla lettura integrale del Prospetto ivi incluse le informazioni relative al Documento di Registrazione depositato presso la Consob in data 29 aprile 2016 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 0038113/16 del 28 aprile 2016.

Nel prosieguo sono evidenziati alcuni rischi specifici che devono essere considerati dagli investitori al fine dell'apprezzamento dell'investimento:

### Qualità del credito

Si richiama l'attenzione sulla specifica situazione della qualità dei crediti dell'Emittente, più ampiamente rappresentata nel Documento di Registrazione, al paragrafo 3.1 (*Rischio connesso al deterioramento della qualità del credito*) ed al paragrafo 3.2 (*Informazioni finanziarie selezionate dell'Emittente*) in relazione alla quale si riporta la seguente tabella relativa ai principali indicatori della qualità del credito al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015 raffrontati con i dati di sistema riferiti alla classe dimensionale comparabile a quella dell'Emittente (per il 2014).

	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2015	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2014	DATI MEDI DI SISTEMA AL 31 DICEMBRE 2014 (*)
<b>SOFFERENZE LORDE/IMPIEGHI LORDI</b>	7,87%	7,31%	10,7%
<b>SOFFERENZE NETTE/IMPIEGHI NETTI</b>	5,07%	4,70%	4,7% (**)
<b>PARTITE ANOMALE LORDE /IMPIEGHI LORDI</b>	15,14%	14,55%	18,5%
<b>PARTITE ANOMALE NETTE /IMPIEGHI NETTI</b>	11,45%	11,10%	10,9% (**)
<b>RAPPORTO DI COPERTURA DELLE PARTITE ANOMALE</b>	27,88%	27,13%	46,6%
<b>RAPPORTO DI COPERTURA DELLE SOFFERENZE</b>	38,64%	38,56%	60,3%
<b>RAPPORTO SOFFERENZE NETTE/PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO</b>	42,96%	41,06%	n.d.
<b>COSTO DEL RISCHIO (RAPPORTO RETTIFICHE SU CREDITI E AMMONTARE DEI CREDITI NETTI VERSO CLIENTELA) rapportato ad anno</b>	0,95%	1,08%	n.d.
<b>INDICE GRANDI RISCHI / IMPIEGHI NETTI</b>	0,0005%	0,0013%	n.d.

(\*) Fonte: Rapporto sulla stabilità finanziaria, n. 1, aprile 2015. Alla data di redazione del Documento di Registrazione non è ancora disponibile il Rapporto sulla stabilità finanziaria per l'anno 2015.

(\*\*) Fonte: Appendice relazione annuale Banca d'Italia 2015 (pag. 129). Alla data di redazione del Documento di Registrazione non è ancora disponibile l' Appendice relazione annuale Banca d'Italia 2015 per l'anno 2015

A tal proposito, si segnala che l'Emittente registra al 31 dicembre 2015, oltre ad un lieve peggioramento degli indicatori della qualità del credito, anche un rapporto di copertura delle partite anomale e delle sofferenze sensibilmente inferiore al dato medio di sistema relativo all'esercizio 2014. Per maggiori dettagli si rinvia al paragrafo 3.2 "Informazioni finanziarie selezionate dell'Emittente" del Documento di Registrazione.

### Interventi da parte di Banca d'Italia e di Consob

Si richiama l'attenzione dell'investitore sul fatto che l'Emittente è sottoposto ad accertamenti da parte della Banca d'Italia e della Consob.

Si segnala in particolare che:

a) in data 4 settembre 2015, Banca d'Italia ha disposto l'avvio di accertamenti sul Gruppo UBI Banca sul rispetto della normativa in materia di trasparenza delle operazioni e correttezza delle relazioni con la clientela nell'ambito dell'operatività assoggettata alla disciplina del Testo Unico Bancario e di contrasto del riciclaggio. Detti accertamenti si sono conclusi con un giudizio da parte della Banca d'Italia parzialmente sfavorevole a motivo della contenuta ampiezza e scarsa incisività dell'azione di governo, gestione e controllo dei rischi di non conformità. In relazione alle inadeguatezze riscontrate in materia di antiriciclaggio è stata avviata nei confronti della Capogruppo una procedura sanzionatoria amministrativa. Sono attualmente in corso di approntamento da parte della Banca le inerenti controdeduzioni alle contestazioni ricevute.

Per maggiori informazioni si rinvia al "Rischio connesso ai procedimenti giudiziari e agli interventi delle Autorità di Vigilanza" riportato al paragrafo 3.1. "Fattori di rischio" lettera a);

b) a far data dal 26 febbraio 2016 la Banca Centrale Europea ha disposto accertamenti ispettivi mirati nei confronti della Capogruppo UBI Banca S.p.A. in tema di *Business Model & Profitability*.

Per maggiori informazioni si rinvia al "Rischio connesso ai procedimenti giudiziari e agli interventi delle Autorità di Vigilanza" riportato al paragrafo 3.1. "Fattori di rischio" lettera b);

c) il 27 gennaio 2016 sono stati convocati dalla Consob, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. a), del Testo Unico della Finanza (D. Lgs. 58/1998) gli esponenti aziendali di IW Bank al fine di acquisire informazioni sul modello di business della Società con particolare riferimento alle procedure di valutazione dell'adeguatezza e appropriatezza adottate da IW Bank. Inoltre IW Bank il 23 novembre 2015 è stata destinataria di una richiesta di dati e notizie ai sensi dell'art. 8, comma 1, del TUF in esito ad un'indagine della Consob sull'operatività in derivati. IW Bank ha inviato alla Consob il 23 dicembre 2015 i riscontri sui derivati ed il 14 marzo 2016 un documento in esito al summenzionato incontro del 27 gennaio 2016 che sono in corso di valutazione da parte della Consob.

Per maggiori informazioni si rinvia al "Rischio connesso ai procedimenti giudiziari e agli interventi delle Autorità di Vigilanza" riportato al paragrafo 3.1. "Fattori di rischio" lettera c);

d) il 3 dicembre 2015 è stato notificato ad alcuni consiglieri ed ex consiglieri e dirigenti ed ex dirigenti di IW Bank un "decreto di perquisizione locale e sequestro" contenente anche un "avviso di garanzia" in qualità di persone sottoposte ad indagini ai sensi degli artt. 369 e 369 bis C.P.P., emesso nei loro confronti dalla Procura di Milano. I reati dei quali viene supposta l'infrazione e quindi contestati sono l'associazione a delinquere ex art. 416 C.P., il riciclaggio e il concorso in riciclaggio ex artt. 110 e 648 bis C.P., l'autoriciclaggio e il concorso in autoriciclaggio ex artt. 110 e 648.1 ter C.P. nonché il reato penale tributario (e relativo concorso ai sensi dell'art.110 C.P.) di "sottrazione fraudolenta dei beni al pagamento delle imposte" ex art. 11 D.Lgs. 74/2000. È infine anche contestata la supposta violazione degli obblighi, sanzionati penalmente, di adeguata verifica ex art. 55 D.Lgs. 231/2007.

Per maggiori informazioni si rinvia al "Rischio connesso ai procedimenti giudiziari e agli interventi delle Autorità di Vigilanza" riportato al paragrafo 3.1. "Fattori di rischio" lettera d).

Oltre a quanto sopra riportato si rinvia altresì al paragrafo 11.6.3. "Procedimenti connessi ad interventi delle Autorità di Vigilanza" del Documento di Registrazione.

## INDICE

<b>SEZIONE 1 – DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ</b>	<b>7</b>
1. PERSONE RESPONSABILI	7
1.1. Indicazione delle persone responsabili	7
1.2. Dichiarazione di responsabilità	7
<b>SEZIONE 2 – DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA</b>	<b>8</b>
<b>SEZIONE 3 – NOTA DI SINTESI</b>	<b>9</b>
<b>SEZIONE 4 – FATTORI DI RISCHIO</b>	<b>34</b>
1. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL'EMITTENTE	35
2. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI	35
<b>SEZIONE 5 – DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE</b>	<b>43</b>
<b>SEZIONE 6 – NOTA INFORMATIVA</b>	<b>45</b>
1. PERSONE RESPONSABILI	46
2. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI	47
3. INFORMAZIONI ESSENZIALI	48
3.1. Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione/all'offerta	48
3.2. Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi	48
4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE / DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE	49
4.1. Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari offerti al pubblico e/o ammessi alla negoziazione	49
4.2. Legislazione in base alla quale gli strumenti finanziari sono stati creati	49
4.3. Forma degli strumenti finanziari e soggetto incaricato della tenuta dei registri	50
4.4. Valuta di emissione degli strumenti finanziari	50
4.5. Ranking delle Obbligazioni	51
4.6. Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi agli strumenti finanziari e procedura per il loro esercizio	51
4.7. Tasso di interesse nominale	53
4.8. Data di Scadenza e modalità di ammortamento del Prestito	58
4.9. Indicazione del tasso di rendimento e metodo di calcolo	59
4.10. Rappresentanza dei portatori delle Obbligazioni	59
4.11. Delibere, autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali le Obbligazioni sono state o saranno create e/o emesse	59
4.12. Data di emissione delle Obbligazioni	59
4.13. Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità	59
4.14. Regime fiscale	60
5. CONDIZIONI DELL'OFFERTA	61
5.1. Condizioni, statistiche relative all'offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'offerta	61
5.1.1. Condizioni alle quali l'offerta è subordinata	61
5.1.2. Ammontare totale dell'emissione / dell'offerta	61
5.1.3. Periodo di validità dell'offerta, comprese possibili modifiche, e descrizione della procedura di sottoscrizione	63
5.1.4. Descrizione della possibilità di ridurre la sottoscrizione e delle modalità di rimborso dell'ammontare eccedente versato dai sottoscrittori	64
5.1.5. Indicazione dell'ammontare minimo e/o massimo della sottoscrizione (espresso in numero di strumenti finanziari o di importo aggregato da investire)	65
5.1.6. Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari	65
5.1.7. Indicazione della data in cui i risultati dell'offerta verranno resi pubblici e descrizione completa delle modalità seguite	65
5.1.8. Procedura per l'esercizio di un eventuale diritto di prelazione, per la negoziabilità dei diritti di sottoscrizione e per il trattamento dei diritti di sottoscrizione non esercitati	65
5.2. Piano di ripartizione e di assegnazione	66
5.2.1. Categorie di investitori potenziali ai quali sono offerti gli strumenti finanziari	66
5.2.2. Procedura per la comunicazione ai sottoscrittori dell'ammontare assegnato e indicazione dell'eventuale possibilità di iniziare le negoziazioni prima della comunicazione	66
5.3. Fissazione del prezzo	66
5.3.1. Prezzo di offerta degli strumenti finanziari	66
5.4. Collocamento e sottoscrizione	67
5.4.1. Soggetti incaricati del collocamento	67
5.4.2. Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario e degli agenti depositari in ogni paese	67
5.4.3. Nome e indirizzo dei soggetti che accettano di sottoscrivere/collocare l'emissione sulla base di accordi particolari	67
5.4.4. Data in cui è stato o sarà concluso l'accordo di sottoscrizione	67
6. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE	68
6.1. Mercati regolamentati e Mercati equivalenti	68
6.2. Mercati regolamentati o equivalenti sui quali, per quanto a conoscenza dell'emittente, sono già ammessi alla negoziazione strumenti finanziari della stessa classe di quelli da offrire o da ammettere alla negoziazione	68
6.3. Soggetti intermediari operanti sul mercato secondario	68

7. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI .....	70
7.1. Consulenti legati all'emissione.....	70
7.2. Informazioni contenute nella Nota Informativa sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte di revisori legali dei conti .....	70
7.3. Pareri o relazioni di esperti contenute nella Nota Informativa.....	70
7.4. Informazioni provenienti da terzi .....	70
7.5. Rating attribuiti all'Emittente e/o agli strumenti finanziari .....	70
<b>SEZIONE 7 – MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE .....</b>	<b>75</b>

## **SEZIONE 1 – DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ**

### **1. PERSONE RESPONSABILI**

#### **1.1. Indicazione delle persone responsabili**

UBI Banca S.p.A., con Sede Legale in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto 8, si assume la responsabilità delle informazioni contenute nel presente Prospetto di Base.

#### **1.2. Dichiarazione di responsabilità**

UBI Banca S.p.A., con Sede Legale in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, attesta che le informazioni contenute nel presente Prospetto di Base sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

## SEZIONE 2 – DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA

UBI Banca ha redatto il presente Prospetto di Base nel quadro di un programma di offerta e/o di quotazione di prestiti obbligazionari “Unione di Banche Italiane S.p.A. Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell’Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di Tasso Minimo e/o Tasso Massimo” (il “**Programma**”), così come previsto e disciplinato dall’art. 22, del Regolamento n. 809/2004/CE.

Le caratteristiche finanziarie delle singole tipologie di Obbligazioni sono descritte nella Nota Informativa.

Il presente Prospetto di Base sarà valido per un periodo massimo di dodici mesi dalla data di approvazione e si compone di:

- (i) la Nota di Sintesi che contiene le informazioni chiave di cui all’allegato XXII del Regolamento Prospetti e va letta come un’introduzione al Prospetto di Base;
- (ii) il Documento di Registrazione che contiene le informazioni di cui all’allegato XI del Regolamento Prospetti, incluso mediante riferimento alla Sezione 5, contenente tutte le informazioni relative all’Emittente;
- (iii) la Nota Informativa, redatta in conformità all’allegato V del Regolamento Prospetti, che ha lo scopo di informare gli investitori sulle caratteristiche generali delle varie tipologie di Obbligazioni.

Successivamente, in occasione di ogni emissione di Obbligazioni, l’Emittente provvederà a pubblicare le Condizioni Definitive che contengono le caratteristiche specifiche delle singole Obbligazioni emesse sulla base del presente Programma. Alle Condizioni Definitive sarà allegata la Nota di Sintesi relativa alla singola emissione. Le Condizioni Definitive e la Nota di Sintesi di ciascuna emissione di Obbligazioni dovranno essere lette unitamente al presente Prospetto di Base; esse saranno messe gratuitamente a disposizione del pubblico presso la Sede Legale nonché, se possibile, sul sito internet dell’Emittente [www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it) e, ove previsto, sul sito dei Soggetti Incaricati del Collocamento prima dell’inizio dell’offerta e contestualmente inviate alla Consob.



**NOTA DI SINTESI**

## Sezione A – Introduzione e avvertenze

La Nota di Sintesi è costituita da una serie di informazioni denominate gli “Elementi”. Detti elementi sono numerati nelle Sezioni A-E (A.1 – E.7).

La presente Nota di Sintesi contiene tutti gli Elementi richiesti in relazione alla tipologia di strumenti finanziari e di Emittente. Dal momento che alcuni Elementi non risultano rilevanti la sequenza numerica degli Elementi potrebbe non essere completa.

Nonostante alcuni Elementi debbano essere inseriti in relazione alla tipologia di strumento finanziario e di Emittente, può accadere che non sia possibile fornire alcuna informazione utile in merito ad alcuni Elementi. In questo caso nella Nota di Sintesi sarà presente una breve descrizione dell’Elemento con l’indicazione “Non applicabile”.

<b>A.1</b>	Avvertenza	<p>La presente Nota di Sintesi va letta come un’introduzione al Prospetto di Base.</p> <p>Qualsiasi decisione di investire negli strumenti finanziari dovrebbe basarsi sull’esame da parte dell’investitore del Prospetto di Base completo.</p> <p>Qualora sia presentato un ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria in merito alle informazioni contenute nel Prospetto di Base, l’investitore ricorrente potrebbe essere tenuto, a norma del diritto nazionale degli Stati membri, a sostenere le spese di traduzione del Prospetto di Base prima dell’inizio del procedimento.</p> <p>La responsabilità civile incombe sulle persone che hanno presentato la Nota di Sintesi, comprese le sue eventuali traduzioni, ma soltanto se la Nota di Sintesi risulta fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con le altre parti del Prospetto di Base o non offre, se letta insieme con le altre parti del Prospetto di Base, le informazioni fondamentali per aiutare gli investitori al momento di valutare l’opportunità di investire nelle Obbligazioni.</p>
<b>A.2</b>	Consenso all’utilizzo del Prospetto di Base	<p>Non applicabile.</p> <p>L’Emittente non acconsente all’utilizzo del Prospetto di Base per una rivendita successiva delle Obbligazioni da parte di intermediari finanziari.</p>

## Sezione B – Emittente

<b>B.1</b>	Denominazione e legale e commerciale	Unione di Banche Italiane Società per Azioni ed, in forma abbreviata, UBI Banca
<b>B.2</b>	Domicilio e forma giuridica, legislazione in base alla quale opera e paese di costituzione	<p>Unione di Banche Italiane S.p.A.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è un istituto bancario costituito in Italia nella forma di società per azioni ed opera ai sensi della legislazione italiana;</li> <li>• ha Sede Legale e Direzione Generale in Piazza Vittorio Veneto n. 8, 24122 Bergamo (Italia);</li> <li>• è soggetta alla vigilanza diretta da parte della Banca Centrale Europea (“BCE”) ai sensi del Regolamento sul Meccanismo di Vigilanza Unico (Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013) (il “<b>Regolamento MVU</b>”)</li> </ul>
<b>B.4b</b>	Tendenze note riguardanti l’Emittente e i settori in cui opera	<p>In data 18 aprile 2016 UBI Banca - così come le tutte le maggiori banche italiane, alcune società di assicurazione, fondazioni e la Cassa Depositi e Prestiti - ha confermato la propria adesione al Fondo Atlante, fondo promosso dal governo per contribuire a risolvere il problema delle sofferenze bancarie e garantire gli aumenti di capitale di alcuni istituti di credito. Il Consiglio di Gestione di UBI Banca ha deliberato l’adesione al Fondo con un importo fino a 200 milioni di Euro.</p> <p>L’Emittente non è a conoscenza di tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell’Emittente almeno per l’esercizio in corso.</p>
<b>B.5</b>	Gruppo di appartenenza dell’Emittente	<p>L’Emittente è la capogruppo dell’omonimo Gruppo bancario Unione di Banche Italiane (il “<b>Gruppo UBI Banca</b>” o il “<b>Gruppo</b>”).</p> <p>Il Gruppo UBI Banca è iscritto all’Albo dei Gruppi bancari tenuto dalla Banca d’Italia con il numero 3111.2.</p>
<b>B.9</b>	Previsione o stima degli utili	Non applicabile. L’Emittente non esprime alcuna previsione o stima degli utili.
<b>B.10</b>	Eventuali rilievi contenuti nella relazione di revisione	I bilanci consolidati al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014 del Gruppo UBI Banca sono stati sottoposti a certificazione da parte della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. che ha espresso un giudizio senza rilievi.
<b>B.12</b>	Informazioni finanziarie fondamentali selezionate	<p>Si riporta di seguito una sintesi dei dati e degli indicatori patrimoniali, economici e finanziari su base consolidata maggiormente significativi, tratti dai bilanci sottoposti a revisione degli esercizi finanziari chiusi al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014.</p> <p>Il bilancio consolidato del Gruppo UBI Banca è stato approvato dal Consiglio di Sorveglianza in data 8 marzo 2016.</p> <p>Il patrimonio di vigilanza ed i coefficienti patrimoniali sono stati calcolati sulla base dei valori patrimoniali e del risultato economico determinati con l’applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS, tenendo conto degli aggiornamenti normativi per quanto riguarda il calcolo dei coefficienti e dei rischi di mercato nonché della nuova normativa di Basilea 3, come trasposta nell’Unione Europea dalla Direttiva 2013/36/UE (la “<b>CRD IV</b>”) e dal CRR (congiuntamente CRD IV e CRR, il “<b>Pacchetto CRD IV</b>”). Il patrimonio e i coefficienti di vigilanza consolidati sono calcolati in conformità con quanto disposto dalla Banca d’Italia con la Circolare n 285 e successive modifiche e in</p>

conformità alla normativa di volta in volta vigente.

**Tabella 1 – Indicatori patrimoniali e fondi propri (dati in milioni di Euro e valori in percentuale)**

INDICATORI E FONDI PROPRI	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2015	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2014	Soglie minime a regime comprensive della riserva di conservazione del capitale (*)
Common equity Tier 1 / Attività di rischio ponderate – RWA (CET1 ratio)	12,08% (1)	12,33%	7%
Tier 1 / Attività di rischio ponderate – RWA (Tier 1 Capital ratio)	12,08%	12,33%	8,5% (2)
Total Capital Ratio (Fondi propri / Attività di rischio ponderate – RWA)	13,93% (3)	15,29%	10,5%
Fondi Propri	8.545 (4)	9.441	-
Capitale Primario di Classe 1 (CET1)	7.409 (4)	7.615	-
Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1)	0	0	-
Capitale di Classe 2 (Tier 2)	1.136 (4)	1.826	-
RWA	61.345	61.763	-
RWA / Totale Attivo	52,34% (5)	50,71%	-
Leverage Ratio (8)	6,00%	5,95%	3%

(\*) Le soglie indicate sono quelle minime da normativa vigente comprensive della riserva di conservazione del capitale pari a 2,5%. In data 25 febbraio 2015 la Banca Centrale Europea aveva comunicato i requisiti minimi patrimoniali specifici richiesti a livello consolidato per il Gruppo UBI Banca risultati pari a:

- 9,5% in termini di Common Equity Tier 1 ratio
- 11% in termini di Total Capital ratio

Alla conclusione del processo annuale di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) per l'anno 2015, svolto dalle Autorità di Vigilanza competenti sulle banche soggette alla Vigilanza Unica Europea e previsto dall'art. 97 della Direttiva 2013/36/UE, UBI Banca, come reso noto al mercato con comunicato stampa del 27 novembre 2015, ha ricevuto il requisito patrimoniale specifico richiesto dalla Banca Centrale Europea per il Gruppo a livello consolidato.

Tale requisito stabilisce un livello *Common Equity Tier 1 capital ratio* pari a 9,25%, in riduzione rispetto al 9,50% del febbraio 2015.

Nel contesto della pubblicazione dei risultati di Gruppo al 31 dicembre 2015, il coefficiente *Common Equity Tier 1* è risultato pari a 12,08% in termini *phased in*, e 11,62% in termini *fully loaded\**, in entrambi i casi superiore rispetto al requisito specifico richiesto.

Non sono pervenute comunicazioni da parte della Banca Centrale Europea concernenti altre richieste di carattere prudenziale.

(1) Common equity Tier 1 / Attività di rischio ponderate – RWA (CET1 ratio)

In base ai criteri transitori previsti dalla Circ. 285 di Banca d'Italia (Capitolo 14 – Sezione II) applicati per il 2015, il CET 1 Ratio si attesta, al 31 dicembre 2015, al 12,08% (12,33% a dicembre 2014), principalmente per effetto della riduzione di 206 milioni del capitale primario di classe 1 (CET1) (vedi nota 5 per il dettaglio delle variazioni di CET1). Tale diminuzione è riconducibile principalmente alla maggior inclusione dell'eccedenza delle perdite attese rispetto alle rettifiche di valore nel CET1 (Shortfall – 40% nel 2015 rispetto al 20% nel 2014) ed alla minor computabilità del patrimonio di terzi (esclusione 40% nel 2015 rispetto al 20% nel 2014).

Con riferimento alla variazione delle attività di Rischio Ponderate si rimanda a quanto indicato alla nota (3).

In sintesi, la riduzione del CET1 Ratio è dovuta ad una riduzione del numeratore in modo più che proporzionale rispetto al decremento del denominatore.

(2) Tier 1/ Attività di Rischio Ponderate – RWA (Tier 1 ratio)

Sulla base delle disposizioni transitorie previste per il 2014, il coefficiente di capitale di classe 1 minimo richiesto si attestava al 5,5%. A partire dal 2015, il ratio minimo richiesto è pari al 6%.

\* Dall' 1.1.2014 è entrata in vigore la nuova disciplina prudenziale prevista dal Regolamento UE 575/2013, che ha introdotto le regole del c.d. "framework Basilea 3", attuate, negli ambiti di competenza, anche con l'emanazione della Circolare di Banca d'Italia 285 del 17.12.2013. L'introduzione di tali regole è soggetta ad un regime transitorio durante il quale saranno applicate – nella maggior parte dei casi – in proporzione crescente fino al 31 dicembre 2019 ("*phased in*") fino a raggiungere l'applicazione a regime ("*fully loaded*").

### (3) Total Capital Ratio

L'indicatore si è attestato, al 31 dicembre 2015, al 13,93% (15,29% a dicembre 2014) incorporando due effetti contrapposti: da un lato la contrazione dei Fondi propri totali (8.545 milioni a fine 2015 dai precedenti 9.441 milioni del 2014) in conseguenza del calo del capitale primario (vedi nota 5 per il dettaglio delle variazioni di CET1) e della diminuzione del Tier 2 capital (1.136 milioni a fine 2015 dai 1.826 milioni di fine 2014) per il progressivo ammortamento dei titoli subordinati computabili nei Fondi Propri e, dall'altro, una modesta riduzione delle attività di rischio ponderate, passate da 61.763 milioni del 2014 a 61.345 milioni al 31 dicembre 2015. I requisiti prudenziali che determinano le attività di rischio ponderate (RWA) evidenziano una flessione del rischio di credito e del rischio operativo, in parte controbilanciata da un incremento dei requisiti per i rischi di mercato.

Si specifica che, a seguito delle autorizzazioni ricevute dalla Banca d'Italia, il Gruppo UBI Banca utilizza i modelli interni di misurazione del rischio ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito con riferimento al segmento Corporate (esposizioni verso imprese) ed ai rischi operativi dalla segnalazione di vigilanza consolidata al 30 giugno 2012 e con riferimento al segmento Retail regolamentare (esposizioni verso piccole e medie imprese ed esposizioni garantite da immobili residenziali) dalla segnalazione consolidata al 30 giugno 2013. Per tutti gli altri segmenti regolamentari viene utilizzato l'approccio Standardizzato.

### (4) I Fondi Propri

I Fondi propri totali si attestano a 8.545 milioni al 31 dicembre 2015 (9.441 al 31 dicembre 2014) in calo di 896 milioni rispetto al periodo di confronto in conseguenza della riduzione di:

- del Capitale Primario di Classe 1 (CET1) per circa 206 milioni riconducibili principalmente ai seguenti fattori:
  - - 178 milioni per effetto dell'incremento dell'eccedenza delle perdite attese\* rispetto alle rettifiche di valore (shortfall) relative a posizioni nei segmenti per cui sono stati utilizzati i modelli interni di cui sopra. Sulla base delle disposizioni transitorie previste per il 2015, tale eccedenza viene dedotta per il 40% dal CET1 (20% nel 2014);
  - - 81 milioni derivanti dalla diminuzione del patrimonio di terzi computabile sia per effetto delle disposizioni transitorie, che prevedono una graduale esclusione della parte non computabile (40% nel 2015 rispetto al 20% nel 2014) riconducibile al surplus di capitale di terzi non utilizzato per coprire i rischi della controllata sia dell'acquisto di quote partecipative di terzi nella Banca di Valle Camonica;
  - -13 milioni riconducibili alle azioni oggetto di recesso;
  - +33 milioni derivanti dall'incremento delle riserve positive derivanti dalla valutazione dei titoli di capitale e di debito (esclusi i titoli di Stato UE) classificati in bilancio come Attività Disponibili per la vendita – AFS, incluse nel CET1 per il 40% (0% nel 2014);
  - + 33 milioni derivanti principalmente dalla variazione in diminuzione della voce Altre Attività Immateriali (Voce 130 dello Stato Patrimoniale Consolidato), oggetto di deduzione dal CET1.
- del Capitale di Classe 2 (Tier 2) per circa 690 milioni riconducibili principalmente al progressivo ammortamento dei titoli subordinati computabili nei fondi propri.

### (5) RWA/Totale Attivo

I requisiti prudenziali che determinano le attività di rischio ponderate (RWA), come riportato alla precedente nota (3), evidenziano una flessione del rischio di credito e del rischio operativo, in parte controbilanciata da un incremento dei requisiti per i rischi di mercato.

Il Totale Attivo al 31 Dicembre 2015 si attesta a 117,2 miliardi, in calo di 4,6 miliardi rispetto al dato di Dicembre 2014 (121,8 miliardi).

In sintesi, il rapporto RWA/Totale Attivo è aumentato perché il numeratore è diminuito in maniera meno che proporzionale rispetto al decremento del denominatore.

Di seguito si riportano tabelle con gli indicatori della qualità del credito raffrontati con i dati di sistema riferiti alla classe dimensionale comparabile a quella dell'Emittente.

**Tabella 2 - Principali indicatori di rischiosità creditizia consolidati**

	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2015	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2014	DATI MEDI DI SISTEMA AL 31 DICEMBRE 2014 (*)
<b>SOFFERENZE LORDE/IMPIEGHI LORDI</b>	7,87% (1)	7,31%	10,7%
<b>SOFFERENZE NETTE/IMPIEGHI NETTI</b>	5,07%	4,70%	4,7% (**)

\* L'eccedenza è da intendersi sia su crediti deteriorati che in bonis; la parte principale è attribuibile ai crediti deteriorati.

<b>PARTITE ANOMALE LORDE (***) /IMPIEGHI LORDI</b>	15,14% (2)	14,55%	18,5%
<b>PARTITE ANOMALE NETTE (***) /IMPIEGHI NETTI</b>	11,45%	11,10%	10,9% (**)
<b>RAPPORTO DI COPERTURA DELLE PARTITE ANOMALE</b>	27,88% (3)	27,13%	46,6%
<b>RAPPORTO DI COPERTURA DELLE SOFFERENZE</b>	38,64% (3)	38,56%	60,3%
<b>RAPPORTO SOFFERENZE NETTE/PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO</b>	42,96% (4)	41,06%	n.d.
<b>COSTO DEL RISCHIO (RAPPORTO RETTIFICHE SU CREDITI E AMMONTARE DEI CREDITI NETTI VERSO CLIENTELA) rapportato ad anno</b>	0,95%	1,08%	n.d.
<b>INDICE GRANDI RISCHI / IMPIEGHI NETTI (****)</b>	0,0005%	0,0013%	n.d.

(\*) Fonte: Rapporto sulla stabilità finanziaria, n. 1, aprile 2015. Alla data di redazione del Documento di Registrazione non è ancora disponibile il Rapporto sulla stabilità finanziaria per l'anno 2015.

(\*\*) Fonte: Appendice relazione annuale Banca d'Italia 2015 (pag. 129). Alla data di redazione del Documento di Registrazione non è ancora disponibile l' Appendice relazione annuale Banca d'Italia 2015 per l'anno 2015

(\*\*\*) Categorie che compongono le partite anomale: sofferenze, incagli (inadempienze probabili), crediti ristrutturati (inadempienze probabili), esposizioni scadute e sconfiniate (esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate).

(\*\*\*\*) Al numeratore del rapporto viene considerata l'effettiva esposizione al rischio del Gruppo, dopo l'applicazione delle ponderazioni alle posizioni rilevate come "grandi esposizioni". L'indice non è significativo.

(1) Sofferenze Lorde / Impieghi Lordi e Sofferenze Nette / Impieghi Netti

Il deterioramento del rapporto Sofferenze / Impieghi, sia al lordo che al netto delle rettifiche, è da attribuire in particolare all'incremento delle sofferenze al numeratore come evidenziato nella Tabella 2.1 bis, interessando in misura differenziata le Banche Rete ed UBI Leasing.

Il rapporto ha risentito, relativamente al denominatore, anche della contrazione del portafoglio complessivo dei crediti verso la clientela, che è diminuito dell'1,02% (in termini di crediti lordi) e dell'1,24% (in termini di crediti netti, vedi Tabella 4).

(2) Partite Anomale Lorde / Impieghi Lordi e Partite Anomale Nette / Impieghi Netti

Il deterioramento del rapporto Partite anomale / Impieghi, sia al lordo che al netto delle rettifiche, è da attribuire in particolare all'incremento delle partite anomale al numeratore, interessando in particolare le categorie delle sofferenze e delle inadempienze probabili; in termini percentuali, le sofferenze lorde sono aumentate del 6,66% (6,53% quelle nette); le inadempienze probabili del 3,98% (del 3,9% quelle nette); di contro le esposizioni scadute lorde sono diminuite del 51,86% (52,10% quelle nette). Al denominatore i crediti verso clientela si sono ridotti dell'1,02% al lordo delle rettifiche e dell'1,24% al netto (vedi 1). Per informazioni di dettaglio si fa rinvio alla Tabella 2.1 bis.

(3) Rapporto di Copertura delle Partite Anomale e Rapporto di Copertura delle Sofferenze

Il grado di copertura complessivo dei crediti deteriorati è migliorato nell'anno passando dal 27,13% al 27,88%; considerando i crediti stralciati (write off - relativi a procedure concorsuali in corso) che riguardano il comparto "sofferenze", il grado di copertura è in crescita dal 37,14 di fine 2014 al 37,38% del periodo di riferimento.

Anche il grado di copertura delle sofferenze che risulta in marginale miglioramento rispetto al 2014 e si attesta al 38,64%, evidenzia una copertura maggiore pari al 52,5% (53,36% a dicembre 2014) se si considerano anche i crediti stralciati come sopra specificato

(4) Rapporto Sofferenze Nette / Patrimonio Netto Consolidato

Il rapporto sofferenze nette/patrimonio netto, comprensivo del risultato dell'esercizio, risente maggiormente dell'incremento del numeratore che, rispetto al 31 dicembre 2014, ha registrato un aumento pari al 6,53% rispetto alla diminuzione del patrimonio netto.

**Tabella 2.1 - Principali indicatori di rischiosità creditizia consolidati al 31 dicembre 2015**

	<b>ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2015</b>
<b>SOFFERENZE LORDE/IMPIEGHI LORDI</b>	7,87%
<b>SOFFERENZE NETTE/IMPIEGHI NETTI</b>	5,07%
<b>INADEMPIENZE PROBABILI LORDE*/IMPIEGHI LORDI</b>	6,96%
<b>INADEMPIENZE PROBABILI NETTE*/IMPIEGHI NETTI</b>	6,09%
<b>ESPOSIZIONE SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE LORDE **/IMPIEGHI LORDI</b>	0,31%
<b>ESPOSIZIONE SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE</b>	0,30%

<b>NETTE **/IMPIEGHI NETTI</b>	
<b>RAPPORTO DI COPERTURA DELLE SOFFERENZE</b>	38,64%
<b>RAPPORTO SOFFERENZE NETTE / PATRIMONIO NETTO</b>	42,96%
<b>RAPPORTO DI COPERTURA DELLE ESPOSIZIONE SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE</b>	4,88%
<b>RAPPORTO DI COPERTURA DELLE INADEMPIENZE PROBABILI</b>	16,71%

\* Ai sensi della circolare Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 come modificata, in tale voce rientrano le esposizioni creditizie, diverse dalle sofferenze, per le quali la banca giudichi improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie.

\*\* Ai sensi della circolare Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 come modificata, in tale voce rientrano le esposizioni per cassa, diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili, che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute o sconfinanti, da oltre 90 giorni con carattere continuativo.

La tabella di seguito riportata espone la composizione dei crediti deteriorati, per ciascuno dei periodi di riferimento.

**Tabella 2.1bis – Composizione dei crediti deteriorati al 31.12.2015 e al 31.12.2014 (migliaia di Euro)**

	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2015			ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2014		
	Esposizione lorda	Rettifiche di valore complessive	Esposizione netta	Esposizione lorda	Rettifiche di valore complessive	Esposizione netta
<b>SOFFERENZE</b>	6.987.763	-2.699.834	4.287.929	6.551.628	-2.526.549	4.025.079
<b>INADEMPIENZE PROBABILI</b>	6.179.999	-1.032.900	5.147.099	5.943.600 (*)	-989.889 (*)	4.953.711 (*)
<b>ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE</b>	266.525	-13.004	253.521	553.634	-24.319	529.315
<b>TOTALE</b>	13.434.287	-3.745.738	9.688.549	13.048.862	-3.540.757	9.508.105

(\*) In base alle nuove regole di classificazione e alla normativa interna, nella categoria sono confluite le esposizioni precedentemente classificate come "Incagli" o "Ristrutturate".

Per i commenti alle suesposte voci si veda la Tabella 2.

**Tabella 2.1ter – Esposizioni forborne al 31.12.2015 e al 31.12.2014 (migliaia di Euro)**

	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2015	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2014
<b>ESPOSIZIONI FORBORNE PERFORMING LORDE</b>	2.353.732	2.428.813
<b>ESPOSIZIONI FORBORNE PERFORMING NETTE</b>	2.315.247	2.393.091
<b>ESPOSIZIONI FORBORNE NON PERFORMING LORDE</b>	3.021.055	1.922.814
<b>ESPOSIZIONI FORBORNE NON PERFORMING NETTE</b>	2.542.811	1.653.107

Le esposizioni forborne non performing lorde e nette sono un di cui dei crediti deteriorati lordi e netti. Le esposizioni forborne performing lorde e nette sono un di cui di quelle in bonis.

**Tabella 3 – Principali dati di conto economico (in milioni di Euro)**

	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2015	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2014	VARIAZIONE PERCENTUALE
MARGINE D'INTERESSE	1.631 (1)	1.818	-10,29%
COMMISSIONI NETTE	1.300	1.227	5,95%
MARGINE DI INTERMEDIAZIONE	3.232 (2)	3.255	-0,71%
RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	2.413	2.317	4,14%
COSTI OPERATIVI	2.176	2.178	-0,09%
UTILE DELLA OPERATIVITÀ CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE	272	-776	n.s.
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	117 (3)	-726	n.s.

(1) Margine di interesse

La contrazione del margine di interesse si deve, per la componente clientela, da un lato alla riduzione dei volumi di impieghi lordi e, dall'altro - in misura molto più significativa - alla diminuzione dei tassi di interessi sui crediti a breve termine. Infatti va tenuto presente che a partire dal marzo 2015 il tasso Euribor a 1 mese è divenuto negativo.

Tali effetti negativi sono stati solo in parte compensati dalla diminuzione del costo della raccolta.

Per quanto riguarda il portafoglio titoli, invece, gli interessi attivi sono diminuiti nel corso dell'esercizio per effetto principalmente di minori investimenti in titoli di debito, ridotti nei dodici mesi di 3,5 miliardi circa (si veda Tabella 6).

(2) Margine di intermediazione

La lieve contrazione del margine di intermediazione è dovuta alla contrazione del margine di interesse di cui al punto (1) che precede, solo in parte compensata dall'incremento delle commissioni nette e dal risultato netto della gestione finanziaria.

(3) Utile/Perdita d'esercizio

L'esercizio 2015 si è chiuso con un utile netto di 116,8 milioni di Euro, contro la perdita di 725,8 milioni contabilizzata nel 2014. In sede di determinazione dei risultati per l'anno 2014, UBI Banca aveva proceduto alla contabilizzazione di rettifiche di valore su avviamento e su attivi intangibili (impairment) per un importo di 882,7 milioni di Euro, al netto delle imposte e dei terzi.

In ossequio alle previsioni dello IAS 36 alla fine di ogni esercizio (oppure più frequentemente nel caso in cui l'analisi delle condizioni di natura interna/esterna possa far emergere dubbi sulla recuperabilità del valore delle attività), viene effettuato il c.d. "Test di Impairment". L'esito della procedura dell'impairment test al 31 dicembre 2015 non ha determinato la necessità di procedere ad alcuna rettifica di valore sulla voce avviamenti.

**Tabella 4 – Principali dati di stato patrimoniale (in milioni di Euro)**

	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2015	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2014
CREDITI NETTI VERSO CLIENTELA	84.586 (1)	85.644
RACCOLTA DIRETTA DA CLIENTELA	91.512	93.207
RACCOLTA INDIRETTA DA CLIENTELA	79.548	75.892
POSIZIONE INTERBANCARIA NETTA	-7.024	-9.952
ATTIVITÀ FINANZIARIE (*)	20.239 (2)	23.746
TOTALE ATTIVO	117.201	121.787

<b>PATRIMONIO NETTO DEL GRUPPO (ESCLUSO UTILE D'ESERCIZIO)</b>	9.865 (3)	10.530
<b>CAPITALE SOCIALE</b>	2.254	2.254

(\*) Sono state considerate le attività finanziarie detenute per la negoziazione, valutate al fair value, disponibili per la vendita e detenute fino alla scadenza.

(1) Crediti netti verso la clientela

Il saldo dei crediti verso clientela al 31 dicembre 2015 si presenta pari a 84,6 miliardi, con una variazione annua negativa dell'1,24%. Il trend negativo è da attribuirsi principalmente alla riduzione degli impieghi delle Società prodotto (cessione del quinto, prestiti personali e leasing).

(2) Attività finanziarie

La flessione di circa 3,5 miliardi di euro rispetto all'esercizio precedente è da ricondursi alla riduzione dello stock riferito ai titoli di Stato italiani (scesi a 18,3 miliardi da 21,9 miliardi). Dal quarto trimestre 2015, infatti, ha preso avvio una manovra di ricomposizione del portafoglio titoli volta ad alleggerire la componente dei governativi italiani sostituendoli con l'acquisto di titoli corporate nel portafoglio AFS e di US Treasury in quello di negoziazione.

(3) Patrimonio netto del Gruppo (escluso utile d'esercizio)

Il patrimonio netto del Gruppo è diminuito nell'esercizio 2015 per effetto della perdita contabilizzata nell'esercizio 2014. Tale perdita, infatti, nel corso dell'esercizio 2015 è stata coperta mediante l'utilizzo della riserva sovrapprezzo azioni del patrimonio netto.

**Tabella 5 – Indicatori di liquidità**

	<b>ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2014</b>	<b>ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2014</b>
<b>LOAN TO DEPOSIT RATIO *</b>	92,43%	91,89%
<b>LIQUIDITY COVERAGE RATIO **</b>	>100%	>100%
<b>NET STABLE FUNDING RATIO ***</b>	>100%	>100%

\* Il Loan to Deposit Ratio è calcolato come rapporto tra impieghi netti a clienti e raccolta diretta (debiti verso clientela e titoli in circolazione) come riportati nel bilancio consolidato. Tra dicembre 2014 e dicembre 2015 mentre il numeratore si è ridotto dell'1,24%, la contrazione del denominatore è stata più elevata, attestandosi nel periodo all'1,82%.

\*\* L'indicatore a breve termine o Liquidity Coverage Ratio (LCR) esprime il rapporto tra l'ammontare delle attività prontamente monetizzabili disponibili (la cassa ed i titoli prontamente liquidabili detenuti dalla banca) e lo sbilancio monetario progressivo cumulato ad un mese stimato in condizioni di normalità gestionale. La soglia minima regolamentare è pari al 60% a partire dal 2015, del 70% con decorrenza dal 1° gennaio 2016 e dell'80% con decorrenza 1° gennaio 2017, fino a raggiungere il 100% dal 1° gennaio 2018. Pertanto dalla tabella suesposta risulta evidente che il rapporto è superiore al requisito minimo richiesto da Banca d'Italia.

\*\*\* L'indicatore Net Stable Funding Ratio è definito come rapporto tra l'ammontare complessivo delle fonti stabili di raccolta (patrimonio della Banca, indebitamento a medio/lungo termine, quota stabile dei depositi) e il valore degli impieghi di medio/lungo periodo. Sebbene la proposta del Comitato di Basilea prevedesse una soglia minima del 100% da rispettare a partire dal 1 gennaio 2018, il CRR per il momento non contempla un limite regolamentare sulla liquidità strutturale, pertanto dalla tabella su esposta, risulta evidente che il rapporto è superiore al requisito minimo richiesto da Banca d'Italia, confermando l'equilibrio finanziario a medio/lungo termine della Banca.

Al 31 dicembre 2015 il Gruppo mantiene un posizionamento positivo in termini di riserve di liquidità, comprovato anche dagli indicatori specifici, a breve termine (Liquidity Coverage Ratio) e strutturale (Net Stable Funding Ratio), entrambi superiori al 100%.

Nell'ambito della propria attività l'Emittente, per quanto riguarda la capacità di reperire nuovi fondi (funding liquidity risk) ha partecipato a nr. 3 Operazioni di rifinanziamento presso la BCE (TLTRO)

Al 31 dicembre 2015 l'esposizione del Gruppo UBI Banca verso la BCE consiste in un ammontare totale di 8,1 miliardi di euro di TLTRO come si evince dalla seguente tabella.

**Tabella 5.1 – Finanziamenti erogati da BCE al 31.12.2015 (Euro unità di misura)**

DESCRIZIONE	IMPORTO	DURATA	DATA INIZIO	DATA SCADENZA
<b>Asta BCE</b>	3.205.053.333	45 mesi	17/12/2014	26/09/2018
<b>Asta BCE</b>	2.901.131.806	42 mesi	25/03/2015	26/09/2018
<b>Asta BCE</b>	2.000.255.556	36 mesi	30/09/2015	26/09/2018
<b>TOTALE</b>	8.106.440.695			



**Tabella 5.2 – Finanziamenti erogati da BCE al 31.12.2014 (Euro unità di misura)**

DESCRIZIONE	IMPORTO	DURATA	DATA INIZIO	DATA SCADENZA
Asta BCE	2.033.000.000	37 mesi	21/12/2011	29/01/2015
Asta BCE	5.072.777.777	23 mesi	01/03/2012	26/02/2015
Asta BCE	3.200.186.666	45 mesi	17/12/2014	26/09/2018
<b>TOTALE</b>	<b>10.305.964.443</b>			

In tema di capacità di smobilizzo di attività finanziarie sul mercato (market liquidity risk) per far fronte ad eventuali sbilanci da finanziare, al 31 dicembre 2015, il portafoglio di attività stanziabili presso la Banca Centrale Europea, al netto degli haircut, è pari a 21,2 miliardi, in flessione rispetto ai 24,2 miliardi rilevati dodici mesi precedenti.

Tali titoli sono costituiti prevalentemente da titoli di stato italiani che presentano un elevato grado di liquidabilità anche in condizioni di stress.

Alla data di redazione del Documento di Registrazione l’Emittente ritiene che né il funding liquidity risk né il market liquidity risk comportino un rischio apprezzabile in considerazione del proprio profilo di liquidità.

**Tabella 6 - Esposizione del portafoglio del Gruppo UBI Banca nei confronti di debitori sovrani (dati in migliaia di Euro)**

Di seguito viene presentato il dettaglio delle esposizioni del Gruppo UBI Banca nei confronti di debitori sovrani, tenuto presente che, secondo le indicazioni dell’Autorità di Vigilanza europea (European Securities and Markets Authority, ESMA), per “debito sovrano” devono intendersi i titoli obbligazionari emessi dai Governi centrali e locali e dagli Enti governativi, nonché i prestiti agli stessi erogati.

Paese (Rating)*	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2015			ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2014		
	Valore nominale	Valore di bilancio	Fair Value	Valore nominale	Valore di bilancio	Fair Value
<b>Italia (BBB-)</b>	<b>16.414.709</b>	<b>18.955.442</b>	<b>19.060.853</b>	<b>19.999.977</b>	<b>22.730.431</b>	<b>22.761.148</b>
attività e passività finanziarie detenute per la negoziazione (esposizione netta)	400.000	418.790	418.790	800.374	794.767	794.767
attività finanziarie disponibili per la vendita	12.358.255	14.436.231	14.436.231	15.327.035	17.538.510	17.538.505
attività finanziarie detenute sino alla scadenza	3.050.000	3.494.547	3.599.957	3.050.000	3.576.951	3.607.673
Totale Titoli di debito Italia	15.808.255	18.349.568	18.454.978	19.177.409	21.910.228	21.940.945
crediti **	606.454	605.874	605.875	822.568	820.203	820.203
<b>Spagna (BBB+)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
crediti **	0	0	0	8	8	8
<b>Francia (AA)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>364</b>	<b>364</b>	<b>364</b>
crediti **	0	0	0	364	364	364
<b>Olanda (AAA)</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
crediti **	10	10	10	10	10	10
<b>Zona Euro</b>	<b>16.414.719</b>	<b>18.955.452</b>	<b>19.060.863</b>	<b>20.000.359</b>	<b>22.730.813</b>	<b>22.761.530</b>
<b>Argentina (B-)</b>	<b>805</b>	<b>830</b>	<b>830</b>	<b>813</b>	<b>659</b>	<b>659</b>
attività e passività finanziarie detenute per la negoziazione (esposizione netta)	805	830	830	813	659	659
Totale Titoli di debito Argentina	805	830	830	813	659	659
<b>Stati Uniti (AA+)</b>	<b>50.000</b>	<b>44.990</b>	<b>44.990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
attività e passività finanziarie detenute per la negoziazione (esposizione netta)	50.000	44.990	44.990	0	0	0
Totale Titoli di debito Stati Uniti	50.000	44.990	44.990	0	0	0
<b>Totale Titoli di debito</b>	<b>15.859.060</b>	<b>18.395.388</b>	<b>18.500.798</b>	<b>19.178.222</b>	<b>21.910.887</b>	<b>21.941.604</b>

\* Rilasciato dall’agenzia di rating Standard & Poor’s

\*\* La voce comprende tutte le forme tecniche di finanziamento nei confronti dei Debitori Sovrani secondo la normativa di

		<p>Bilancio (Circ.262 Banca d'Italia)</p> <p>L'esposizione nei confronti degli Stati sovrani detenuta dal Gruppo UBI Banca al 31 dicembre 2015 ammonta complessivamente a 19,0 miliardi di Euro di cui 18,9 miliardi per la zona Euro (contro un dato al 31 dicembre 2014 pari a 22,7 miliardi di Euro, di cui 22,7 miliardi per la zona Euro).</p> <p>In maggior dettaglio, al 31 dicembre 2015 l'esposizione comprende titoli di debito per 18,4 miliardi di Euro, che rappresentano il 90,9% del totale delle attività finanziarie e crediti per 0,6 miliardi di Euro, pari allo 0,72% dell'ammontare dei crediti netti verso la clientela al 31 dicembre 2015.</p> <p>In particolare, l'esposizione verso lo Stato italiano e il Settore Pubblico Italia è, al 31 dicembre 2015, pari a 18,9 miliardi di Euro, di cui titoli di debito per 18,3 miliardi di Euro, e crediti per 0,6 miliardi di Euro.</p> <p>Nell'ambito dei titoli di debito emessi dai Governi centrali e locali nonché dagli Enti governativi non si annoverano titoli di debito strutturati.</p> <p><b>Tabella 7 - Esposizione del portafoglio dell'Emittente ai rischi di mercato (dati in Euro)</b></p> <table border="1" data-bbox="352 465 1554 898"> <thead> <tr> <th></th> <th><b>ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2015</b></th> <th><b>ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2014</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>VALUE AT RISK DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI MERCATO RELATIVAMENTE AL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE (TRADING BOOK)</b></td> <td>3.627.403*</td> <td>3.063.172*</td> </tr> <tr> <td><b>VALUE AT RISK DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI MERCATO RELATIVAMENTE AL PORTAFOGLIO BANCARIO (BANKING BOOK)</b></td> <td>115.597.473*</td> <td>132.729.374*</td> </tr> </tbody> </table> <p>*VaR a 1 giorno calcolato con modelli interni non validati da Banca d'Italia</p> <p>Con riferimento al VaR del <i>trading book</i>, per quanto concerne il 2015, il profilo di rischio medio dell'Emittente (pari a Euro 2.628.366) risulta in diminuzione rispetto ai valori medi al 31 dicembre 2014 (pari a Euro 8.985.618). Analizzandone la composizione, con riferimento ai diversi fattori, si osserva la prevalenza del rischio credito, accompagnata da esposizione minore agli altri fattori di rischio (in particolare rischio tasso, rischio equity e rischio cambio). Al 31 dicembre 2015 il VaR del <i>trading book</i> è pari a Euro 3.627.403 rispetto a Euro 3.063.172 al 31 dicembre 2014.</p> <p>Con riferimento ai rischi di <i>banking book</i>, il rischio di mercato, misurato in termini di VaR, è stato nel corso del 2015 mediamente pari a Euro 114.910.191. Al 31 dicembre 2015 il VaR è pari a Euro 115.597.473 rispetto a Euro 132.729.374 al 31 dicembre 2014.</p> <p>L'Emittente attesta che dalla data dell'ultimo bilancio sottoposto a revisione pubblicato, non si sono verificati cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive dell'Emittente.</p> <p>Non si segnalano cambiamenti significativi nella situazione finanziaria o commerciale dell'Emittente, dalla chiusura dell'ultimo esercizio per il quale sono state pubblicate informazioni finanziarie sottoposte a revisione.</p>		<b>ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2015</b>	<b>ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2014</b>	<b>VALUE AT RISK DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI MERCATO RELATIVAMENTE AL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE (TRADING BOOK)</b>	3.627.403*	3.063.172*	<b>VALUE AT RISK DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI MERCATO RELATIVAMENTE AL PORTAFOGLIO BANCARIO (BANKING BOOK)</b>	115.597.473*	132.729.374*
	<b>ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2015</b>	<b>ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2014</b>									
<b>VALUE AT RISK DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI MERCATO RELATIVAMENTE AL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE (TRADING BOOK)</b>	3.627.403*	3.063.172*									
<b>VALUE AT RISK DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI MERCATO RELATIVAMENTE AL PORTAFOGLIO BANCARIO (BANKING BOOK)</b>	115.597.473*	132.729.374*									
<p><b>B.13</b></p>	<p>Descrizione di qualsiasi fatto recente relativo all'Emittente sostanzialmente e rilevante per la valutazione della sua solvibilità</p>	<p><u>Legge 24 marzo 2015 n. 33 "Conversione, in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti"</u></p> <p>In data 25 Marzo 2015 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge 24 marzo 2015 n. 33 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti (efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione).</p> <p>In particolare, è confermata l'introduzione, all'art. 29 comma 2 bis del TUB, della disposizione che l'attivo delle Banche Popolari non possa superare 8 miliardi di Euro, da determinare a livello consolidato per le Banche Capogruppo.</p> <p>Il successivo nuovo comma 2-ter dispone che, in caso di superamento del limite di cui al comma 2-bis, l'organo di amministrazione convochi l'assemblea per le determinazioni del caso. Se entro un anno dal superamento del limite l'attivo non è stato ridotto al di sotto della soglia né è stata deliberata la trasformazione in Società per Azioni o la liquidazione, la Banca d'Italia, tenuto conto delle circostanze e dell'entità del superamento, può adottare il divieto di intraprendere nuove operazioni ed anche proporre alla Banca Centrale Europea la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e al Ministro dell'economia e delle finanze la liquidazione coatta amministrativa, fermi i poteri di intervento e sanzionatori già attribuiti dal TUB alla Banca d'Italia. La stessa Banca d'Italia deve dettare le relative disposizioni di attuazione.</p> <p>Il nuovo art. 31 regola i quorum assembleari per le trasformazioni di Banche Popolari in Società per Azioni o le fusioni a cui prendano parte Banche Popolari e da cui risultino Società per Azioni.</p> <p>In sede di conversione è stato inserita la possibilità di prevedere in statuto, in sede di trasformazione in società per azioni, un limite al diritto di voto (per un quantitativo di azioni superiore al 5%) per una durata massima di 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (26 marzo 2015).</p> <p>In sede di prima applicazione del Decreto, le Banche Popolari autorizzate al momento dell'entrata in vigore si adeguano alle nuove disposizioni entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore delle norme di attuazione emanate dalla Banca d'Italia.</p> <p>In relazione a quanto precede, UBI Banca ha deciso di avviare senza indugio il processo di recepimento delle nuove</p>									

		<p>disposizioni normative al fine di assicurare quanto prima stabilità alla Banca, anche in una ottica di prudente gestione. In tale contesto, i competenti organi di UBI Banca, dopo aver verificato il superamento da parte di UBI Banca del valore di 8 miliardi di Euro dell'attivo, hanno dato avvio al progetto di trasformazione in società per azioni, sottoponendo lo stesso all'Assemblea sociale convocata per il 9 ottobre 2015 in prima convocazione e per il 10 ottobre 2015 in seconda convocazione.</p> <p>In tale ottica è stato definito un nuovo testo statutario, seguendo una logica concentrata specificatamente sulle previsioni statutarie vigenti non più compatibili con il nuovo status di società per azioni e su altri interventi che siano comunque correlati, connessi e consequenziali alle citate modifiche.</p> <p>In data 12 ottobre 2015 (la "<b>Data di Iscrizione</b>") è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Bergamo la deliberazione con cui l'assemblea straordinaria dei soci dell'Emittente, svoltasi in data 10 ottobre 2015 in seconda convocazione, ha approvato la trasformazione di UBI Banca da società cooperativa per azioni in società per azioni. In pari data il verbale dell'assemblea straordinaria è stato reso disponibile al pubblico presso la sede sociale dell'Emittente, sul sito internet di UBI Banca (<a href="http://www.ubibanca.it">www.ubibanca.it</a>) nella Sezione Soci (Assemblea e comunicazioni ai soci).</p> <p>Il diritto di recesso, esercitabile ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. b del codice civile al valore di Euro 7,2880 per azione è stato validamente esercitato entro il termine finale del 27 ottobre 2015 per n. 35.409.477 azioni UBI Banca (le "<b>Azioni Oggetto di Recesso</b>") per un controvalore complessivo pari a Euro 258.064.268,38, che rappresenta l'esborso massimo ai fini dell'esercizio del diritto di recesso.</p> <p>Al riguardo, le Azioni Oggetto di Recesso rappresentano il 3,927% circa del capitale sociale sottoscritto e versato di UBI Banca al 31 dicembre 2015 .</p> <p>Le Azioni Oggetto di Recesso sono state offerte in opzione e prelazione ai sensi dell'art. 2437-<i>quater</i> cod. civ., a tutti i soci UBI Banca titolari di azioni per le quali non sia stato esercitato il diritto di recesso al prezzo di Euro 7,2880 per azione e nel rapporto di n. 1 azione ogni 24,4259 diritti posseduti (l'<b>"Offerta in Opzione"</b>).</p> <p>Al termine del periodo di offerta in opzione e prelazione, conclusosi il 12 gennaio 2016, è stata espressa la volontà di acquistare n. 58.322 azioni UBI Banca al prezzo unitario di Euro 7,2880.</p> <p>Nella giornata del 28 gennaio 2016 sono state offerte sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("<b>MTA</b>"), al prezzo unitario di recesso di Euro 7,2880 (arrotondato a Euro 7,290 nel rispetto delle regole fissate da Borsa Italiana S.p.A.), le n. 35.351.155 azioni rimaste inopiate al termine del periodo di offerta in opzione e prelazione.</p> <p>All'esito del collocamento sul MTA, nessuna delle sopra citate n. 35.351.155 azioni di UBI Banca è stata acquistata.</p> <p>In data 3 febbraio 2016 si è proceduto al regolamento della compravendita delle n. 58.322 azioni di UBI Banca oggetto di esercizio del diritto di opzione e della prelazione, sulla base di un riparto di tale quantitativo di azioni fra i soci recedenti in misura proporzionale al rispettivo quantitativo di azioni oggetto di recesso.</p> <p>Con riferimento alle n. 35.351.155 azioni non acquistate a seguito delle procedure di offerta in opzione e prelazione e di collocamento sul MTA, il Consiglio di Sorveglianza aveva già determinato di volersi avvalere, se del caso, della facoltà di limitare il rimborso di tali azioni sulla base del criterio illustrato nella Relazione Illustrativa all'Assemblea pubblicata in data 9 settembre 2015, che prevede una soglia sotto la quale il coefficiente di capitale primario di classe 1 (definito "CET1 ratio") "fully loaded" non potrà scendere per effetto del rimborso delle azioni oggetto di recesso. Tale soglia è rappresentata dalla media aritmetica tra (i) il CET1 ratio richiesto al Gruppo UBI dalla BCE in forza dell'ultima decisione assunta al riguardo (la c.d. "SREP decision"), incrementato di 150 b.p., e (ii) l'ultimo CET1 ratio medio disponibile rilevato dalla BCE con riferimento alle banche sottoposte a vigilanza unica europea al 31 dicembre 2014).</p> <p>La soglia di CET1 Fully loaded è pari all'11,62%, così determinata:  <math display="block">[(9,25\% \text{ (SREP decision del novembre 2015)} + 1,50\%) + 12,48\%] / 2 = 11,62\%</math> Tale soglia va a confrontarsi con un CET1 ratio fully loaded al 31 dicembre 2015 pari all'11,64%, in diminuzione rispetto al CET1 ratio fully loaded del 12,56% al 30 settembre 2015 essenzialmente per effetto dell'aggiornamento dei parametri di rischio creditizio inclusi nel modello di rating interno a tutto il 2014 e dell'impatto del finanziamento e dei contributi straordinari al Fondo di Risoluzione.</p> <p>Il Consiglio di Gestione ha proposto quindi al Consiglio di Sorveglianza di procedere al rimborso di n. 1.807.217 azioni, quantitativo arrotondato a n. 1.807.220 azioni al fine di assicurare la parità di trattamento fra i soci recedenti titolari dello stesso numero di azioni oggetto di recesso. Sulla base del prezzo di liquidazione di Euro 7,2880 per azione, il controvalore delle n. 1.807.220 azioni da rimborsare ammonta a Euro 13.171.019,36; l'incidenza del numero totale delle azioni oggetto di liquidazione (somma fra le n. 58.322 azioni oggetto di opzione e di prelazione e le n. 1.807.220 azioni da rimborsare) è pari al 5,268% del quantitativo di azioni oggetto di recesso e allo 0,207% del numero di azioni costituenti il capitale sociale al 31 dicembre 2015. Il controvalore dell'impegno di rimborso delle azioni è già recepito nel CET1 ratio phased in e nel CET1 ratio fully loaded al 31 dicembre 2015 (si veda commento alla Tabella 1 del paragrafo 3.2 del Documento di Registrazione, da dove emerge un CET1 in termini fully loaded pari a 11,62%*).</p> <p>Tale rimborso a favore dei soci recedenti è avvenuto in data e per valuta 8 aprile 2016 a seguito del rilascio della prescritta autorizzazione alla riduzione dei fondi propri da parte della Banca Centrale Europea.</p>
<b>B.14</b>	Dipendenza dell'Emittente da altri soggetti all'interno del	L'Emittente gode di autonomia gestionale in quanto società capogruppo del Gruppo UBI Banca. Nessun soggetto controlla l'Emittente ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, così come successivamente modificato ed integrato (il " <b>TUF</b> ").

\* CET1 ratio fully loaded per effetto dell'esercizio del diritto di recesso conseguente alla trasformazione di UBI Banca in società per azioni deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci in data 10 ottobre 2015 come compiutamente descritto nel comunicato stampa del 11 febbraio 2016 e nell'informativa contenuta nel Bilancio 2015.

	Gruppo																										
B.15	Descrizione delle principali attività dell'Emittente	<p>L'Emittente è autorizzato dalla Banca d'Italia all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi della legislazione italiana. UBI Banca ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, sia direttamente sia tramite società controllate. A tal fine, essa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, compiere, sia direttamente sia tramite società controllate, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari, nonché le altre attività consentite agli enti creditizi, compresi l'emissione di obbligazioni e l'erogazione di finanziamenti regolati da leggi speciali.</p> <p>UBI Banca può inoltre compiere ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.</p> <p>UBI Banca è la capogruppo dell'omonimo Gruppo UBI Banca. Essa svolge direttamente – oltre che attraverso le banche controllate – il ruolo di banca commerciale tramite 4 sportelli in Lombardia.</p> <p>Nell'ambito del Gruppo UBI Banca, UBI Banca ha come compito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la direzione, il coordinamento ed il controllo del Gruppo UBI Banca;</li> <li>• il coordinamento delle funzioni del <i>business</i>, assicurando il supporto alle attività delle banche rete e delle fabbriche prodotto nel loro <i>core business</i> attraverso il presidio sia dei mercati sia dei segmenti di clientela;</li> <li>• la fornitura, direttamente o attraverso società controllate, di servizi di supporto al business nell'ottica di facilitare lo sviluppo degli affari e consentire un efficace servizio alla clientela.</li> </ul>																									
B.16	Società controllanti	Non applicabile. L'Emittente non dipende da altri soggetti e gode di piena autonomia decisionale.																									
B.17	Rating	<p>All'Emittente sono stati assegnati i seguenti giudizi di <i>rating</i>.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Agenzia rating</th> <th>Medio - Lungo Termine</th> <th>Breve termine</th> <th>Outlook/Trend</th> <th>Data ultima revisione rating</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Standard &amp; Poor's</td> <td>BBB-</td> <td>A-3</td> <td>Stabile</td> <td>03-lug-2015</td> </tr> <tr> <td>Fitch Ratings</td> <td>BBB</td> <td>F3</td> <td>Negativo</td> <td>24-mar-2016</td> </tr> <tr> <td>DBRS</td> <td>BBB (high)</td> <td>R-1 (low)</td> <td>Stabile</td> <td>25-nov-2015</td> </tr> <tr> <td>Moody's</td> <td>Baa2</td> <td>Prime-2</td> <td>Stabile</td> <td>25-gen-2016</td> </tr> </tbody> </table>	Agenzia rating	Medio - Lungo Termine	Breve termine	Outlook/Trend	Data ultima revisione rating	Standard & Poor's	BBB-	A-3	Stabile	03-lug-2015	Fitch Ratings	BBB	F3	Negativo	24-mar-2016	DBRS	BBB (high)	R-1 (low)	Stabile	25-nov-2015	Moody's	Baa2	Prime-2	Stabile	25-gen-2016
Agenzia rating	Medio - Lungo Termine	Breve termine	Outlook/Trend	Data ultima revisione rating																							
Standard & Poor's	BBB-	A-3	Stabile	03-lug-2015																							
Fitch Ratings	BBB	F3	Negativo	24-mar-2016																							
DBRS	BBB (high)	R-1 (low)	Stabile	25-nov-2015																							
Moody's	Baa2	Prime-2	Stabile	25-gen-2016																							

#### Sezione C – Strumenti finanziari

C.1	Descrizione del tipo e della classe	<p>Le Obbligazioni oggetto del presente Programma sono titoli di debito che danno il diritto al rimborso del 100% del valore nominale, salvo quanto previsto in merito all'utilizzo del <i>bail-in</i> e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015.</p> <p>Le Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo corrisponderanno [[una Cedola Fissa [crescente / decrescente] / [•] Cedole Fisse [crescenti / decrescenti]], pagabili in via posticipata durante il Periodo con Interessi a Tasso Fisso], oltre a] [[una Cedola Variabile Indicizzata / [•] Cedole Variabili Indicizzate], pagabili in via posticipata durante il Periodo con Interessi a Tasso Variabile, legate alla variazione percentuale di un Indice dei Prezzi al Consumo moltiplicata per un Fattore di Partecipazione [ed [maggiorata / diminuita] di uno Spread]. [Il tasso lordo di ogni Cedola Variabile Indicizzata non potrà essere [inferiore ad un Tasso Minimo] [e] [superiore ad un Tasso Massimo]].</p> <p>Codice ISIN [•]</p>
C.2	Valuta di emissione	Le Obbligazioni saranno emesse e denominate in Euro.
C.5	Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità	<p>Non sono presenti clausole limitative al trasferimento e alla circolazione dei titoli fatta eccezione per quanto disciplinato ai punti seguenti.</p> <p>Le Obbligazioni emesse ai sensi di questo Prospetto di Base non sono state e non saranno registrate ai sensi dello <i>United States Securities Act</i> del 1933, così come modificato, (di seguito il "<i>Securities Act</i>") o ai sensi di alcuna regolamentazione finanziaria in ciascuno degli stati degli Stati Uniti d'America, e non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti d'America o a, o per conto o a beneficio di, una persona U.S. ("<i>United States</i>" e "<i>U.S. Person</i>") il cui significato è quello attribuito nel <i>Regulation S</i> del <i>Securities Act</i>). Le espressioni utilizzate nel presente paragrafo hanno il significato ad esse attribuite nel <i>Regulation S</i> del <i>Securities Act</i> ("<i>Regulation S</i>").</p> <p>Le Obbligazioni non sono state né saranno registrate ai sensi delle normative in vigore in Canada, Giappone, Australia e in qualsiasi altro Paese nel quale tali atti non siano consentiti in assenza di specifiche esenzioni o autorizzazioni da parte delle competenti autorità (gli "<i>Altri Paesi</i>") e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente in, ovvero ad alcun cittadino o soggetto residente o soggetto passivo d'imposta in, Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o in Altri Paesi.</p> <p>Le Obbligazioni non possono essere vendute o proposte in Gran Bretagna, se non conformemente alle disposizioni del "<i>Public Offers of Securities Regulations 1995</i>" ed alle disposizioni applicabili del "FSMA 2000". Il prospetto di vendita può essere reso disponibile solo alle persone designate dal "FSMA 2000".</p>
C.8	Descrizione dei diritti connessi agli strumenti finanziari	Le Obbligazioni incorporano i diritti previsti dalla vigente normativa per i titoli della stessa categoria, e quindi il diritto alla percezione delle cedole (ove previste) alle date di pagamento degli interessi ed al rimborso del capitale alla data di scadenza salvo utilizzo del <i>bail-in</i> e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 (cfr. elemento D.3 " <i>Rischio connesso all'utilizzo del "bail in"</i> ").

	<p>compreso il “ranking” e le restrizioni a tali diritti</p>	<p>I portatori delle Obbligazioni potranno esercitare i diritti relativi alle Obbligazioni da essi sottoscritte per il tramite dell’intermediario presso cui le Obbligazioni sono depositate in regime di dematerializzazione. Salvo quanto sopra indicato in merito all’utilizzo del bail-in, non vi sono limitazioni, condizioni o gravami – di qualsiasi natura – che possono incidere sui diritti dei sottoscrittori delle Obbligazioni. Gli obblighi nascenti dalle Obbligazioni di cui alla presente Nota di Sintesi a carico dell’Emittente non sono subordinati ad altre passività dello stesso. Tuttavia, nell’ipotesi di applicazione dello strumento del “bail – in” il credito degli obbligazionisti verso l’Emittente non sarà soddisfatto <i>pari passu</i> con tutti gli altri crediti chirografari dell’Emittente (cioè non garantiti e non privilegiati) ma sarà oggetto di riduzione nonché conversione secondo l’ordine sinteticamente rappresentato all’interno della tabella che segue. Nell’ambito delle procedure di liquidazione coatta amministrativa, invece, le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo sono erogate a favore degli obbligazionisti secondo l’ordine indicato nella tabella partendo dalla categoria dei depositi e solo dopo aver soddisfatto i crediti prededucibili (ad esempio crediti sorti in occasione o in funzione della procedura stessa di liquidazione), quelli con prelazione (ad esempio privilegiati o garantiti da pegno o ipoteca) nonché i crediti per i depositi fino a Euro 100.000.</p> <table border="1" data-bbox="363 546 999 1111"> <tr> <td><b>Capitale primario di Classe 1</b> (Common Equity Tier I)</td> <td rowspan="5" style="vertical-align: middle; text-align: center;">} <b>“FONDI PROPRI”</b></td> </tr> <tr> <td><b>Capitale aggiuntivo di Classe 1</b>(Additional Tier I)</td> </tr> <tr> <td><b>Capitale di Classe 2</b> (ivi incluse le obbligazioni subordinate)</td> </tr> <tr> <td><b>Debiti subordinati diversi dal Capitale aggiuntivo di Classe 1 e Classe 2</b></td> </tr> <tr> <td>Restanti Passività ivi incluse le <b>OBBLIGAZIONI NON SUBORDINATE (SENIOR)</b> non assistite da garanzie</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>DEPOSITI DI IMPORTI SUPERIORI A €100.000:</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">- di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese;</td> </tr> <tr> <td colspan="2">- di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese effettuati presso succursali extracomunitarie della Banca</td> </tr> <tr> <td colspan="2">- dal 1° gennaio 2019, gli altri depositi presso la Banca *</td> </tr> </table>	<b>Capitale primario di Classe 1</b> (Common Equity Tier I)	} <b>“FONDI PROPRI”</b>	<b>Capitale aggiuntivo di Classe 1</b> (Additional Tier I)	<b>Capitale di Classe 2</b> (ivi incluse le obbligazioni subordinate)	<b>Debiti subordinati diversi dal Capitale aggiuntivo di Classe 1 e Classe 2</b>	Restanti Passività ivi incluse le <b>OBBLIGAZIONI NON SUBORDINATE (SENIOR)</b> non assistite da garanzie	<b>DEPOSITI DI IMPORTI SUPERIORI A €100.000:</b>		- di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese;		- di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese effettuati presso succursali extracomunitarie della Banca		- dal 1° gennaio 2019, gli altri depositi presso la Banca *	
<b>Capitale primario di Classe 1</b> (Common Equity Tier I)	} <b>“FONDI PROPRI”</b>															
<b>Capitale aggiuntivo di Classe 1</b> (Additional Tier I)																
<b>Capitale di Classe 2</b> (ivi incluse le obbligazioni subordinate)																
<b>Debiti subordinati diversi dal Capitale aggiuntivo di Classe 1 e Classe 2</b>																
Restanti Passività ivi incluse le <b>OBBLIGAZIONI NON SUBORDINATE (SENIOR)</b> non assistite da garanzie																
<b>DEPOSITI DI IMPORTI SUPERIORI A €100.000:</b>																
- di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese;																
- di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese effettuati presso succursali extracomunitarie della Banca																
- dal 1° gennaio 2019, gli altri depositi presso la Banca *																
<p>C.9</p>	<p>Caratteristiche fondamentali di ogni tipologia di Obbligazioni offerte</p>	<p><b>Data di godimento:</b> [•] <b>Data di pagamento delle cedole:</b> [•] <b>Data di Scadenza:</b> [•] <b>Modalità di ammortamento del Prestito:</b> le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari (100% del valore nominale) in un’unica soluzione alla Data di Scadenza soprariportata salvo utilizzo del bail-in e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 (cfr. elemento D.3 “Rischio connesso all’utilizzo del “bail in””) <b>Tasso di interesse nominale e, qualora il tasso non sia fisso, descrizione del sottostante sul quale è basato</b> Per il periodo che decorre dal [•] al [•] (il “Periodo con Interessi a Tasso [Fisso / Variabile]”), il tasso di interesse sarà [fisso / predeterminato crescente / predeterminato decrescente / variabile], e per il periodo che decorre dal [•] al [•] (il “Periodo con Interessi a Tasso [Variabile / Fisso]”), il tasso di interesse sarà [variabile / fisso / predeterminato crescente / predeterminato decrescente]. Per il Periodo con Interessi a Tasso Fisso il tasso di interesse applicato alle Obbligazioni è pari a [a [•]% lordo annuo e a [•]% netto annuo] / [indicazione dei tassi di interesse lordi e netti]. Per il Periodo con Interessi a Tasso Variabile le Obbligazioni fruttano interessi applicando al valore nominale un tasso di interesse variabile determinato in base alla variazione percentuale dell’Indice dei Prezzi al Consumo (di seguito descritto) tra il Mese di Riferimento Iniziale ed il Mese di Riferimento Finale di ciascun periodo cedolare. Una volta calcolata la variazione percentuale dell’Indice dei Prezzi al Consumo, essa sarà moltiplicata per un Fattore di Partecipazione pari a [•]% [, sarà [incrementata / diminuita] di uno Spread pari a [•]%] e il risultato sarà diviso per il numero delle cedole annue pari a [•]. [Il tasso di interesse non potrà essere [inferiore a [•] (Tasso Minimo)] [e] [maggiore di [•] (Tasso Massimo)].] La tabella che segue riporta, per il Periodo con Interessi a Tasso Variabile, il Mese di Riferimento Iniziale ed il Mese di Riferimento Finale in corrispondenza dei quali verrà rilevato l’Indice dei Prezzi al Consumo da utilizzarsi per il calcolo del tasso di interesse relativo a ciascuna cedola variabile per tutta la durata del Titolo.</p>														

\* Per quanto riguarda gli “altri depositi presso la Banca”, il relativo credito sarà soddisfatto con preferenza rispetto alle Obbligazioni di cui alla presente Nota Informativa nelle procedure di risoluzione (nonché di liquidazione coatta amministrativa) iniziate dopo il 1° gennaio 2019. Sino a tale data, pertanto, tali depositi saranno soddisfatti *pari passu* con le Obbligazioni.

		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mese di Riferimento Iniziale</th> <th>Mese di Riferimento Finale</th> <th>Data inizio periodo cedolare</th> <th>Data pagamento cedola</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>[•]</td> <td>[•]</td> <td>[•]</td> <td>[•]</td> </tr> <tr> <td>[•]</td> <td>[•]</td> <td>[•]</td> <td>[•]</td> </tr> <tr> <td>[•]</td> <td>[•]</td> <td>[•]</td> <td>[•]</td> </tr> <tr> <td>[•]</td> <td>[•]</td> <td>[•]</td> <td>[•]</td> </tr> </tbody> </table> <p><b><u>Indice dei Prezzi al Consumo:</u></b> [•]</p> <p><b><u>Tasso di rendimento effettivo :</u></b>  Ipotizzando che la variazione percentuale del valore dell'Indice dei Prezzi al Consumo, da utilizzare per il calcolo della prima cedola variabile indicizzata, sia quella relativa al mese di [-] rispetto al mese di [-], pari a [-]% e rimanga costante per tutta la durata del prestito obbligazionario [(comportando la conseguente applicazione del Tasso [Minimo/Massimo] pari a [-]% per tutte le Cedole Variabili Indicizzate)], [tenendo conto delle Cedole Fisse [Crescenti / Decrescenti] il rendimento effettivo annuo lordo a scadenza del Titolo offerto, calcolato in regime di capitalizzazione composta, sarebbe pari a [-]% ((-)% al netto dell'imposta sostitutiva attualmente del [-]%).  [in presenza di Tasso Minimo Il rendimento effettivo annuo lordo minimo offerto a scadenza dalle Obbligazioni, calcolato in regime di capitalizzazione composta, è pari a [-]% ((-)% al netto dell'imposta sostitutiva attualmente del [-]%).]  [in presenza di Tasso Massimo Il rendimento effettivo annuo lordo massimo offerto a scadenza dalle Obbligazioni, calcolato in regime di capitalizzazione composta, è pari a [-]% ((-)% al netto dell'imposta sostitutiva attualmente del [-]%).]</p> <p><b><u>Rappresentante degli obbligazionisti</u></b>  Non applicabile. Non sono previste modalità di rappresentanza dei portatori delle Obbligazioni.</p>	Mese di Riferimento Iniziale	Mese di Riferimento Finale	Data inizio periodo cedolare	Data pagamento cedola	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]
Mese di Riferimento Iniziale	Mese di Riferimento Finale	Data inizio periodo cedolare	Data pagamento cedola																			
[•]	[•]	[•]	[•]																			
[•]	[•]	[•]	[•]																			
[•]	[•]	[•]	[•]																			
[•]	[•]	[•]	[•]																			
C.10	Componente derivata inerente il pagamento degli interessi	<p><b>[Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo con sole Cedole Variabili Indicizzate]</b>  La componente derivativa implicita nel Titolo è costituita da un'opzione di tipo <i>call</i> europeo sull'Indice dei Prezzi al Consumo implicitamente acquistata dal sottoscrittore. Il valore di tale opzione è determinato sulla base delle condizioni di mercato ed è calcolato sulla base di modelli finanziari (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il modello Mercurio), utilizzando una volatilità media su base annua ed un tasso <i>risk free</i>.]</p> <p><b>[Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo con Cedole Variabili Indicizzate e Tasso Minimo]</b>  La componente derivativa implicita nel Titolo è costituita da un'opzione di tipo <i>call</i> europeo sull'Indice dei Prezzi al Consumo implicitamente acquistata dal sottoscrittore. [Sulla variazione percentuale di tale indice viene implicitamente acquistata dal sottoscrittore un'opzione di tipo <i>put</i> europeo.] Il valore [complessivo] della componente derivativa, derivante dalla somma algebrica dei valori delle opzioni sopra indicate] è determinato sulla base delle condizioni di mercato ed è calcolato sulla base di modelli finanziari (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il modello Mercurio), utilizzando una volatilità media su base annua ed un tasso <i>risk free</i>.]</p> <p><b>[Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo con Cedole Variabili Indicizzate e Tasso Massimo]</b>  La componente derivativa implicita nel Titolo è costituita da un'opzione di tipo <i>call</i> europeo sull'Indice dei Prezzi al Consumo implicitamente acquistata dal sottoscrittore. Sulla variazione percentuale di tale indice viene poi implicitamente venduta dal sottoscrittore un'opzione di tipo <i>call</i> europeo. Il valore complessivo della componente derivativa, derivante dalla somma algebrica dei valori delle opzioni sopra indicate è determinato sulla base delle condizioni di mercato ed è calcolato sulla base di modelli finanziari (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il modello Mercurio), utilizzando una volatilità media su base annua ed un tasso <i>risk free</i>. ]</p> <p><b>[Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo con Cedole Variabili Indicizzate, Tasso Minimo e Tasso Massimo]</b>  La componente derivativa implicita nel Titolo è costituita da un'opzione di tipo <i>call</i> europeo sull'Indice dei Prezzi al Consumo implicitamente acquistata dal sottoscrittore. [Sulla variazione percentuale di tale indice è implicitamente acquistata dal sottoscrittore un'opzione di tipo <i>put</i> europeo]. Sulla variazione percentuale di tale indice viene poi implicitamente venduta dal sottoscrittore un'opzione di tipo <i>call</i> europeo . Il valore complessivo della componente derivativa, derivante dalla somma algebrica dei valori delle opzioni sopra indicate è determinato sulla base delle condizioni di mercato ed è calcolato sulla base di modelli finanziari (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il modello Mercurio), utilizzando una volatilità media su base annua ed un tasso <i>risk free</i>. ]</p>																				
C.11	Mercati presso i quali è stata o sarà chiesta l'ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari	<p>[L'Emittente richiederà l'ammissione alla quotazione delle Obbligazioni sul Mercato Telematico delle Obbligazioni ("MOT").]</p> <p>Le Obbligazioni saranno ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione (MTF) / [L'Emittente / altro soggetto] [si/non si] [riserva la possibilità di / impegna a] negoziare i titoli in qualità di internalizzatore sistematico ai sensi dell'articolo 1 comma 5-ter del TUF ("Internalizzatore Sistematico") / Le Obbligazioni saranno negoziate in contropartita diretta dai Soggetti Incaricati del Collocamento ovvero dall'Emittente medesimo nell'ambito del servizio di negoziazione per conto proprio ai sensi dell'art. 1, comma 5, lettera a) del D.Lgs. 58/1998 (TUF). I Soggetti Incaricati del Collocamento [e l'Emittente] non si impegnano al riacquisto delle Obbligazioni.]</p>																				

#### Sezione D – Fattori di Rischio

D.2	Informazioni	<b><u>Rischio connesso all'evoluzione della regolamentazione del settore bancario ed alle modifiche intervenute nella</u></b>
-----	--------------	---

<p>fondamentali sui principali rischi che sono specifici per l'Emittente</p>	<p><b><u>disciplina sulla risoluzione delle crisi bancarie</u></b></p> <p>L'Emittente è soggetto ad un'articolata e stringente regolamentazione, nonché all'attività di vigilanza, esercitata dalle istituzioni preposte (in particolare, Banca Centrale Europea, Banca d'Italia e CONSOB). Sia la regolamentazione applicabile, sia l'attività di vigilanza, sono soggette, rispettivamente, a continui aggiornamenti ed evoluzioni della prassi. Oltre alla normativa di matrice sovranazionale e nazionale e di natura primaria o regolamentare in ambito finanziario e bancario, l'Emittente è soggetto a specifiche normative, in tema, tra l'altro, di antiriciclaggio, usura, tutela del cliente (consumatore).</p> <p>La fase di forte e prolungata crisi dei mercati ha portato all'adozione di discipline più rigorose da parte delle autorità internazionali. A partire dal 1° gennaio 2014, parte della Normativa di Vigilanza è stata modificata in base alle indicazioni derivanti dai c.d. accordi di Basilea III, principalmente con finalità di un significativo rafforzamento dei requisiti patrimoniali minimi, del contenimento del grado di leva finanziaria e dell'introduzione di policy e di regole quantitative per l'attenuazione del rischio di liquidità negli istituti bancari.</p> <p>In particolare, per quanto concerne l'innalzamento dei requisiti patrimoniali, gli accordi di Basilea III prevedono una fase transitoria con livelli minimi di patrimonializzazione via via crescenti; a regime, ovvero a partire dal 2019, tali livelli contemplano per le banche un Common Equity Tier 1 ratio pari almeno al 7% delle attività ponderate per il rischio, un Tier 1 Capital ratio pari almeno all'8,5% e un Total Capital ratio pari almeno al 10,5% delle suddette attività ponderate per il rischio (tali livelli minimi includono il c.d. "capital conservation buffer", vale a dire un «cuscinetto» di ulteriore capitalizzazione obbligatoria).</p> <p>Per quanto concerne la liquidità, gli accordi di Basilea III prevedono, tra l'altro, l'introduzione di un indicatore di breve termine (Liquidity Coverage Ratio, o "LCR"), avente come obiettivo la costituzione e il mantenimento di un buffer di liquidità che consenta la sopravvivenza della banca per un periodo temporale di trenta giorni in caso di grave stress, e di un indicatore di liquidità strutturale (Net Stable Funding Ratio, o "NSFR") con orizzonte temporale superiore all'anno, introdotto per garantire che attività e passività presentino una struttura per scadenze sostenibile.</p> <p>Relativamente a questi indicatori, si segnala che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per l'indicatore LCR è previsto un valore minimo del 60% a partire dal 2015, del 70% con decorrenza dal 1° gennaio 2016 e dell'80% con decorrenza 1° gennaio 2017, fino a raggiungere il 100% dal 1° gennaio 2018 secondo il regolamento UE n. 575/2013 ("CRR");</li> <li>- per l'indicatore NSFR, è prevista una soglia minima del 100% da rispettare a partire dal 1° gennaio 2018.</li> </ul> <p>Nonostante l'evoluzione normativa summenzionata preveda un regime graduale di adattamento ai nuovi requisiti prudenziali, gli impatti sulle dinamiche gestionali dell'Emittente potrebbero essere significativi.</p> <p>Tra le novità normative si segnalano i Decreti Legislativi nr. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicati il 16 novembre 2015 sulla Gazzetta Ufficiale, in ordine alla istituzione di un quadro di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento, che s'inserisce nel contesto della definizione di un meccanismo unico di risoluzione delle crisi e del Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie.</p> <p>Tra gli aspetti innovativi della normativa sopraindicata si evidenzia l'introduzione di strumenti e poteri che le Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (le "Autorità") possono adottare per la risoluzione di una situazione di dissesto o a rischio di dissesto di una banca. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza. In particolare, in base ai suddetti decreti attuativi, si registra il passaggio da un sistema di risoluzione della crisi basato su risorse pubbliche (c.d. bail-out) a un sistema in cui le perdite vengono trasferite agli azionisti, ai detentori di titoli di debito subordinato, ai detentori di titoli di debito non subordinato e non garantito, ed infine ai depositanti per la parte eccedente la quota garantita, ovvero per la parte eccedente Euro 100.000,00 (c.d. bail-in). Pertanto, con l'applicazione dello strumento del "bail-in", i sottoscrittori potranno subire la riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché la conversione in titoli di capitale delle Obbligazioni, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.</p> <p>I suddetti decreti attuativi sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015 fatta eccezione per le disposizioni relative allo strumento del "bail-in" sopra indicate, per le quali è stata prevista l'applicazione a partire dal 1 gennaio 2016. Peraltro le disposizioni in materia di bail-in potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione ancorché emessi prima della suddetta data.</p> <p>Al riguardo per ulteriori dettagli in merito al funzionamento del meccanismo del "bail in" si rinvia al "Rischio connesso all'utilizzo del "bail in"" inserito nella Sezione 4 – Fattori di Rischio dei Prospetti di Base oggetto di contestuale supplementazione.</p> <p>Si segnala che l'implementazione della Direttiva 2014/49/UE (Deposit Guarantee Schemes Directive) del 16 aprile 2014 e della Direttiva 2014/59/UE (Bank Recovery and Resolution Directive) del 15 maggio 2014 nonché l'istituzione del Meccanismo di Risoluzione Unico (Regolamento UE n. 806/2014 del 15 luglio 2014) potrà comportare un impatto significativo sulla posizione economica e patrimoniale della Banca in quanto impongono, a partire dall'esercizio 2015, l'obbligo di costituire specifici fondi tramite contribuzioni a carico degli enti creditizi.</p> <p>Il Gruppo UBI Banca ha quindi proceduto a contabilizzare nel 2015 la quota annua dovuta al Fondo nazionale di risoluzione, ai sensi della Direttiva 2014/59/UE (Bank Recovery and Resolution Directive), pari, per l'esercizio 2015, a Euro 22,0 milioni; tale onere è stato contabilizzato alla voce "Altre spese amministrative".</p> <p>Come da informativa Banca d'Italia datata 22 novembre 2015, UBI Banca ha partecipato, assieme a IntesaSanPaolo e Unicredit, alla soluzione delle crisi di Banca Marche, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, CariChieti e Cassa di Risparmio di Ferrara, fornendo pro quota la liquidità necessaria all'operatività del Fondo di Risoluzione. L'intervento di UBI Banca ha comportato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'erogazione di un finanziamento a favore del Fondo per circa 780 milioni di Euro, corrispondente alla quota di</li> </ul>
--	--

	<p>pertinenza di un finanziamento complessivo di 2.350 milioni di Euro, rimborsato nel corso del mese di dicembre 2015 con i contributi, ordinari e straordinari versati al Fondo dal sistema bancario italiano;</p> <p>- l'erogazione di un finanziamento a favore del Fondo per circa 550 milioni di Euro, corrispondente alla quota di pertinenza di un finanziamento complessivo di 1.650 milioni di Euro, a breve termine (scadenza 20 maggio 2017), a fronte del quale la Cassa Depositi e Prestiti ha assunto un impegno nei confronti del Fondo di sostegno finanziario in caso di incapienza del medesimo alla data di scadenza del finanziamento.</p> <p>In relazione ai contributi richiesti, come da disposizioni del Decreto legislativo 16/11/2015 n. 180, in attuazione della Direttiva 2014/59, UBI Banca ha versato un contributo straordinario al Fondo pari a circa 65,3 milioni di Euro ante imposte, registrati nel conto economico del quarto trimestre 2015, in aggiunta ai già citati 22,0 milioni di Euro relativi al contributo ordinario per il 2015.</p> <p>Si segnala, inoltre, che nel 2015, sono stati contabilizzati 11,4 milioni di Euro di contributi relativi alla quota a proprio carico dovuta al Sistema di Garanzia dei Depositi per l'esercizio 2015, ai sensi della Direttiva 2014/49/UE (Deposit Guarantee Schemes Directive) del 16 aprile 2014.</p> <p>In data 25 febbraio 2015 la Banca Centrale Europea aveva comunicato i requisiti minimi patrimoniali specifici richiesti a livello consolidato per il Gruppo UBI Banca risultati pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 9,5% in termini di Common Equity Tier 1 ratio</li> <li>• 11% in termini di Total Capital ratio.</li> </ul> <p>Alla conclusione del processo annuale di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) per l'anno 2015, svolto dalle Autorità di Vigilanza competenti sulle banche soggette alla Vigilanza Unica Europea e previsto dall'art. 97 della Direttiva 2013/36/UE, UBI Banca ha ricevuto il requisito patrimoniale specifico richiesto dalla Banca Centrale Europea per il Gruppo a livello consolidato.</p> <p>Tale requisito stabilisce un livello Common Equity Tier 1 capital ratio pari a 9,25%, in riduzione rispetto al 9,50% del febbraio 2015.</p> <p>Nel contesto della pubblicazione dei risultati di Gruppo al 31 dicembre 2015, il coefficiente Common Equity Tier 1 è risultato pari a 12,08% in termini phased in, e 11,62% in termini fully loaded (incluso l'impatto del diritto di recesso, per ulteriori dettagli si veda l'elemento B.13 della presente Nota di Sintesi), in entrambi i casi superiore rispetto al requisito specifico richiesto.</p> <p>Non sono pervenute comunicazioni da parte della Banca Centrale Europea concernenti altre richieste di carattere prudenziale.</p> <p>Alla luce di quanto sopra sebbene l'Emittente s'impegni ad ottemperare al complesso sistema di norme e regolamenti, l'evoluzione della normativa e/o cambiamenti delle modalità di interpretazione e/o applicazione della stessa da parte delle competenti autorità, potrebbe dar luogo a nuovi oneri ed adempimenti a carico dell'Emittente.</p> <p><b><u>Rischi connessi al 2016 EBA EU-Wide Stress Test</u></b></p> <p>UBI Banca rientra tra i 51 istituti di credito, di cui 5 italiani, aventi almeno 30 miliardi di attivi patrimoniali, che sono coinvolti nell'EU - Wide Stress Test 2016. Tale esercizio è volto a valutare la capacità delle banche di far fronte a uno scenario economico avverso in un arco temporale triennale (2016-2018).</p> <p>Obiettivo dell'esercizio è fornire alle Autorità di Vigilanza, alle banche ed al mercato un framework metodologico comune per confrontare ed analizzare la resilienza degli istituti di credito europei e del sistema bancario europeo a shocks di mercato.</p> <p>L'esercizio analizza la resilienza delle banche europee di far fronte a uno scenario macroeconomico base e avverso da applicare ai dati consuntivi al 31 dicembre 2015*.</p> <p>L'esercizio copre i seguenti rischi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rischi di credito;</li> <li>- rischi di mercato, incluso il rischio di controparte;</li> <li>- rischi operativi.</li> </ul> <p>I risultati finali dell'esercizio di Stress Test saranno pubblicati nel 3° trimestre 2016 con un elevato livello di dettaglio in termini di adeguatezza patrimoniale, di esposizioni al rischio e di esposizioni verso il debito sovrano.</p> <p>A differenza del precedente esercizio di Stress Test non sono previsti requisiti minimi di capitale da rispettare; i risultati saranno utilizzati come supporto alla valutazione del processo SREP (Supervisory Review and Evaluation Process) da parte delle rispettive Autorità di Vigilanza, permettendo loro di analizzare l'abilità delle singole banche a soddisfare requisiti minimi ed addizionali in condizioni di stress.</p> <p><b><u>Rischio connesso alla crisi economico/finanziaria ed all'impatto delle attuali incertezze del contesto macroeconomico</u></b></p>
--	---

\* In particolare lo scenario base corrisponde alle previsioni macroeconomiche stimate da BCE a novembre 2015, mentre lo scenario avverso riflette i 4 rischi sistemici che rappresentano attualmente le minacce più significative alla stabilità del sistema bancario UE, come di seguito rappresentati:

- brusca inversione dei premi per il rischio globali, amplificata da una ridotta liquidità del mercato secondario;
- deboli prospettive di redditività per banche e assicurazioni in un contesto caratterizzato da bassi tassi di crescita nominale;
- aumento delle preoccupazioni sulla sostenibilità del debito del settore pubblico e del settore privato non finanziario;
- potenziali tensioni riguardanti un sistema bancario alternativo a quello tradizionale e non assoggettato ai controlli da parte delle autorità di supervisione in rapida crescita, amplificate dai rischi di contagio e liquidità.



	<p>L'andamento del Gruppo UBI Banca è influenzato dalla situazione economica generale, nazionale e dell'intera area Euro, e dalla dinamica dei mercati finanziari e, in particolare, dalla solidità e dalle prospettive di crescita dell'economia delle aree geografiche in cui il Gruppo UBI Banca opera. In particolare, la capacità reddituale e la solvibilità del Gruppo UBI Banca sono influenzati dall'andamento di fattori quali le aspettative e la fiducia degli investitori, il livello e la volatilità dei tassi di interesse a breve e lungo termine, i tassi di cambio, la liquidità dei mercati finanziari, la disponibilità e il costo del capitale, la sostenibilità del debito sovrano, i redditi delle famiglie e la spesa dei consumatori, i livelli di disoccupazione, l'inflazione e i prezzi delle abitazioni.</p> <p>Variazioni avverse di tali fattori, in particolar modo in periodi di crisi economico-finanziaria, potrebbero condurre il Gruppo UBI Banca a subire perdite, incrementi dei costi di finanziamento, riduzioni del valore delle attività detenute, con un potenziale impatto negativo sulla liquidità del Gruppo UBI Banca e sulla sua stessa solidità patrimoniale.</p> <p>Il quadro macroeconomico è attualmente connotato da significativi profili di incertezze, in relazione: (a) alle tendenze dell'economia reale con riguardo alle prospettive di ripresa e consolidamento delle dinamiche di crescita economica nazionale e di tenuta delle economie in quei paesi, come Stati Uniti e Cina, che hanno mostrato una crescita anche consistente negli ultimi anni; (b) ai futuri sviluppi della politica monetaria della BCE, nell'area Euro, e della FED, nell'area del dollaro, ed alle politiche, attuate da diversi Paesi, volte a favorire svalutazioni competitive delle proprie valute; (c) alla sostenibilità dei debiti sovrani di alcuni Paesi e alle connesse tensioni che si registrano, in modo più meno ricorrente, sui mercati finanziari. In particolare, si richiamano, in proposito: (i) i recenti sviluppi della crisi relativa al debito sovrano della Grecia - che hanno posto rilevanti incertezze, non rientrate del tutto, sulla futura permanenza della Grecia nell'area euro, se non, in una prospettiva estrema, per il possibile contagio, tra i mercati dei debiti sovrani, dei diversi paesi, sulla stessa tenuta del sistema monetario europeo fondato sulla moneta unica, (ii) le recenti turbolenze sui principali mercati finanziari asiatici, tra cui, in particolare quello cinese. Sussiste pertanto il rischio che la futura evoluzione dei richiamati contesti possa produrre effetti negativi sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo UBI Banca.</p> <p><b><u>Rischio di credito</u></b></p> <p>L'attività e la solidità economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo dipendono dal grado di affidabilità creditizia dei propri clienti.</p> <p>Il Gruppo è esposto ai tradizionali rischi relativi all'attività creditizia. Pertanto, l'inadempimento da parte dei clienti ai contratti stipulati ed alle proprie obbligazioni, ovvero l'eventuale mancata o non corretta informazione da parte degli stessi in merito alla rispettiva posizione finanziaria e creditizia, potrebbero avere effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo.</p> <p><b><u>Rischio di esposizione al debito sovrano</u></b></p> <p>La crisi del debito sovrano ha condizionato l'andamento dei mercati e le scelte di politica economica di molti Paesi europei.</p> <p>L'esposizione nei confronti degli Stati sovrani detenuta dal Gruppo UBI Banca al 31 dicembre 2015 ammonta complessivamente a 19,0 miliardi di Euro, di cui 18,9 miliardi relativi alla zona Euro (contro un dato al 31 dicembre 2014 pari a 22,7 miliardi di Euro).</p> <p>In maggior dettaglio, al 31 dicembre 2015 l'esposizione comprende titoli di debito per 18,4 miliardi di Euro, che rappresentano il 90,9% del totale delle attività finanziarie e crediti per 0,6 miliardi di Euro, pari allo 0,72% dell'ammontare dei crediti netti verso la clientela al 31 dicembre 2015.</p> <p>In particolare, l'esposizione verso lo Stato italiano e il Settore Pubblico Italia* è, al 31 dicembre 2015, pari a 18,9 miliardi di Euro, di cui titoli di debito per 18,3 miliardi di Euro, e crediti per 0,6 miliardi di Euro.</p> <p><b><u>Rischio di mercato</u></b></p> <p>Si definisce rischio di mercato il rischio di perdite di valore degli strumenti finanziari detenuti dall'Emittente per effetto dei movimenti delle variabili di mercato (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tassi di interesse, prezzi dei titoli, tassi di cambio) che potrebbero generare un deterioramento della solidità patrimoniale dell'Emittente e/o del Gruppo.</p> <p>I risultati finanziari dell'Emittente sono legati al contesto operativo in cui l'Emittente medesimo svolge la propria attività. L'Emittente è quindi esposto a potenziali cambiamenti nel valore degli strumenti finanziari, ivi inclusi i titoli emessi da Stati sovrani, dovuti a fluttuazioni di tassi di interesse, dei tassi di cambio delle valute, dei prezzi dei titoli quotati sui mercati e delle materie prime e degli spread di credito, e/o altri rischi.</p> <p>Al riguardo, anche un rilevante investimento in titoli emessi da Stati sovrani può esporre la Banca a significative perdite di valore dell'attivo patrimoniale.</p> <p>Tali fluttuazioni potrebbero essere generate da cambiamenti nel generale andamento dell'economia, dalla propensione all'investimento degli investitori, da politiche monetarie e fiscali, dalla liquidità dei mercati su scala globale, dalla disponibilità e costo dei capitali, da interventi delle agenzie di rating, da eventi politici a livello sia locale sia internazionale e da conflitti bellici e atti di terrorismo.</p> <p>Il rischio di mercato si manifesta sia relativamente al portafoglio di negoziazione (trading book) che comprende gli strumenti finanziari di negoziazione e gli strumenti derivati ad essi collegati, sia al portafoglio bancario (banking book) che comprende le attività e le passività finanziarie diverse da quelle costituenti il trading book.</p> <p>Con riferimento al VaR del trading book, per quanto concerne il 2015, il profilo di rischio medio dell'Emittente (pari a Euro 2.628.366) risulta in diminuzione rispetto ai valori medi al 31 dicembre 2014 (pari a Euro 8.985.618). Analizzandone la composizione, con riferimento ai diversi fattori, si osserva la prevalenza del rischio credito,</p>
--	--

\* Con riferimento alla comunicazione CONSOB n. DEM/11070007 del 5-8-2011 il Settore pubblico Italia è da considerarsi l'insieme delle entità sovrane che non rientrano tra i governi centrali (leggasi governi e autonomie locali territoriali nonché enti governativi dotati di autonomia giuridica)

accompagnata da esposizione minore agli altri fattori di rischio (in particolare rischio tasso, rischio equity e rischio cambio).

Con riferimento ai rischi di banking book, il rischio di mercato, misurato in termini di VaR, è stato nel corso del 2015 mediamente pari a Euro 114.910.191. Al 31 dicembre 2015 il VaR è pari a Euro 115.597.473 rispetto a Euro 132.729.374 al 31 dicembre 2014.

#### **Rischio connesso al deterioramento della qualità del credito**

La persistenza della crisi economica nazionale ed internazionale, e le conseguenti difficoltà nella capacità di rimborso da parte dei debitori, si riflettono anche sul buon esito dei crediti erogati.

La qualità del credito viene misurata tramite vari indicatori, tra i quali il rapporto tra le sofferenze e gli impieghi dell'Emittente in un dato momento storico. Di seguito si riportano tabelle con gli indicatori della qualità del credito raffrontati con i dati di sistema riferiti alla classe dimensionale comparabile a quella dell'Emittente.

**Tabella 2 - Principali indicatori di rischiosità creditizia consolidati**

	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2015	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2014	DATI MEDI DI SISTEMA AL 31 DICEMBRE 2014 (*)
SOFFERENZE LORDE/IMPIEGHI LORDI	7,87%	7,31%	10,7%
SOFFERENZE NETTE/IMPIEGHI NETTI	5,07%	4,70%	4,7%**
PARTITE ANOMALE LORDE (***) /IMPIEGHI LORDI	15,14%	14,55%	18,5%
PARTITE ANOMALE NETTE (***) /IMPIEGHI NETTI	11,45%	11,10%	10,9%**
RAPPORTO DI COPERTURA DELLE PARTITE ANOMALE	27,88%	27,13%	46,6%
RAPPORTO DI COPERTURA DELLE SOFFERENZE	38,64%	38,56%	60,3%
RAPPORTO SOFFERENZE NETTE/PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO	42,96%	41,06%	n.d.
COSTO DEL RISCHIO (RAPPORTO RETTIFICHE SU CREDITI E AMMONTARE DEI CREDITI NETTI VERSO CLIENTELA) rapportato ad anno	0,95%	1,08%	n.d.
INDICE GRANDI RISCHI / IMPIEGHI NETTI (****)	0,0005%	0,0013%	n.d.

(\*) Fonte: Rapporto sulla stabilità finanziaria, n. 1, aprile 2015. Alla data di redazione del Documento di Registrazione non è ancora disponibile il Rapporto sulla stabilità finanziaria per l'anno 2015.

(\*\*) Fonte: Appendice relazione annuale Banca d'Italia 2015 (pag. 129). Alla data di redazione del Documento di Registrazione non è ancora disponibile l' Appendice relazione annuale Banca d'Italia 2015 per l'anno 2015

(\*\*\*) Categorie che compongono le partite anomale: sofferenze, incagli (inadempienze probabili), crediti ristrutturati (inadempienze probabili), esposizioni scadute e sconfiniate (esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate).

(\*\*\*\*) Al numeratore del rapporto viene considerata l'effettiva esposizione al rischio del Gruppo, dopo l'applicazione delle ponderazioni alle posizioni rilevate come "grandi esposizioni". L'indice non è significativo.

#### **Rischio operativo**

Il rischio operativo è definito dalla Banca d'Italia come il rischio di subire perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni. Rientrano in tale tipologia, tra l'altro, le perdite derivanti da frodi, errori umani, interruzioni dell'operatività, indisponibilità dei sistemi, inadempienze contrattuali, catastrofi naturali. Nel rischio operativo è compreso il rischio legale mentre non sono inclusi quelli strategici e di reputazione.

I rischi operativi si differenziano dai rischi di credito e di mercato perché non vengono assunti dall'Emittente sulla base di scelte strategiche, ma sono insiti nella sua operatività e ovunque presenti.

L'Emittente è esposto a molti tipi di rischio operativo, compresi il rischio di frode da parte di dipendenti e soggetti esterni, il rischio di operazioni non autorizzate eseguite da dipendenti e di rischio di errori operativi, compresi quelli risultanti da vizi o malfunzionamenti dei sistemi informatici o di telecomunicazione. I sistemi e le metodologie di gestione del rischio operativo sono progettati per garantire che tali rischi connessi alle proprie attività siano tenuti adeguatamente sotto controllo. Qualunque inconveniente o difetto di tali sistemi potrebbe incidere negativamente sulla posizione finanziaria e sui risultati operativi dell'Emittente.

#### **Rischio di liquidità dell'Emittente**

Si definisce rischio di liquidità, il rischio che la Banca non riesca a far fronte ai propri impegni di pagamento quando essi giungono a scadenza, sia per incapacità di reperire fondi sul mercato (funding liquidity risk), sia per difficoltà a smobilizzare propri attivi (market liquidity risk).

Normalmente, la Banca è in grado di fronteggiare le proprie uscite di cassa mediante i flussi in entrata, le attività

prontamente liquidabili e la propria capacità di ottenere credito, ma in termini generali la liquidità dell'Emittente potrebbe essere danneggiata da temporanea impossibilità di accedere ai mercati dei capitali attraverso emissioni di titoli di debito (garantiti o non), dall'incapacità di ricevere fondi da controparti esterne o del Gruppo, dall'incapacità di vendere determinate attività o riscattare i propri investimenti, nonché da imprevisti flussi di cassa in uscita o dall'obbligo di prestare maggiori garanzie. Questa situazione potrebbe insorgere a causa di circostanze indipendenti dal controllo dell'Emittente, come una generale turbativa di mercato o un problema operativo che colpisca l'Emittente o terze parti, o anche dalla percezione tra i partecipanti al mercato che l'Emittente o altri partecipanti del mercato stiano avendo un maggiore rischio di liquidità. La crisi di liquidità e la perdita di fiducia nelle istituzioni finanziarie può aumentare i costi di finanziamento dell'Emittente e limitare il suo accesso ad alcune delle sue tradizionali fonti di liquidità. Sono esempi di manifestazione del rischio di liquidità il fallimento di un importante partecipante del mercato, o addirittura timori di un inadempimento da parte dello stesso, che potrebbero causare ingenti problemi di liquidità, perdite o inadempimenti da parte degli altri istituti bancari, i quali a loro volta potrebbero influenzare negativamente l'Emittente. Oppure, una diminuzione del merito di credito dei terzi di cui l'Emittente detiene titoli od obbligazioni, che potrebbe comportare perdite e/o influenzare negativamente la capacità dell'Emittente di vincolare nuovamente o utilizzare in modo diverso tali titoli od obbligazioni a fini di liquidità.

**Rischio connesso ai procedimenti giudiziari in corso e agli interventi delle Autorità di Vigilanza**

Il rischio derivante da procedimenti giudiziari consiste nella possibilità per il Gruppo UBI Banca di dover sostenere degli esborsi, in caso di esito sfavorevole degli stessi. Tipicamente, le controversie giudiziarie sono relative ad azioni di nullità, annullamento, inefficacia o risarcimento danni connesse ad operazioni afferenti all'ordinaria attività bancaria e finanziaria svolta dal Gruppo UBI Banca.

Le Società del Gruppo UBI Banca sono coinvolte in una pluralità di procedimenti legali originati dall'ordinario svolgimento della propria attività.

A fronte delle richieste ricevute, le società hanno ritenuto di appostare congrui accantonamenti a bilancio in base alla ricostruzione degli importi potenzialmente a rischio, alla valutazione della rischiosità effettuata in funzione del grado di "probabilità" e/o "possibilità" così come definiti dai Principi Contabili-IAS 37 e tenendo conto della più consolidata giurisprudenza in merito. Pertanto, per quanto non sia possibile prevederne con certezza l'esito finale, si ritiene che l'eventuale risultato sfavorevole di detti procedimenti non possa ragionevolmente avere, sia singolarmente che complessivamente, un effetto negativo rilevante sulla situazione finanziaria ed economica del Gruppo UBI Banca.

A fronte dei propri contenziosi, nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2015, il Gruppo UBI Banca evidenzia passività potenziali pari a 722,365 milioni di Euro, un fondo per controversie legali pari a 84,7 milioni di Euro ed un accantonamento relativo al contenzioso tributario pari a 1,2 milioni di Euro inclusi nel Fondo per rischi e oneri.

Inoltre il Gruppo UBI Banca è stato oggetto di indagini da parte di Banca d'Italia e di Consob. Parte di questi interventi si è chiusa senza rilievi o sanzioni, evidenziando talvolta aree di possibile miglioramento con piani di intervento tuttora in corso.

Si segnala inoltre che:

a) in data 4 settembre 2015, Banca d'Italia ha disposto l'avvio di accertamenti sul Gruppo UBI Banca sul rispetto della normativa in materia di trasparenza delle operazioni e correttezza delle relazioni con la clientela nell'ambito dell'operatività assoggettata alla disciplina del Testo Unico Bancario e di contrasto del riciclaggio. Le attività valutative del nucleo ispettivo – condotte anche presso singole succursali delle Banche del Gruppo – si sono concluse il 23 dicembre 2015.

In data 22 marzo 2016 Banca d'Italia ha comunicato alla Banca gli esiti di detti accertamenti che si sono conclusi con un giudizio parzialmente sfavorevole a motivo della contenuta ampiezza e scarsa incisività dell'azione di governo, gestione e controllo dei rischi di non conformità.

In particolare, con riguardo ai profili di trasparenza e correttezza nelle relazioni con la clientela nell'ambito dell'operatività assoggettata alla disciplina del Testo Unico Bancario sono state rilevate debolezze negli assetti interni, nei processi operativi e nei controlli, non sempre in grado di garantire il contenimento dell'esposizione ad aree di natura legale e reputazionale.

Inoltre sono emerse carenze nel governo dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e anomalie in materia di adeguata verifica e di alimentazione dell'Archivio Unico Informatico. In relazione alle suddette carenze è stata avviata nei confronti della Capogruppo, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs 231/2007 una procedura sanzionatoria amministrativa per carenze nell'organizzazione e nei controlli di settore, nelle modalità di tenuta dell'Archivio Unico Informatico e in materia di adeguata verifica.

In tema di trasparenza il Gruppo già in corso di ispezione ha avviato un autonomo processo di revisione interna di alcune fattispecie – la remunerazione di affidamenti e sconfinamenti nonché le carte di credito revolving – in relazione alle quali, dopo opportuni approfondimenti, sono state sviluppate ipotesi di ricalcolo a fini restitutori, di importo comunque contenuto.

Sono attualmente in corso di approntamento da parte della Banca le inerenti controdeduzioni alle contestazioni ricevute;

b) a far data dal 26 febbraio 2016 la Banca Centrale Europea ha disposto accertamenti ispettivi mirati nei confronti della Capogruppo UBI Banca S.p.A. in tema di *Business Model & Profitability*;

c) in data 27 gennaio 2016 Consob ha convocato presso la propria sede, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. a), del Testo Unico della Finanza (D. Lgs. 58/1998), il Direttore Generale, il Presidente del Collegio Sindacale ed il Responsabile della Funzione di Compliance di IW Bank al fine di acquisire informazioni sul modello di business della Società IW Bank con particolare riferimento alle procedure di valutazione dell'adeguatezza e appropriatezza adottate da IW Bank. Inoltre IW Bank il 23 novembre 2015 è stata destinataria di una richiesta di dati e notizie ai sensi dell'art. 8, comma 1, del TUF in esito ad un'indagine della Consob sull'operatività in derivati. IW Bank ha comunicato alla Consob il 23 dicembre 2015 la risposta sui derivati ed il 14 marzo 2016 un documento in esito al summenzionato incontro del 27 gennaio 2016. Entrambi i documenti sono in corso di valutazione da parte della Consob;

d) il 3 dicembre 2015 è stato notificato ad alcuni consiglieri ed ex consiglieri e dirigenti ed ex dirigenti di IW Bank un

		<p>“decreto di perquisizione locale e sequestro” contenente anche un “avviso di garanzia” in qualità di persone sottoposte ad indagini ai sensi degli artt. 369 e 369 bis C.P.P., emesso nei loro confronti dalla Procura di Milano. I reati dei quali viene supposta l’infrazione e quindi contestati sono l’associazione a delinquere ex art. 416 C.P., il riciclaggio e il concorso in riciclaggio ex artt. 110 e 648 bis C.P., l’autoriciclaggio e il concorso in autoriciclaggio ex artt. 110 e 648.1 ter C.P. nonché il reato penale tributario (e relativo concorso ai sensi dell’art.110 C.P.) di “sottrazione fraudolenta dei beni al pagamento delle imposte” ex art. 11 D.Lgs. 74/2000. È infine anche contestata la supposta violazione degli obblighi, sanzionati penalmente, di adeguata verifica ex art. 55 D.Lgs. 231/2007. Al momento non sono noti sviluppi circa le indagini in corso.</p> <p>Nel corso dell’Assemblea Ordinaria del 2 aprile 2016 è stato segnalato che il Consiglio di Sorveglianza ed il Comitato per il Controllo Interno di UBI Banca hanno proceduto, dopo la chiusura dell’esercizio - anche tenuto conto di articoli di stampa – alla disamina di questioni attinenti la posizione dell’allora Presidente del Consiglio di Gestione Franco Polotti, in particolare dei rapporti intrattenuti con il Gruppo da una società dal medesimo partecipata. Pur in presenza di violazioni formali, sulla base delle verifiche effettuate e delle informazioni disponibili, si è concluso per l’insussistenza di profili di illiceità, come pure di pregiudizi economici per la Banca. Non sono emersi profili di carenze o insufficienze nelle procedure e nei presidi di controllo della Banca stessa.</p> <p>In merito a tale circostanza il Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca in data 13 aprile 2016 ha trasmesso alla Consob una segnalazione di irregolarità ai sensi dell’art. 149, comma 3, del TUF in ordine alla quale la Consob sta effettuando i dovuti approfondimenti per i profili di competenza. Analoga informativa è stata inviata alla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 52, comma 1, del Testo Unico Bancario.</p>
<p><b>D.3</b></p>	<p>Informazioni fondamentali sui principali rischi che sono specifici per gli strumenti finanziari</p>	<p><b><u>FATTORI DI RISCHIO</u></b></p> <p><b><u>Avvertenza</u></b></p> <p>Le Obbligazioni emesse nell’ambito del Programma possono essere caratterizzate da una complessità anche elevata. È quindi necessario che l’investitore concluda un’operazione avente ad oggetto tali Obbligazioni solo dopo avere pienamente compreso la loro natura ed il grado di esposizione al rischio che le stesse comportano, sia tramite la lettura del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive sia avvalendosi dell’assistenza fornita dall’intermediario, tenuto anche conto della Comunicazione Consob n. 0097996 del 22 dicembre 2014 sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti retail.</p> <p>Prima di effettuare una qualsiasi operazione avente ad oggetto le Obbligazioni, l’investitore e l’intermediario devono verificare se l’investimento è appropriato per l’investitore, con particolare riferimento a conoscenza ed esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest’ultimo. Inoltre, nel contesto della prestazione di un servizio di consulenza o di gestione di portafogli, l’intermediario sarà tenuto anche a valutare se l’investimento è adeguato per l’investitore avendo riguardo (in aggiunta ad una valutazione dei profili di conoscenza ed esperienza) alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento del medesimo.</p> <p><b><u>Rischio connesso all’utilizzo del “bail in”</u></b></p> <p>In data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. “<i>resolution Authorities</i>”, di seguito le “<b>Autorità</b>”) possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell’ente, riducendo al minimo l’impatto del dissesto sull’economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.</p> <p>I suddetti decreti attuativi sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta unicamente eccezione per le disposizioni relative allo strumento del “<i>bail-in</i>”, come di seguito descritto, per le quali è stata prevista l’applicazione a partire dal 1° gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni in materia di <i>bail-in</i> potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data.</p> <p>Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il summenzionato strumento del “<i>bail-in</i>” ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni. Pertanto, con l’applicazione del “<i>bail-in</i>”, gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell’Emittente.</p> <p>Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle obbligazioni, l’importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.</p> <p>Nell’applicazione dello strumento del “<i>bail in</i>”, le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia:</p> <p>1) innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l’ordine indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. <i>Common equity Tier 1</i>);</li> <li>-degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. <i>Additional Tier 1 Instruments</i>);</li> <li>-degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. <i>Tier 2 Instruments</i>) ivi incluse le obbligazioni subordinate;</li> <li>-dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;</li> <li>-delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (<i>senior</i>);</li> </ul> <p>2) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l’ordine indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. <i>Additional Tier 1 Instruments</i>);</li> <li>-degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. <i>Tier 2 Instruments</i>) ivi incluse le obbligazioni subordinate;</li> <li>-dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;</li> <li>-delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (<i>senior</i>).</li> </ul> <p>Nell’ambito delle “restanti passività”, il <i>bail-in</i> riguarderà prima le obbligazioni <i>senior</i> e poi i depositi (per la parte</p>

eccedente l'importo di €100.000) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese, i medesimi depositi di cui sopra effettuati presso succursali extracomunitarie dell'Emittente nonché, successivamente al 1° gennaio 2019, tutti gli altri depositi presso la Banca sempre per la parte eccedente l'importo di €100.000.

Non rientrano, invece, nelle "restanti passività" e restano pertanto escluse dall'ambito di applicazione del "bail-in" alcune categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a €100.000 (c.d. "depositi protetti") e le passività garantite definite dall'art. 1 del citato D. Lgs. N. 180 del 16 novembre 2015 come "passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto" comprendenti, ai sensi dell'art. 49 del citato D. Lgs. N. 180, anche le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7 bis L. n. 130/99.

Lo strumento sopra descritto del "bail-in" potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali:

(i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;

(ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;

(iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell'attività.

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.

Rischio di credito per il sottoscrittore

Sottoscrivendo o acquistando le Obbligazioni oggetto del presente Prospetto di Base, l'investitore diviene finanziatore dell'Emittente e titolare di un credito nei confronti dello stesso per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale. L'investitore è dunque esposto al rischio che l'Emittente divenga insolvente o comunque non sia in grado di adempiere a tali obblighi di pagamento nonché al rischio che l'Emittente versi in dissesto o sia a rischio di dissesto.

Rischio connesso all'assenza di garanzie relative alle Obbligazioni

Per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi risponde unicamente l'Emittente con il suo patrimonio. Le Obbligazioni non beneficiano di alcuna garanzia reale o di garanzie personali da parte di soggetti terzi e non sono assistite dalla garanzia del fondo interbancario di tutela dei depositi.

Rischi relativi alla vendita delle Obbligazioni prima della scadenza

Nel caso in cui l'investitore volesse vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale, il prezzo di vendita sarà influenzato da diversi elementi tra cui:

- variazione dei tassi di interesse di mercato ("Rischio di tasso di mercato");
- caratteristiche del mercato in cui le Obbligazioni verranno negoziate ("Rischio di liquidità");
- variazione del merito di credito dell'Emittente ("Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente");
- eventuale presenza di costi/commissioni connessi all'investimento ("Rischio connesso alla presenza di costi/commissioni inclusi nel prezzo di emissione" e "Rischio connesso alla presenza di costi/commissioni in aggiunta al prezzo di emissione");

Tali elementi potranno determinare in ogni caso una riduzione anche significativa del prezzo di mercato delle Obbligazioni anche al di sotto del loro prezzo di offerta. Questo significa che nel caso in cui l'investitore vendesse le Obbligazioni prima della scadenza potrebbe anche subire una rilevante perdita in conto capitale.

I rischi relativi ai suddetti fattori sono di seguito descritti in maggior dettaglio.

Rischio di tasso di mercato

In caso di vendita prima della scadenza, l'investitore è esposto al cosiddetto "rischio di tasso", in quanto in caso di aumento dei tassi di mercato si verificherà una diminuzione del prezzo delle Obbligazioni. L'impatto delle variazioni dei tassi di interesse di mercato sul prezzo è tanto più accentuato, a parità di condizioni, quanto più lunga è la vita residua del titolo (per tale intendendosi il periodo di tempo che deve trascorrere prima del suo naturale rimborso).

Per le Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo (per quanto riguarda le Cedole Variabili Indicizzate), il rischio di tasso di mercato è rappresentato da eventuali variazioni in aumento dei livelli dei tassi di interesse che riducono il prezzo di mercato dei Titoli durante il periodo in cui il tasso cedolare è fissato a seguito della rilevazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo. Variazioni dei tassi di interesse sui mercati finanziari e relative all'andamento dell'Indice dei Prezzi al Consumo potrebbero determinare temporanei disallineamenti del valore della cedola in corso di godimento rispetto ai livelli dei tassi di riferimento espressi dai mercati finanziari e, conseguentemente, determinare variazioni sul prezzo dei Titoli.

L'investitore è esposto anche al rischio di aumento dei tassi di mercato rispetto al tasso delle Cedole Fisse, Cedole Fisse Crescenti o Cedole Fisse Decrescenti indicato nelle Condizioni Definitive. Si rileva infine che, in presenza di un Tasso Minimo e/o di un Tasso Massimo, si potrebbero avere delle modifiche rispetto a quanto è rappresentato nel presente paragrafo. Per maggiori dettagli sul Tasso Massimo si rinvia al successivo "Rischio correlato alla presenza di un Tasso Massimo delle Cedole Variabili Indicizzate".

Rischio di liquidità

È il rischio rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per un investitore di vendere prontamente le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale ad un prezzo in linea con il mercato, che potrebbe anche essere inferiore al prezzo di emissione delle Obbligazioni.

Borsa Italiana S.p.A., con provvedimento n. LOL-001546 in data 11 marzo 2013, ha rilasciato il giudizio di ammissibilità ai fini dell'ammissione alla quotazione delle Obbligazioni.

[L'Emittente richiederà l'ammissione alla quotazione delle Obbligazioni sul Mercato Telematico delle Obbligazioni ("MOT"). /

Le Obbligazioni saranno ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione (MTF). /

Le Obbligazioni saranno negoziate per il tramite di internalizzatori sistematici. /

	<p>Le Obbligazioni saranno negoziate dai Soggetti Incaricati del Collocamento [ovvero dall'Emittente medesimo] in contropartita diretta nell'ambito del servizio di negoziazione per conto proprio ai sensi dell'art. 1, comma 5, lettera a) del D.Lgs. 58/1998 (TUF). I Soggetti Incaricati del Collocamento [e l'Emittente] non si impegnano al riacquisto delle Obbligazioni. Pertanto in tali casi sussiste il rischio che l'investitore possa trovarsi nell'impossibilità di rivendere le Obbligazioni prima della scadenza naturale.]</p> <p><u>Rischio connesso all'attività di acquisto delle Obbligazioni sul mercato secondario da parte dei soggetti che sostengono la liquidità delle Obbligazioni</u></p> <p>Nei casi in cui in relazione ad un Prestito Obbligazionario siano stipulati accordi per il sostegno della liquidità, l'Emittente provvederà (i) a dare evidenza di nome e indirizzo dei soggetti che si sono assunti il fermo impegno di agire quali intermediari nelle operazioni sul mercato secondario, fornendo liquidità attraverso il margine tra i prezzi di domanda e di offerta; e (ii) a descrivere le condizioni principali del loro impegno nelle relative Condizioni Definitive.</p> <p>Le attività di sostegno della liquidità possono dar luogo a fattori di rischio specifici, che si evidenziano di seguito:</p> <p><i>Rischio connesso alla possibilità che il prezzo delle Obbligazioni sul mercato secondario venga influenzato in maniera prevalente dall'attività dei price maker</i></p> <p>In virtù dei contratti relativi all'attività di riacquisto eventualmente stipulati dall'Emittente, il prezzo di acquisto a condizioni predeterminate sul mercato secondario (il "<b>Prezzo di Acquisto</b>") potrebbe risultare superiore al prezzo che si sarebbe determinato in modo indipendente sul mercato in assenza dei citati contratti (il "<b>Prezzo di Mercato</b>"). Le Condizioni Definitive riporteranno le specifiche informazioni concernenti gli eventuali contratti relativi all'attività di riacquisto ed ai meccanismi ivi previsti.]</p> <p><i>Rischio connesso ai limiti quantitativi e/o temporali relativi agli acquisti dei soggetti che sostengono la liquidità delle Obbligazioni</i></p> <p>Gli accordi di riacquisto stipulati dall'Emittente con i soggetti che sostengono la liquidità delle Obbligazioni prevedano limiti quantitativi e/o temporali alle attività di riacquisto sul mercato secondario, una volta raggiunti tali limiti quantitativi e/o temporali (ma fatti salvi i casi in cui il quantitativo massimo di Obbligazioni acquistabile possa essere ricostituito tramite operazioni di vendita (refreshing)), il Prezzo di Mercato rifletterà appunto le condizioni di mercato e potrebbe risultare inferiore, anche in misura significativa, rispetto al Prezzo di Acquisto che sarebbe determinato dallo spread di credito dell'Emittente in costanza di tali accordi di riacquisto.</p> <p><i>Rischio connesso alla circostanza che gli acquisti dei soggetti che sostengono la liquidità delle Obbligazioni siano sottoposti a condizioni</i></p> <p>Gli accordi di riacquisto stipulati dall'Emittente con i soggetti che sostengono la liquidità delle Obbligazioni sono sottoposti alle seguenti condizioni: [•]; ove tali condizioni effettivamente si realizzino, il Prezzo di Mercato potrà essere determinato con modalità differenti rispetto a quelle previste dagli accordi di riacquisto, e potrebbe quindi risultare inferiore rispetto al Prezzo di Acquisto che sarebbe determinato sulla base di tali accordi di riacquisto.</p> <p><i>Rischio connesso alla possibilità che l'attività di riacquisto delle Obbligazioni sul mercato secondario venga interrotta o sospesa</i></p> <p>Gli accordi di riacquisto stipulati dall'Emittente con i soggetti che sostengono la liquidità delle Obbligazioni prevedano che l'attività di questi ultimi potrà essere sospesa o definitivamente interrotta, e tali sospensioni o interruzioni effettivamente si realizzino, il Prezzo di Mercato sarà determinato con modalità differenti rispetto a quelle previste dagli accordi di riacquisto, e potrebbe quindi risultare inferiore rispetto al Prezzo di Acquisto che sarebbe determinato sulla base di tali accordi di riacquisto.</p> <p><i>Rischio connesso alla revoca o alla sostituzione dei soggetti che sostengono la liquidità delle Obbligazioni</i></p> <p>Gli accordi di riacquisto stipulati dall'Emittente con i soggetti che sostengono la liquidità delle Obbligazioni prevedano che questi ultimi potranno essere revocati ovvero sostituiti con altri soggetti che sostengano la liquidità delle Obbligazioni, e tali circostanze effettivamente si realizzino, il Prezzo di Mercato, successivamente alla revoca o in costanza di sostituzione, sarà determinato con modalità differenti rispetto a quelle previste dagli accordi di riacquisto e potrebbe quindi risultare inferiore al Prezzo di Acquisto che sarebbe determinato sulla base di tali accordi di riacquisto.]</p> <p><u>Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente</u></p> <p>Le Obbligazioni potranno deprezzarsi in caso di peggioramento della situazione finanziaria dell'Emittente, ovvero in caso di deterioramento del merito creditizio dello stesso anche espresso da (o dall'aspettativa di) un peggioramento del giudizio di rating relativo all'Emittente.</p> <p>Tuttavia, qualora l'Emittente non richieda l'ammissione alla quotazione sul MOT e le Obbligazioni fossero negoziate nell'ambito del servizio di negoziazione per conto proprio, tale rischio risulterebbe azzerato in quanto sono riacquistate a prezzi calcolati utilizzando lo Spread applicato in fase di emissione.</p> <p>Non si può infine escludere che i prezzi delle Obbligazioni sul mercato secondario possano essere influenzati, tra l'altro, da un diverso apprezzamento del rischio emittente.</p> <p><u>Rischio connesso alla presenza di costi/commissioni inclusi nel prezzo di emissione</u></p> <p>Il prezzo di emissione potrà includere commissioni e/o costi. Al riguardo si segnala che la presenza di tali commissioni e/o costi può comportare un rendimento a scadenza inferiore rispetto a quello offerto da titoli simili (in termini di caratteristiche del titolo e profilo di rischio) privi di tali costi e/o commissioni. Inoltre, si evidenzia che le commissioni e/o i costi inclusi nel prezzo di emissione non partecipano alla determinazione del prezzo delle Obbligazioni in caso di successiva negoziazione. Pertanto, qualora l'investitore vendesse le Obbligazioni sul mercato secondario (anche nel periodo immediatamente successivo alla data di emissione), il prezzo di vendita potrà essere scontato delle commissioni/costi incorporati nel prezzo di emissione.</p> <p><u>Rischio connesso alla presenza di costi/commissioni in aggiunta al prezzo di emissione</u></p> <p>In relazione alle singole offerte, potranno essere previsti, a carico del sottoscrittore, costi/commissioni in aggiunta al prezzo di emissione. L'importo di tali costi/commissioni incide – riducendolo – sul rendimento delle Obbligazioni calcolato sulla base del prezzo di emissione. Al riguardo si precisa che il rendimento effettivo annuo netto, viene determinato sulla base del prezzo di acquisto/sottoscrizione e pertanto tiene conto della presenza di eventuali</p>
--	--

costi/commissioni in aggiunta al prezzo di emissione.

Rischio di scostamento del rendimento delle Obbligazioni rispetto al rendimento di un titolo di Stato  
 Il rendimento effettivo su base annua delle Obbligazioni in regime di capitalizzazione composta, al lordo e al netto dell'effetto fiscale, potrebbe anche risultare inferiore rispetto al rendimento effettivo su base annua di un titolo di Stato di durata residua similare.

Rischi relativi ai conflitti di interesse  
*Coincidenza dell'Emittente con il Soggetto Incaricato del Collocamento e con il Responsabile del Collocamento*  
*Coincidenza delle società del gruppo dell'Emittente con il Soggetto Incaricato del Collocamento*  
*Negoziare dei titoli in conto proprio dall'Emittente*  
*Negoziare dei titoli in conto proprio da società del gruppo*  
*Legame tra l'Emittente e le controparti nelle operazioni di copertura*  
*Coincidenza dell'Emittente con l'Agente per il Calcolo*

[Rischio dovuto all'assenza di rating degli strumenti finanziari]  
 L'Emittente non ha richiesto alcun giudizio di rating per le Obbligazioni. Ciò costituisce un fattore di rischio in quanto non vi è disponibilità immediata di un indicatore sintetico rappresentativo della rischiosità degli strumenti finanziari.  
 L'assenza di rating delle Obbligazioni non è di per sé indicativa della rischiosità degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta medesima.]

Rischio relativo alla revoca dell'offerta  
 Qualora successivamente alla pubblicazione delle Condizioni Definitive e prima della data di inizio del periodo di offerta dovessero verificarsi delle circostanze straordinarie, gli eventi negativi o gli accadimenti di rilievo, così come previsti nella prassi internazionale, ovvero eventi negativi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale, reddituale dell'Emittente e/o del Gruppo UBI Banca nonché per motivi di opportunità (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo condizioni sfavorevoli di mercato o il venir meno della convenienza dell'offerta) che siano tali, secondo il ragionevole giudizio dell'Emittente, da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o la convenienza dell'offerta, l'Emittente si riserva la facoltà di revocare e non dare inizio all'offerta medesima e la stessa dovrà ritenersi annullata.  
 Anche qualora, nel corso del periodo di offerta delle Obbligazioni e prima della Data di Emissione si verificassero le circostanze straordinarie, gli eventi negativi o gli accadimenti di rilievo, così come previsti nella prassi internazionale, ovvero eventi negativi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale, reddituale dell'Emittente e/o del Gruppo UBI Banca nonché per motivi di opportunità (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, condizioni sfavorevoli di mercato o il venir meno della convenienza dell' Offerta), che siano tali, secondo il ragionevole giudizio dell'Emittente, da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o la convenienza dell'offerta, l'Emittente si riserva la facoltà di revocare l'Offerta in tutto o in parte.  
 In tal caso tutte le domande di adesione saranno da ritenersi nulle e inefficaci e le parti saranno libere da ogni obbligo reciproco. Le somme di importo pari al controvalore delle Obbligazioni versate dall'investitore, saranno da questi prontamente rimesse a disposizione dell'investitore senza la corresponsione di interessi.

Rischio di cambiamento del regime fiscale applicabile alle Obbligazioni  
 I redditi derivanti dalle Obbligazioni sono soggetti al regime fiscale vigente di volta in volta. Non vi è certezza, infatti che il regime fiscale applicabile alla data di approvazione del presente Prospetto di Base o alla data di pubblicazione delle Condizioni Definitive rimanga invariato durante la vita delle Obbligazioni. Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, che si applicano ai pagamenti effettuati in relazione alle Obbligazioni, sono ad esclusivo carico dell'investitore. L'investitore potrebbe subire un danno da un eventuale inasprimento del regime fiscale causato da un aumento delle imposte attualmente in essere o dall'introduzione di nuove imposte, che andrebbero a diminuire il rendimento effettivo netto delle Obbligazioni.

Rischio connesso alla natura strutturata delle Obbligazioni  
 L'investitore deve tener presente che l'Obbligazione presenta, oltre alla componente obbligazionaria, una componente derivativa.  
 La componente derivativa implicita nel Titolo è costituita da un'opzione di tipo call europeo sull'Indice dei Prezzi al Consumo implicitamente acquistata dal sottoscrittore.  
 [Qualora sia previsto un Tasso Minimo Sulla variazione percentuale di tale indice è implicitamente acquistata dal sottoscrittore un'opzione di tipo put europeo.]  
 [Qualora sia previsto un Tasso Massimo Sulla variazione percentuale di tale indice è implicitamente venduta dal sottoscrittore un'opzione di tipo call europeo.]  
 [Qualora sia previsto un Tasso Minimo e un Tasso Massimo Sulla variazione percentuale di tale indice è implicitamente acquistata dal sottoscrittore un'opzione di tipo put europeo e implicitamente venduta dal sottoscrittore un'opzione di tipo call europeo.]

Rischio di indicizzazione  
 Poiché il rendimento delle Obbligazioni dipende, in tutto o in parte, dall'andamento dell'Indice dei Prezzi al Consumo, ad un eventuale andamento decrescente del valore dell'Indice dei Prezzi al Consumo anche il rendimento dei Titoli sarà proporzionalmente decrescente. In nessun caso comunque il tasso delle cedole potrà essere inferiore a zero. E' inoltre previsto un rendimento minimo conseguente agli interessi corrisposti nel Periodo con Interessi a Tasso Fisso.

[Rischio correlato alla presenza di uno Spread negativo]  
 Le Obbligazioni danno diritto al pagamento di Cedole Variabili Indicizzate il cui ammontare è determinato in ragione dell'andamento dell'Indice dei Prezzi al Consumo diminuito di uno Spread.  
 In tal caso (c.d. Spread negativo), gli interessi corrisposti dai Titoli saranno inferiori a quelli corrisposti da Titoli similari con Spread positivo o nullo. In particolare, in dipendenza del valore assunto dall'Indice dei Prezzi al Consumo e dallo Spread, il tasso delle Cedole Variabili Indicizzate potrebbe anche risultare pari a zero, quando il valore assunto dalla variazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo sia pari o inferiore al valore dello Spread da sottrarre. In nessun caso, comunque, il tasso degli interessi potrà essere inferiore a zero.]

	<p><u><b>Rischio relativo alla presenza di un Tasso Massimo</b></u> Poiché è prevista l'applicazione di un Tasso Massimo per le Cedole Variabili Indicizzate, il tasso di interesse relativo alla corrispondente cedola non potrà in nessun caso essere superiore a tale valore percentuale massimo, anche in ipotesi di andamento particolarmente positivo dell'Indice dei Prezzi al Consumo; pertanto, in tali casi, il rendimento delle Obbligazioni, negativamente influenzato dalla presenza di un Tasso Massimo, non potrà mai essere superiore a tale valore. Conseguentemente, l'investitore non beneficerà interamente dell'eventuale andamento favorevole dell'Indice dei Prezzi al Consumo ed eventuali andamenti favorevoli oltre il Tasso Massimo sarebbero comunque ininfluenti ai fini della determinazione della cedola.]</p> <p><u><b>Rischio correlato alla presenza di un Fattore di Partecipazione inferiore al 100%</b></u> La formula per il calcolo delle Cedole Variabili Indicizzate prevede che l'investitore partecipi all'apprezzamento dell'Indice dei Prezzi al Consumo in ragione di un Fattore di Partecipazione inferiore a 100%. Ciò comporta che le relative Cedole Variabili Indicizzate saranno calcolate sulla base di una frazione dell'apprezzamento dell'Indice dei Prezzi al Consumo e quindi l'investitore non potrà beneficiare per intero di tale apprezzamento. Il mancato beneficio per l'investitore sarà tanto maggiore quanto minore, rispetto alla percentuale del 100%, è il Fattore di Partecipazione.]</p> <p><u><b>Rischio di eventi di turbativa riguardanti l'Indice dei Prezzi al Consumo</b></u> Nell'ipotesi di non disponibilità dell'Indice dei Prezzi al Consumo a cui sono indicizzati gli interessi ad una data di rilevazione, l'Agente di Calcolo fisserà un valore sostitutivo dell'Indice dei Prezzi al Consumo; ciò potrebbe influire negativamente sul rendimento del titolo.</p> <p><u><b>Rischio connesso all'assenza di informazioni successive all'emissione</b></u> L'Emittente non fornirà, successivamente all'emissione delle Obbligazioni, alcuna informazione relativamente all'andamento del valore di mercato dei titoli e, in relazione alle Cedole Variabili Indicizzate, all'andamento dell'Indice dei Prezzi al Consumo.</p>
--	---

### Sezione E – Offerta

<b>E.2b</b>	Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi	Le Obbligazioni saranno emesse nell'ambito dell'ordinaria attività di raccolta da parte dell'Emittente. L'ammontare ricavato dalle Obbligazioni sarà destinato all'esercizio dell'attività bancaria dell'Emittente.
<b>E.3</b>	Descrizione dei termini e delle condizioni dell'offerta	<p><u><b>Periodo di Offerta</b></u> Periodo di Offerta: [•]. L'Emittente potrà estenderne la durata o disporre la chiusura anticipata. [se non prevista offerta fuori sede né mediante tecniche di comunicazione a distanza Non è prevista l'offerta delle Obbligazioni fuori sede oppure mediante utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.] [in caso di offerta fuori sede E' previsto collocamento fuori sede. La data ultima in cui è possibile aderire all'offerta è [•], salvo chiusura anticipata.] [in caso di offerta mediante utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza E' prevista l'offerta delle Obbligazioni mediante utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza [con raccolta delle adesioni tramite [il sito internet dell'Emittente] [e/o] [il sito internet dei Soggetti Incaricati del Collocamento] [e/o] [mediante registrazione telefonica]. La data ultima in cui è possibile aderire all'offerta tramite l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza è [•], salvo chiusura anticipata.]</p> <p><u><b>Prezzo di offerta</b></u> Le Obbligazioni saranno emesse alla pari, cioè ad un prezzo di emissione pari al Valore Nominale pari a [•]. Per le sottoscrizioni effettuate successivamente alla Data di Godimento, il prezzo di emissione dovrà essere maggiorato degli interessi maturati tra la Data di Godimento e la successiva data di sottoscrizione del Prestito. Il prezzo di offerta sarà pari al [prezzo di emissione] / [prezzo di emissione maggiorato delle spese e delle imposte specificatamente poste a carico del sottoscrittore come specificate al successivo elemento E.7].</p> <p><u><b>Procedura di sottoscrizione dell'offerta</b></u> Ciascuna Obbligazione sarà offerta in sottoscrizione alla clientela dei Soggetti Incaricati del Collocamento. La sottoscrizione sarà effettuata a mezzo apposita scheda di adesione che dovrà essere debitamente sottoscritta dal richiedente o dal suo mandatario speciale. Le richieste di sottoscrizione della clientela saranno soddisfatte integralmente secondo l'ordine cronologico di presentazione, nel limite del quantitativo richiesto e fino ad esaurimento dell'ammontare totale disponibile. Le domande di adesione sono revocabili mediante disposizione scritta da consegnare presso le filiali dei Soggetti Incaricati del Collocamento entro il termine dell'ultimo giorno del Periodo di Offerta, ovvero, in caso di chiusura anticipata, fino alla data di quest'ultima. Decorsi i termini applicabili per la revoca, le adesioni divengono irrevocabili. E' possibile aderire all'offerta [:] [presso la rete di filiali dell'Emittente] [:] [mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza [con raccolta delle adesioni tramite [il sito internet dell'Emittente] [e/o] [mediante registrazione telefonica]] [:] [mediante offerta fuori sede]. [in caso di offerta fuori sede Ai sensi dell'articolo 30, comma 6 del Testo Unico della Finanza l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte dell'investitore. La data ultima in cui sarà possibile aderire all'Offerta mediante contratti conclusi fuori sede è [•].] [in caso di offerta mediante utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza in merito al diritto di recesso previsto nell'ambito della disciplina sulla commercializzazione a distanza dei servizi finanziari dall'articolo 67 – duodecies del D. Lgs. 206/2005 (cd. "Codice del consumo"), potranno essere utilizzate, alternativamente, le seguenti formulazioni (a seconda che l'Emittente riconosca o meno il diritto di recesso):</p>



		<p>[L'Emittente ritiene che, ai sensi dell'articolo 67 – <i>duodecies</i> comma 5 del D. Lgs. 206/2005 (c.d. “Codice del consumo”), non sia previsto il diritto di recesso per i contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza.</p> <p>/</p> <p>L'Emittente riconosce, ai sensi dell'articolo 67 – <i>duodecies</i> comma 5 del D. Lgs. 206/2005 (c.d. “Codice del consumo”), il diritto di recesso. Pertanto, l'efficacia dei contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza sarà sospesa per la durata di 14 (quattordici) giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte del consumatore. La data ultima in cui sarà possibile aderire all'Offerta è il [•]. Il diritto di recesso potrà essere esercitato entro il [•] secondo le seguenti modalità [•].]</p> <p><b><u>Categoria di investitori potenziali</u></b></p> <p>Le Obbligazioni sono destinate alla clientela dei Soggetti Incaricati del Collocamento, fermo restando quanto previsto all'elemento C.5 e al successivo paragrafo “Condizioni alle quali l'offerta è subordinata”.</p> <p>Le Obbligazioni saranno emesse e collocate interamente ed esclusivamente sul mercato italiano, con conseguente esclusione di qualsiasi altro ordinamento giuridico.</p> <p>Qualora, al termine del Periodo di Offerta l'Ammontare Totale non risultasse interamente sottoscritto dalla clientela dei Soggetti Incaricati del Collocamento, l'Emittente si riserva la facoltà di collocare la restante parte delle Obbligazioni, presso controparti qualificate, successivamente alla data di chiusura dell'offerta e prima della data di emissione delle Obbligazioni.</p> <p><b><u>Condizioni alle quali l'offerta è subordinata</u></b></p> <p>Di seguito si riportano le condizioni a cui l'offerta può essere subordinata: [•].</p>
E.4	<p>Descrizione di eventuali interessi che sono significativi per l'emissione / l'offerta compresi interessi confliggenti</p>	<p>I soggetti a vario titolo coinvolti nell'emissione e nel collocamento delle Obbligazioni possono avere, rispetto all'operazione, un interesse autonomo in conflitto con quello dell'investitore.</p> <p>Di seguito vengono descritti i conflitti di interesse connessi con l'emissione delle Obbligazioni:</p> <p><b><u>Coincidenza dell'Emittente con il Soggetto Incaricato del Collocamento e con il Responsabile del Collocamento</u></b></p> <p>L'Emittente potrebbe operare, qualora così indicato nelle Condizioni Definitive in qualità di Soggetto Incaricato del Collocamento e opera come Responsabile del Collocamento delle Obbligazioni; in tal caso, l'Emittente si trova in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in quanto le Obbligazioni collocate sono di propria emissione.</p> <p><b><u>Coincidenza delle società del gruppo dell'Emittente con il Soggetto Incaricato del Collocamento</u></b></p> <p>Società del gruppo dell'Emittente potrebbero operare, qualora così individuati nelle Condizioni Definitive in qualità di Soggetto Incaricato del Collocamento delle Obbligazioni; in tal caso si determina una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in ragione degli interessi di gruppo di cui i suddetti soggetti sono portatori.</p> <p>Il Soggetto Incaricato del Collocamento potrebbe ricevere dall'Emittente la corresponsione di commissioni di collocamento per l'attività svolta e tale situazione determina un ulteriore conflitto di interessi.</p> <p><b><u>Negoziare dei titoli in conto proprio dall'Emittente</u></b></p> <p>Le Obbligazioni potranno essere negoziate in conto proprio dall'Emittente. Tale attività configura una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori che volessero vendere le Obbligazioni prima della loro naturale scadenza.</p> <p><b><u>Negoziare dei titoli in conto proprio da società del gruppo</u></b></p> <p>Le Obbligazioni potranno essere negoziate in conto proprio da società del Gruppo UBI Banca. Tale attività configura una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori che volessero vendere le Obbligazioni prima della loro naturale scadenza.</p> <p><b><u>Legame tra l'Emittente e le controparti nelle operazioni di copertura</u></b></p> <p>L'Emittente potrebbe coprirsi dai rischi relativi all'emissione stipulando contratti di copertura con controparti sia esterne sia interne al Gruppo UBI Banca. Qualora la copertura avvenga con una controparte interna al Gruppo UBI Banca, ciò determina una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.</p> <p><b><u>Coincidenza dell'Emittente con l'Agente per il Calcolo</u></b></p> <p>L'Emittente opera in qualità di Agente per il Calcolo; in tal caso, l'Emittente si trova in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in quanto il calcolo del tasso d'interesse da corrispondere gli investitori sarà effettuato dall'Emittente.</p> <p><b><u>Ulteriori interessi compresi quelli in conflitto significativi per l'emissione/l'offerta con indicazione delle persone interessate e della natura degli interessi</u></b></p>
E.7	<p>Spese stimate addebitate all'investitore dall'Emittente o dall'offerente</p>	<p>[Il prezzo di emissione include [commissioni / costi / commissioni e costi] complessivamente pari a [%] del Valore Nominale, ovvero Euro [•] per ogni [•] Euro di Valore Nominale [così ripartit[i]e]:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- commissioni di collocamento pari a [%] del Valore Nominale, ovvero Euro [•] per ogni [•] Euro di Valore Nominale /</li> <li>- commissioni di sottoscrizione pari a [%] del Valore Nominale, ovvero Euro[•] per ogni [•] Euro di Valore Nominale /</li> <li>- costi pari a [%] del Valore Nominale, ovvero Euro[•] per ogni [•] Euro di Valore Nominale.]</li> </ul> <p>[Il prezzo di emissione non include [commissioni di collocamento] [né] [commissioni di sottoscrizione].]</p> <p>[Il prezzo di emissione non include costi.]</p> <p>[Sono a carico dell'investitore [commissioni, spese o imposte] in aggiunta al prezzo di emissione pari a [%] del Valore Nominale, ovvero Euro [•] per ogni [•] Euro di Valore Nominale]</p> <p>/</p> <p>[Non sono previste commissioni/spese/imposte in aggiunta al prezzo di emissione.]</p> <p>Inoltre, potranno essere previste commissioni/spese connesse alla tenuta e/o all'apertura di un conto corrente e/o di un deposito titoli.</p>

## SEZIONE 4 – FATTORI DI RISCHIO

**FATTORI DI RISCHIO****1. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL'EMITTENTE**

Nel prendere una decisione di investimento, gli investitori sono invitati a valutare gli specifici fattori di rischio relativi all'emittente ed ai settori di attività in cui esso opera come descritti nel capitolo 3. "Fattori di rischio ed informazioni finanziarie selezionate" del Documento di Registrazione.

**2. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI****Avvertenza**

Le Obbligazioni emesse nell'ambito del Programma possono essere caratterizzate da una complessità anche elevata.

È quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali Obbligazioni solo dopo avere pienamente compreso la loro natura ed il grado di esposizione al rischio che le stesse comportano, sia tramite la lettura del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive sia avvalendosi dell'assistenza fornita dall'intermediario, tenuto anche conto della Comunicazione Consob n. 0097996 del 22 dicembre 2014 sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti retail.

Prima di effettuare una qualsiasi operazione avente ad oggetto le Obbligazioni, l'investitore e l'intermediario devono verificare se l'investimento è appropriato per l'investitore, con particolare riferimento a conoscenza ed esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest'ultimo. Inoltre, nel contesto della prestazione di un servizio di consulenza o di gestione di portafogli, l'intermediario sarà tenuto anche a valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore avendo riguardo (in aggiunta ad una valutazione dei profili di conoscenza ed esperienza) alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento del medesimo.

Si invitano gli investitori a leggere attentamente la Nota Informativa ed in particolare il successivo paragrafo 4.1. "Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari offerti al pubblico e/o ammessi alla negoziazione" al fine di avere una chiara rappresentazione delle caratteristiche delle Obbligazioni.

**Rischio connesso all'utilizzo del "bail in"**

In data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. "*resolution Authorities*", di seguito le "**Autorità**") possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

I suddetti decreti attuativi sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta unicamente eccezione per le disposizioni relative allo strumento del "*bail-in*", come di seguito descritto, per le quali è stata prevista l'applicazione a partire dal 1° gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni in materia di *bail-in* potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data.

Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il summenzionato strumento del "*bail-in*" ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni. Pertanto, con l'applicazione del "*bail-in*", gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle obbligazioni, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

Nell'applicazione dello strumento del "bail in", le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia:

1) innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l'ordine indicato:

- degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. *Common equity Tier 1*);
- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (*senior*);

2) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l'ordine indicato:

- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (*senior*).

Nell'ambito delle "restanti passività", il "bail-in" riguarderà prima le obbligazioni *senior* e poi i depositi (per la parte eccedente l'importo di € 100.000) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese, i medesimi depositi di cui sopra effettuati presso succursali extracomunitarie dell'Emittente nonché, successivamente al 1° gennaio 2019, tutti gli altri depositi presso la Banca, sempre per la parte eccedente l'importo di € 100.000 (cfr. al riguardo il paragrafo 4.5. "Ranking delle Obbligazioni" della Sezione 6 – Nota Informativa). Non rientrano, invece, nelle "restanti passività" e restano pertanto escluse dall'ambito di applicazione del "bail-in" alcune categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a € 100.000 (c.d. "depositi protetti") e le "passività garantite" definite dall'art. 1 del citato D. Lgs. N. 180 del 16 novembre 2015 come "passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto", comprendenti, ai sensi dell'art. 49 del citato D. Lgs. N. 180, anche le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7 bis L. n. 130/99.

Lo strumento sopra descritto del "bail-in" potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali:

- (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;
- (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;
- (iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell'attività.

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.

### **Rischio di credito per il sottoscrittore**

Sottoscrivendo o acquistando le Obbligazioni oggetto del presente Prospetto di Base, l'investitore diviene finanziatore dell'Emittente e titolare di un credito nei confronti dello stesso per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale. L'investitore è dunque esposto al rischio che l'Emittente divenga insolvente o comunque non sia in grado di adempiere a tali obblighi di pagamento nonché al rischio che l'Emittente versi in dissesto o sia a rischio di dissesto.

Per un corretto apprezzamento del rischio di credito in relazione all'investimento, si rinvia al Documento di Registrazione dell'Emittente ed in particolare al Capitolo 3. "Fattori di rischio ed informazioni finanziarie selezionate" dello stesso.

### **Rischio connesso all'assenza di garanzie relative alle Obbligazioni**

Per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi risponde unicamente l'Emittente con il suo patrimonio. Le Obbligazioni non beneficiano di alcuna garanzia reale o di garanzie personali da parte di soggetti terzi e non sono assistite dalla garanzia del fondo interbancario di tutela dei depositi.

### **Rischi relativi alla vendita delle Obbligazioni prima della scadenza**

Nel caso in cui l'investitore volesse vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale, il prezzo di vendita sarà influenzato da diversi elementi tra cui:

- variazione dei tassi di interesse di mercato (“Rischio di tasso di mercato”);
- caratteristiche del mercato in cui le Obbligazioni verranno negoziate (“Rischio di liquidità”);
- variazione del merito di credito dell’Emittente (“Rischio di deterioramento del merito di credito dell’Emittente”);
- eventuale presenza di costi/commissioni connessi all’investimento (“Rischio connesso alla presenza di costi/commissioni inclusi nel prezzo di emissione” e “Rischio connesso alla presenza di costi/commissioni in aggiunta al prezzo di emissione”);

Tali elementi potranno determinare in ogni caso una riduzione anche significativa del prezzo di mercato delle Obbligazioni anche al di sotto del loro prezzo di offerta. Questo significa che nel caso in cui l'investitore vendesse le Obbligazioni prima della scadenza potrebbe anche subire una rilevante perdita in conto capitale.

I rischi relativi ai suddetti fattori sono di seguito descritti in maggior dettaglio.

### **Rischio di tasso di mercato**

In caso di vendita prima della scadenza, l'investitore è esposto al cosiddetto “rischio di tasso”, in quanto in caso di aumento dei tassi di mercato si verificherà una diminuzione del prezzo delle Obbligazioni, mentre nel caso contrario le Obbligazioni subiranno un apprezzamento. L'impatto delle variazioni dei tassi di interesse di mercato sul prezzo è tanto più accentuato, a parità di condizioni, quanto più lunga è la vita residua del titolo (per tale intendendosi il periodo di tempo che deve trascorrere prima del suo naturale rimborso).

Per le Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell’Indice dei Prezzi al Consumo (per quanto riguarda le Cedole Variabili Indicizzate), il rischio di tasso di mercato è rappresentato da eventuali variazioni in aumento dei livelli dei tassi di interesse che riducono il prezzo di mercato dei Titoli durante il periodo in cui il tasso cedolare è fissato a seguito della rilevazione dell’Indice dei Prezzi al Consumo. Variazioni dei tassi di interesse sui mercati finanziari e relative all’andamento dell’Indice dei Prezzi al Consumo potrebbero determinare temporanei disallineamenti del valore della cedola in corso di godimento rispetto ai livelli dei tassi di riferimento espressi dai mercati finanziari e, conseguentemente, determinare variazioni sul prezzo dei Titoli.

L'investitore è esposto anche al rischio di aumento dei tassi di mercato rispetto al tasso delle Cedole Fisse, Cedole Fisse Crescenti o Cedole Fisse Decrescenti indicato nelle Condizioni Definitive. Si rileva infine che, in presenza di un Tasso Minimo e/o di un Tasso Massimo, si potrebbero avere delle modifiche rispetto a quanto è rappresentato nel presente paragrafo. Per maggiori dettagli sul Tasso Massimo si rinvia al successivo “Rischio correlato alla presenza di un Tasso Massimo delle Cedole Variabili Indicizzate”.

### **Rischio di liquidità**

È il rischio rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per un investitore di vendere prontamente le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale ad un prezzo in linea con il mercato, che potrebbe anche essere inferiore al prezzo di emissione delle Obbligazioni.

Borsa Italiana S.p.A., con provvedimento n. LOL-001546 in data 11 marzo 2013, ha rilasciato il giudizio di ammissibilità ai fini dell’ammissione alla quotazione delle Obbligazioni.

L’Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive se:

- (i) l’Emittente richiederà l’ammissione alla quotazione delle Obbligazioni sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (“MOT”); ovvero
- (ii) le Obbligazioni saranno ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione (MTF); ovvero
- (iii) per il tramite di internalizzatori sistematici ; ovvero

(iv) le Obbligazioni saranno negoziate dai Soggetti Incaricati del Collocamento ovvero dall'Emittente medesimo in contropartita diretta nell'ambito del servizio di negoziazione per conto proprio ai sensi dell'art. 1, comma 5, lettera a) del D.Lgs. 58/1998 (TUF). I Soggetti Incaricati del Collocamento non si impegnano al riacquisto delle Obbligazioni. Pertanto in tali casi sussiste il rischio che l'investitore possa trovarsi nell'impossibilità di rivendere le Obbligazioni prima della scadenza naturale. Non sono previsti limiti alla quantità delle Obbligazioni su cui i Soggetti Incaricati del Collocamento ovvero l'Emittente possono svolgere attività di negoziazione in conto proprio.

L'ammissione su un mercato regolamentato o su un MTF potrebbe non essere sufficiente a garantire un adeguato livello di liquidità.

Nelle Condizioni Definitive si darà indicazione dell'eventuale soggetto che prevede di sostenere la liquidità delle Obbligazioni negoziate sul MOT esponendo durante le negoziazioni almeno un prezzo di acquisto/vendita e delle condizioni principali del loro impegno.

Infine, si evidenzia come nel corso del periodo di offerta delle Obbligazioni l'Emittente ha la facoltà di procedere in qualsiasi momento alla chiusura anticipata dell'Offerta, anche se non è stato raggiunto l'ammontare totale dell'emissione, sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste di sottoscrizione (dandone comunicazione al pubblico secondo le modalità indicate nella Nota Informativa). Una riduzione dell'ammontare nominale complessivo del Prestito può avere un impatto negativo sulla liquidità delle Obbligazioni che siano quotate su mercati regolamentati/negoziate su [•].

### **Rischio connesso all'attività di acquisto delle Obbligazioni sul mercato secondario da parte dei soggetti che sostengono la liquidità delle Obbligazioni**

Nei casi in cui in relazione ad un Prestito Obbligazionario siano stipulati accordi per il sostegno della liquidità, l'Emittente provvederà (i) a dare evidenza di nome e indirizzo dei soggetti che si sono assunti il fermo impegno di agire quali intermediari nelle operazioni sul mercato secondario, fornendo liquidità attraverso il margine tra i prezzi di domanda e di offerta; e (ii) a descrivere le condizioni principali del loro impegno nelle relative Condizioni Definitive.

Le attività di sostegno della liquidità possono dar luogo a fattori di rischio specifici, che si evidenziano di seguito:

*Rischio connesso alla possibilità che il prezzo delle Obbligazioni sul mercato secondario venga influenzato in maniera prevalente dall'attività dei price maker*

In virtù dei contratti relativi all'attività di riacquisto eventualmente stipulati dall'Emittente, il prezzo di acquisto a condizioni predeterminate sul mercato secondario (il "**Prezzo di Acquisto**") potrebbe risultare superiore al prezzo che si sarebbe determinato in modo indipendente sul mercato in assenza dei citati contratti (il "**Prezzo di Mercato**"). Le Condizioni Definitive riporteranno le specifiche informazioni concernenti gli eventuali contratti relativi all'attività di riacquisto ed ai meccanismi ivi previsti.

*Rischio connesso ai limiti quantitativi e/o temporali relativi agli acquisti dei soggetti che sostengono la liquidità delle Obbligazioni*

Nei casi in cui gli accordi di riacquisto stipulati dall'Emittente con i soggetti che sostengono la liquidità delle Obbligazioni prevedano limiti quantitativi e/o temporali alle attività di riacquisto sul mercato secondario, una volta raggiunti tali limiti quantitativi e/o temporali (ma fatti salvi i casi in cui il quantitativo massimo di Obbligazioni acquistabile possa essere ricostituito tramite operazioni di vendita (refreshing)), il Prezzo di Mercato rifletterà appunto le condizioni di mercato e potrebbe risultare inferiore, anche in misura significativa, rispetto al Prezzo di Acquisto che sarebbe determinato dallo spread di credito dell'Emittente in costanza di tali accordi di riacquisto.

*Rischio connesso alla circostanza che gli acquisti dei soggetti che sostengono la liquidità delle Obbligazioni siano sottoposti a condizioni*

Nei casi in cui gli accordi di riacquisto stipulati dall'Emittente con i soggetti che sostengono la liquidità delle Obbligazioni siano sottoposti a condizioni e tali condizioni effettivamente si realizzino, il Prezzo di Mercato potrà essere determinato con modalità differenti rispetto a quelle previste dagli accordi di riacquisto, e potrebbe quindi risultare inferiore rispetto al Prezzo di Acquisto che sarebbe determinato sulla base di tali accordi di riacquisto.

*Rischio connesso alla possibilità che l'attività di riacquisto delle Obbligazioni sul mercato secondario venga interrotta o sospesa*

Nei casi in cui gli accordi di riacquisto stipulati dall'Emittente con i soggetti che sostengono la liquidità delle Obbligazioni prevedano che l'attività di questi ultimi potrà essere sospesa o definitivamente interrotta, e tali sospensioni o interruzioni effettivamente si realizzino, il Prezzo di Mercato sarà determinato con modalità differenti rispetto a quelle previste dagli accordi di riacquisto, e potrebbe quindi risultare inferiore rispetto al Prezzo di Acquisto che sarebbe determinato sulla base di tali accordi di riacquisto.

*Rischio connesso alla revoca o alla sostituzione dei soggetti che sostengono la liquidità delle Obbligazioni*

Nei casi in cui gli accordi di riacquisto stipulati dall'Emittente con i soggetti che sostengono la liquidità delle Obbligazioni prevedano che questi ultimi potranno essere revocati ovvero sostituiti con altri soggetti che sostengano la liquidità delle Obbligazioni, e tali circostanze effettivamente si realizzino, il Prezzo di Mercato, successivamente alla revoca o in costanza di sostituzione, sarà determinato con modalità differenti rispetto a quelle previste dagli accordi di riacquisto e potrebbe quindi risultare inferiore al Prezzo di Acquisto che sarebbe determinato sulla base di tali accordi di riacquisto.

### **Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente**

Le Obbligazioni potranno deprezzarsi in caso di peggioramento della situazione finanziaria dell'Emittente, ovvero in caso di deterioramento del merito creditizio dello stesso anche espresso da (o dall'aspettativa di) un peggioramento del giudizio di rating relativo all'Emittente.

Tuttavia, qualora l'Emittente non richieda l'ammissione alla quotazione sul MOT e le Obbligazioni fossero negoziate nell'ambito del servizio di negoziazione per conto proprio, tale rischio risulterebbe azzerato in quanto sono riacquistate a prezzi calcolati utilizzando lo Spread applicato in fase di emissione.

Non si può infine escludere che i prezzi delle Obbligazioni sul mercato secondario possano essere influenzati, tra l'altro, da un diverso apprezzamento del rischio emittente.

### **Rischio connesso alla presenza di costi/commissioni inclusi nel prezzo di emissione**

Il prezzo di emissione potrà includere commissioni e/o costi che verranno indicati nelle Condizioni Definitive. Al riguardo si segnala che la presenza di tali commissioni e/o costi può comportare un rendimento a scadenza inferiore rispetto a quello offerto da titoli simili (in termini di caratteristiche del titolo e profilo di rischio) privi di tali costi e/o commissioni. Inoltre, si evidenzia che le commissioni e/o i costi inclusi nel prezzo di emissione non partecipano alla determinazione del prezzo delle Obbligazioni in caso di successiva negoziazione. Pertanto, qualora l'investitore vendesse le Obbligazioni sul mercato secondario (anche nel periodo immediatamente successivo alla data di emissione), il prezzo di vendita potrà essere scontato delle commissioni/costi incorporati nel prezzo di emissione.

### **Rischio connesso alla presenza di costi/commissioni in aggiunta al prezzo di emissione**

In relazione alle singole offerte, potranno essere previsti, a carico del sottoscrittore, costi/commissioni in aggiunta al prezzo di emissione il cui importo sarà indicato nelle Condizioni Definitive. L'importo di tali costi/commissioni incide – riducendolo – sul rendimento delle Obbligazioni calcolato sulla base del prezzo di emissione. Al riguardo si precisa che il rendimento effettivo annuo netto indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun prestito, viene determinato sulla base del prezzo di acquisto/sottoscrizione e pertanto tiene conto della presenza di eventuali costi/commissioni in aggiunta al prezzo di emissione.

### **Rischio di scostamento del rendimento delle Obbligazioni rispetto al rendimento di un titolo di Stato**

Il rendimento effettivo su base annua delle Obbligazioni in regime di capitalizzazione composta, al lordo e al netto dell'effetto fiscale, potrebbe anche risultare inferiore rispetto al rendimento effettivo su base annua di un titolo di Stato di durata residua simile.

### **Rischi relativi ai conflitti di interesse**

I soggetti a vario titolo coinvolti nell'emissione e nel collocamento delle Obbligazioni possono avere, rispetto all'operazione, un interesse autonomo in conflitto con quello dell'investitore.

Di seguito vengono descritti i conflitti di interesse connessi con l'emissione delle Obbligazioni:

#### *Coincidenza dell'Emittente con il Soggetto Incaricato del Collocamento e con il Responsabile del Collocamento*

L'Emittente, potrebbe operare, qualora così indicato nelle Condizioni Definitive in qualità di Soggetto Incaricato del Collocamento e opera come Responsabile del Collocamento delle Obbligazioni; in tal caso, l'Emittente si trova in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in quanto le Obbligazioni collocate sono di propria emissione.

#### *Coincidenza delle società del gruppo dell'Emittente con il Soggetto Incaricato del Collocamento*

Società del gruppo dell'Emittente, potrebbero operare, qualora così individuati nelle Condizioni Definitive in qualità di Soggetto Incaricato del Collocamento delle Obbligazioni; in tal caso si determina una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in ragione degli interessi di gruppo di cui i suddetti soggetti sono portatori.

Il Soggetto Incaricato del Collocamento potrebbe ricevere dall'Emittente la corresponsione di commissioni di collocamento per l'attività svolta e tale situazione determina un ulteriore conflitto di interessi.

#### *Negoziazione dei titoli in conto proprio dall'Emittente*

Le Obbligazioni potranno essere negoziate in conto proprio dall'Emittente. Tale attività configura una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori che volessero vendere le Obbligazioni prima della loro naturale scadenza.

#### *Negoziazione dei titoli in conto proprio da società del gruppo*

Le Obbligazioni potranno essere negoziate in conto proprio da società del Gruppo UBI Banca. Tale attività configura una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori che volessero vendere le Obbligazioni prima della loro naturale scadenza.

#### *Legame tra l'Emittente e le controparti nelle operazioni di copertura*

L'Emittente potrebbe coprirsi dai rischi relativi all'emissione stipulando contratti di copertura con controparti sia esterne sia interne al Gruppo UBI Banca. Qualora la copertura avvenga con una controparte interna al Gruppo UBI Banca, ciò determina una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.

#### *Coincidenza dell'Emittente con l'Agente per il Calcolo*

L'Emittente opera in qualità di Agente per il Calcolo; in tal caso, l'Emittente si trova in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in quanto il calcolo del tasso d'interesse da corrispondere gli investitori sarà effettuato dall'Emittente.

### **[Rischio dovuto all'assenza di rating degli strumenti finanziari**

L'Emittente non ha richiesto alcun giudizio di *rating* per le Obbligazioni. Ciò costituisce un fattore di rischio in quanto non vi è disponibilità immediata di un indicatore sintetico rappresentativo della rischiosità degli strumenti finanziari.

L'assenza di *rating* delle Obbligazioni non è di per sé indicativa della rischiosità degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta medesima.]



### **Rischio relativo alla revoca dell'offerta**

Qualora, successivamente alla pubblicazione delle Condizioni Definitive e prima della data di inizio del periodo di offerta dovessero verificarsi le circostanze straordinarie, gli eventi negativi o gli accadimenti di rilievo, così come previsti nella prassi internazionale, ovvero eventi negativi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale, reddituale dell'Emittente e/o del Gruppo di appartenenza nonché per motivi di opportunità (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo condizioni sfavorevoli di mercato o il venir meno della convenienza dell'offerta) che siano tali, secondo il ragionevole giudizio dell'Emittente, da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o la convenienza dell'offerta, l'Emittente si riserva la facoltà di revocare e non dare inizio all'offerta medesima e la stessa dovrà ritenersi annullata.

Anche qualora, nel corso del periodo di offerta delle Obbligazioni e prima della Data di Emissione, dovessero verificarsi le circostanze straordinarie, gli eventi negativi o gli accadimenti di rilievo, così come previsti nella prassi internazionale, ovvero eventi negativi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale, reddituale dell'Emittente e/o del Gruppo UBI Banca nonché per motivi di opportunità (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, condizioni sfavorevoli di mercato o il venir meno della convenienza dell' Offerta), che siano tali, secondo il ragionevole giudizio dell'Emittente, da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o la convenienza dell'offerta, l'Emittente si riserva la facoltà di revocare l'Offerta in tutto o in parte.

In tal caso tutte le domande di adesione saranno da ritenersi nulle e inefficaci e le parti saranno libere da ogni obbligo reciproco. Le somme di importo pari al controvalore delle Obbligazioni versate dall'investitore, saranno da questi prontamente rimesse a disposizione dell'investitore senza la corresponsione di interessi.

### **Rischio di cambiamento del regime fiscale applicabile alle Obbligazioni**

I redditi derivanti dalle Obbligazioni sono soggetti al regime fiscale vigente di volta in volta. Non vi è certezza, infatti che il regime fiscale applicabile alla data di approvazione del presente Prospetto di Base o alla data di pubblicazione delle Condizioni Definitive rimanga invariato durante la vita delle Obbligazioni. Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, che si applicano ai pagamenti effettuati in relazione alle Obbligazioni, sono ad esclusivo carico dell'investitore. L'investitore potrebbe subire un danno da un eventuale inasprimento del regime fiscale causato da un aumento delle imposte attualmente in essere o dall'introduzione di nuove imposte, che andrebbero a diminuire il rendimento effettivo netto delle Obbligazioni.

### **Rischio connesso alla natura strutturata delle Obbligazioni**

L'investitore deve tener presente che l'Obbligazione presenta, oltre alla componente obbligazionaria, una componente derivativa.

La componente derivativa implicita nel Titolo è costituita da un'opzione di tipo *call* europeo sull'Indice dei Prezzi al Consumo specificato nelle Condizioni Definitive implicitamente acquistata dal sottoscrittore.

Qualora sia previsto un Tasso Minimo, sulla variazione percentuale di tale indice potrebbe essere implicitamente acquistata dal sottoscrittore un'opzione di tipo *put* europeo.

Qualora sia previsto un Tasso Massimo, sulla variazione percentuale di tale indice potrebbe essere implicitamente venduta dal sottoscrittore un'opzione di tipo *call* europeo.

### **Rischio di indicizzazione**

Poiché il rendimento delle Obbligazioni dipende, in tutto o in parte, dall'andamento dell'Indice dei Prezzi al Consumo, ad un eventuale andamento decrescente del valore dell'Indice dei Prezzi al Consumo anche il rendimento dei Titoli sarà proporzionalmente decrescente. In nessun caso comunque il tasso delle cedole potrà essere inferiore a zero. E' inoltre previsto un rendimento minimo conseguente agli interessi corrisposti nel Periodo con Interessi a Tasso Fisso.

### **Rischio correlato alla presenza di uno Spread negativo**

Le Obbligazioni danno diritto al pagamento di Cedole Variabili Indicizzate il cui ammontare è determinato in ragione dell'andamento dell'Indice dei Prezzi al Consumo, che può essere aumentato o diminuito di uno Spread, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive relative a ciascun Prestito.

Nel caso in cui l'Indice dei Prezzi al Consumo venga diminuito di uno Spread (c.d. Spread negativo), gli interessi corrisposti dai Titoli saranno inferiori a quelli corrisposti da Titoli simili con Spread positivo o nullo. In particolare, in dipendenza del valore assunto dall'Indice dei Prezzi al Consumo e dallo Spread, il tasso delle Cedole Variabili Indicizzate potrebbe anche risultare pari a zero, quando il valore assunto dalla variazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo sia pari o inferiore al valore dello Spread da sottrarre. In nessun caso, comunque, il tasso degli interessi, determinati come riportato al paragrafo 4.7 della Nota Informativa, potrà essere inferiore a zero.

Invece, nel caso in cui sia previsto nelle Condizioni Definitive che il tasso lordo di ogni Cedola Variabile Indicizzata non possa essere inferiore ad un valore minimo (Tasso Minimo), espresso come tasso percentuale fisso rispetto al valore nominale dei Titoli, l'investitore potrà contare su un rendimento minimo a scadenza.

Infine, la presenza di uno Spread negativo è suscettibile di influenzare negativamente il valore di mercato delle Obbligazioni rispetto a quello di simili Obbligazioni con Spread positivo o nullo.

### **Rischio correlato alla presenza di un Tasso Massimo delle Cedole Variabili Indicizzate**

Laddove nelle relative Condizioni Definitive sia specificato un Tasso Massimo per le Cedole Variabili Indicizzate, esse non potranno in nessun caso essere superiori a tale Tasso Massimo, anche in ipotesi di andamento particolarmente positivo dell'Indice dei Prezzi al Consumo.

Conseguentemente, laddove sia previsto un Tasso Massimo, l'investitore nelle Obbligazioni non potrà beneficiare interamente dell'eventuale andamento positivo dell'Indice dei Prezzi al Consumo oltre il Tasso Massimo poiché tale eventuale andamento positivo oltre il Tasso Massimo sarebbe comunque ininfluenza al fine della determinazione della relativa Cedola Variabile Indicizzata.

### **Rischio correlato alla presenza di un Fattore di Partecipazione inferiore al 100%**

La formula per il calcolo delle Cedole Variabili Indicizzate prevede che l'investitore partecipi all'apprezzamento dell'Indice dei Prezzi al Consumo in ragione di un Fattore di Partecipazione specificato nelle relative Condizioni Definitive.

Tale fattore potrà essere pari, inferiore o superiore a 100%. Laddove le Condizioni Definitive specificino un Fattore di Partecipazione inferiore a 100%, le relative Cedole Variabili Indicizzate saranno calcolate sulla base di una frazione dell'apprezzamento dell'Indice dei Prezzi al Consumo e quindi l'investitore non potrà beneficiare per intero di tale apprezzamento. Il mancato beneficio per l'investitore sarà tanto maggiore quanto minore, rispetto alla percentuale del 100%, sarà il Fattore di Partecipazione.

### **Rischio di eventi di turbativa riguardanti l'Indice dei Prezzi al Consumo**

In caso di mancata pubblicazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo ad una data di rilevazione, l'Agente di Calcolo fisserà un valore sostitutivo dell'Indice dei Prezzi al Consumo, secondo le modalità indicate al paragrafo 4.7 della Nota Informativa; ciò potrebbe influire negativamente sul rendimento del titolo.


### **Rischio connesso all'assenza di informazioni successive all'emissione**

L'Emittente non fornirà, successivamente all'emissione, alcuna informazione relativamente al valore di mercato corrente delle Obbligazioni e, in relazione alle Cedole Variabili Indicizzate, all'andamento dell'Indice dei Prezzi al Consumo.

**SEZIONE 5**

**DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE**

Per le informazioni relative all'Emittente si rinvia al Documento di Registrazione, depositato in data 29 aprile 2016, a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 0038113/16 del 28 aprile 2016, incorporato mediante riferimento nel presente Prospetto di Base e consultabile sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo web [www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it) o la Sede Sociale dell'Emittente.



## **1. PERSONE RESPONSABILI**

Per quanto attiene all'indicazione delle persone responsabili ed alla relativa dichiarazione di responsabilità, si rinvia alla Sezione 1 del presente Prospetto di Base.

## **2. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI**

Per una descrizione dei fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari da emettersi a valere sul Prospetto di Base gli investitori sono invitati a valutare i fattori di rischio indicati nella Sezione 4 paragrafo 2 (*Fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari*) del presente Prospetto di Base.

### 3. INFORMAZIONI ESSENZIALI

#### 3.1. Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione/all'offerta

I soggetti a vario titolo coinvolti nell'emissione e nel collocamento delle Obbligazioni possono avere, rispetto all'operazione, un interesse autonomo in conflitto con quello dell'investitore.

Di seguito vengono descritti i conflitti di interesse connessi con l'emissione delle Obbligazioni:

##### Coincidenza dell'Emittente con il Soggetto Incaricato del Collocamento e con il Responsabile del Collocamento

L'Emittente potrebbe operare in qualità di Soggetto Incaricato del Collocamento, qualora così indicato nelle Condizioni Definitive, e opera come Responsabile del Collocamento delle Obbligazioni; in tal caso, l'Emittente si trova in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in quanto le Obbligazioni collocate sono di propria emissione.

##### Coincidenza delle società del gruppo dell'Emittente con il Soggetto Incaricato del Collocamento

Società del gruppo dell'Emittente, potrebbero operare, qualora così individuati nelle Condizioni Definitive in qualità di Soggetto Incaricato del Collocamento delle Obbligazioni; in tal caso si determina una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in ragione degli interessi di gruppo di cui i suddetti soggetti sono portatori.

Il Soggetto Incaricato del Collocamento potrebbe ricevere dall'Emittente la corresponsione di commissioni di collocamento per l'attività svolta e tale situazione determina un ulteriore conflitto di interessi.

##### Negoziazione dei titoli in conto proprio dall'Emittente

Le Obbligazioni potranno essere negoziate in conto proprio dall'Emittente. Tale attività configura una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori che volessero vendere le Obbligazioni prima della loro naturale scadenza.

##### Negoziazione dei titoli in conto proprio da società del gruppo

Le Obbligazioni potranno essere negoziate in conto proprio da società del gruppo. Tale attività configura una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori che volessero vendere le Obbligazioni prima della loro naturale scadenza.

##### Legame tra l'Emittente e le controparti nelle operazioni di copertura

L'Emittente potrebbe coprirsi dai rischi relativi all'emissione stipulando contratti di copertura con controparti sia esterne sia interne al Gruppo UBI Banca. Qualora la copertura avvenga con una controparte interna al Gruppo UBI Banca, ciò determina una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.

##### Coincidenza dell'Emittente con l'Agente per il Calcolo

L'Emittente opera in qualità di Agente per il Calcolo; in tal caso, l'Emittente si trova in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in quanto il calcolo del tasso d'interesse da corrispondere gli investitori sarà effettuato dall'Emittente.

Per informazioni e dettagli circa i conflitti di interesse relativi ai componenti degli organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza si rimanda al paragrafo 9.2 del Documento di Registrazione.

Si segnala che la descrizione di eventuali ulteriori interessi compresi quelli in conflitto significativi per l'emissione/l'offerta con indicazione delle persone interessate e della natura degli interessi, saranno indicati nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.

#### 3.2. Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi

Le Obbligazioni saranno emesse nell'ambito dell'ordinaria attività di raccolta da parte dell'Emittente.

L'ammontare ricavato dai Titoli sarà destinato all'esercizio dell'attività bancaria dell'Emittente.



## 4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE / DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE

### 4.1. Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari offerti al pubblico e/o ammessi alla negoziazione

#### i) Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari offerti al pubblico e/o ammessi alla negoziazione

Le Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo sono titoli di debito emessi ad un prezzo pari al 100% del Valore Nominale e prevedono il rimborso di un valore pari al 100% del Valore Nominale, salvo quanto indicato nel paragrafo 4.6 in merito all'utilizzo del bail-in e degli altri strumenti di risoluzione prevista dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015.

Le Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo corrisponderanno una o più Cedole Fisse o Cedole Fisse Crescenti o Cedole Fisse Decrescenti, pagabili durante il Periodo con Interessi a Tasso Fisso, oltre a una o più Cedole Variabili Indicizzate, pagabili durante il Periodo con Interessi a Tasso Variabile, legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo.

L'ammontare delle Cedole Variabili Indicizzate sarà calcolato applicando al valore nominale un tasso di interesse variabile determinato in base alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo tra il Mese di Riferimento Iniziale indicato nelle Condizioni Definitive ed il Mese di Riferimento Finale indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun periodo cedolare<sup>1</sup>. Per ciascun periodo cedolare, il Mese di Riferimento Iniziale sarà il mese che precede di 12 mesi il Mese di Riferimento Finale. Il Mese di Riferimento Finale potrà essere uno dei mesi antecedenti la Data di Godimento della Cedola Variabile Indicizzata (in tal caso il tasso lordo della Cedola Variabile Indicizzata viene calcolato prima della Data di Godimento della cedola medesima sulla base di valori noti dell'Indice dei Prezzi al Consumo) ovvero uno dei mesi antecedenti la data di pagamento degli interessi variabili (in tal caso il tasso lordo della Cedola Variabile Indicizzata non è noto alla Data di Godimento della cedola e sarà calcolato sulla base di valori dell'Indice dei Prezzi al Consumo noti solo prima della Data di Pagamento della Cedola medesima). Una volta calcolata la variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo, essa sarà sempre moltiplicata per un Fattore di Partecipazione indicato nelle Condizioni Definitive che potrà essere pari, superiore o inferiore al 100% ed eventualmente incrementata o diminuita di uno Spread fisso e costante indicato in Condizioni Definitive. Il risultato sarà diviso per il numero delle cedole annue. Ove previsto nelle Condizioni Definitive, il tasso di interesse non potrà essere inferiore ad un valore minimo (Tasso Minimo) e/o non potrà essere maggiore di un valore massimo (Tasso Massimo), entrambi espressi come tassi percentuali fissi e costanti rispetto al valore nominale delle Obbligazioni. In ogni caso, l'importo delle Cedole Variabili Indicizzate non potrà assumere un valore negativo e, pertanto, sarà sempre maggiore o uguale a zero.

#### ii) Il codice ISIN (International Security Identification Number) o altri analoghi codici di identificazione degli strumenti finanziari

Il codice ISIN delle Obbligazioni verrà indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive.

### 4.2. Legislazione in base alla quale gli strumenti finanziari sono stati creati

Le Obbligazioni sono emesse e create in Italia e le disposizioni regolanti i rapporti intercorrenti tra l'Emittente e gli obbligazionisti, i diritti connessi alle Obbligazioni e le caratteristiche delle stesse, riportate nel presente Capitolo 4 della Nota Informativa sono sottoposte alla, e devono essere interpretate secondo la legge italiana.

Per qualsiasi contestazione tra gli obbligazionisti e l'Emittente sarà competente il Foro di Bergamo ovvero, ove l'obbligazionista sia un consumatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.Lgs. 206/2005 (c.d. "Codice del consumo"), il foro in cui questi ha la residenza o il domicilio elettivo ex art. 33 u) del Codice del Consumo.

---

<sup>1</sup> Per "periodo cedolare" si intende il periodo che intercorre tra una data di pagamento degli interessi variabili (o, nel caso della prima data di pagamento degli interessi variabili, la Data di Godimento) (esclusa) e la data di pagamento degli interessi variabili immediatamente successiva (inclusa)

Si segnala tuttavia che, ai sensi dell'art. 84 del D.l. 21 giugno 2013 n. 69 (convertito con modificazioni dalla L. 09 agosto 2013 n. 98), per la risoluzione stragiudiziale di controversie in materia di contratti bancari e finanziari è necessario, prima di esercitare un'azione in giudizio, esperire un tentativo di conciliazione obbligatoria. A questo riguardo, è possibile rivolgersi:

a) su iniziativa dell'obbligazionista o dell'Emittente, all'Organismo di mediazione costituito presso il Conciliatore BancarioFinanziario – Associazione per la soluzione delle controversie, bancarie, finanziarie e societarie – ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia), in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di mediazione costituito presso il Conciliatore BancarioFinanziario non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo all'Emittente. Nel caso in cui l'obbligazionista rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 206/2005 la mediazione dovrà avere luogo presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dell'obbligazionista stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) e presso tutte le Filiali dell'Emittente e dei Soggetti Incaricati del Collocamento. Solo qualora nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia non fosse presente un ufficio di mediazione del Conciliatore BancarioFinanziario, l'Emittente e l'obbligazionista potranno adire in tale luogo un altro mediatore iscritto nel registro degli organismi di mediazione, purché specializzato in materia finanziaria e territorialmente competente.

b) su iniziativa solo dell'obbligazionista, alla Camera di conciliazione e di arbitrato istituita presso la Consob ai sensi dell'art. 32- ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, così come successivamente modificato ed integrato (il “**Testo Unico della Finanza**” o, brevemente, “**TUF**”) ed ai sensi del Regolamento Consob concernente la Camera di conciliazione e arbitrato, per le controversie insorte tra gli investitori e gli intermediari in ordine alla prestazione di un servizio di investimento/accessorio, con riferimento all'osservanza da parte dell'intermediario che ha prestato il servizio (e che può anche non coincidere con l'Emittente) degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza

### **4.3. Forma degli strumenti finanziari e soggetto incaricato della tenuta dei registri**

#### *i) Indicare se gli strumenti finanziari sono nominativi o al portatore e se sono in forma cartolare o dematerializzata*

Le Obbligazioni offerte nell'ambito del presente Prospetto di Base sono titoli al portatore.

I Prestiti verranno assoggettati al regime di dematerializzazione di cui al D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 ed al Regolamento Congiunto della Banca d'Italia e della CONSOB recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, adottato con provvedimento del 22 febbraio 2008 come di volta in volta modificato (il “**Regolamento Congiunto**”) o alla normativa di volta in volta vigente in materia.

Gli Obbligazionisti non potranno chiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni.

E' fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all'art. 83 *quinquies* del TUF.

#### *ii) Denominazione e indirizzo del soggetto incaricato della tenuta dei registri*

I Prestiti verranno accentrati presso Monte Titoli S.p.A. (“**Monte Titoli**”) (Piazza degli Affari, 6 – 20123 Milano) o altro sistema di gestione accentrata indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.

Conseguentemente, il trasferimento delle Obbligazioni potrà avvenire esclusivamente per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli o del diverso sistema di gestione accentrata indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.

Ai sensi del Regolamento Congiunto, l'Emittente si riserva la possibilità di richiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, tramite la società di gestione accentrata indicata nelle Condizioni Definitive, i dati identificativi dei titolari delle Obbligazioni, unitamente al numero delle Obbligazioni registrate nei conti ad essi intestati.

### **4.4. Valuta di emissione degli strumenti finanziari**

Le Obbligazioni saranno emesse e denominate in Euro.

#### 4.5. Ranking delle Obbligazioni

Gli obblighi nascenti dalle Obbligazioni di cui alla presente Nota Informativa a carico dell'Emittente non sono subordinati ad altre passività dello stesso.

Tuttavia, nell'ipotesi di applicazione dello strumento del "bail – in" il credito degli obbligazionisti verso l'Emittente non sarà soddisfatto *pari passu* con tutti gli altri crediti chirografari dell'Emittente (cioè non garantiti e non privilegiati) ma sarà oggetto di riduzione nonché conversione secondo l'ordine sinteticamente rappresentato all'interno della tabella che segue (cfr. sul punto anche il successivo par. 4.6 in merito all'utilizzo del "bail-in" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015).

Nell'ambito delle procedure di liquidazione coatta amministrativa, invece, le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate a favore degli obbligazionisti secondo l'ordine indicato nella tabella partendo dalla categoria dei depositi e solo dopo aver soddisfatto i crediti prededucibili (ad esempio crediti sorti in occasione o in funzione della procedura stessa di liquidazione), quelli con prelazione (ad esempio privilegiati o garantiti da pegno o ipoteca) nonché i crediti per i depositi fino a Euro 100.000.

<b>Capitale Primario di Classe 1</b> (Common Equity Tier I)	}	<b>"FONDI PROPRI"</b>
<b>Capitale aggiuntivo di Classe 1</b> (Additional Tier I)		
<b>Capitale di Classe 2</b> (ivi incluse le obbligazioni subordinate)		
<b>Debiti subordinati diversi dal Capitale aggiuntivo di Classe 1 e Classe 2</b>		
Restanti Passività ivi incluse le <b>OBBLIGAZIONI NON SUBORDINATE (SENIOR)</b> non assistite da garanzie		
<b>DEPOSITI DI IMPORTI SUPERIORI A €100.000:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese;</li><li>- di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese effettuati presso succursali extracomunitarie della Banca</li><li>- dal 1° gennaio 2019, gli altri depositi presso la Banca<sup>1</sup>.</li></ul>		

#### 4.6. Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi agli strumenti finanziari e procedura per il loro esercizio

Le Obbligazioni incorporano i diritti previsti dalla vigente normativa per i titoli della stessa categoria, e quindi il diritto alla percezione delle cedole alle date di pagamento degli interessi ed al rimborso del capitale alla data di scadenza salvo quanto previsto dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (la

<sup>1</sup> Per quanto riguarda gli "altri depositi presso la Banca", il relativo credito sarà soddisfatto con preferenza rispetto alle Obbligazioni di cui alla presente Nota Informativa nelle procedure di risoluzione (nonché di liquidazione coatta amministrativa) iniziate dopo il 1° gennaio 2019. Sino a tale data, pertanto, tali depositi saranno soddisfatti *pari passu* con le Obbligazioni.

Direttiva 2014/59/UE), come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015, come di seguito rappresentato.

In particolare in data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. “*resolution Authorities*”, di seguito le “**Autorità**”) possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell’ente, riducendo al minimo l’impatto del dissesto sull’economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

I suddetti decreti attuativi sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta unicamente eccezione per le disposizioni relative allo strumento del “*bail-in*”, come di seguito descritto, per le quali è stata prevista l’applicazione a partire dal 1° gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni in materia di “*bail-in*” potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data.

Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il summenzionato strumento del “*bail-in*” ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni (art. 1 lett. g) D. Lgs n. 180). Pertanto, con l’applicazione del “*bail-in*”, gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell’Emittente.

Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle obbligazioni, l’importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio (art 60, comma 1, lettere f) e i) Decreto 180).

Nell’applicazione dello strumento del “*bail-in*”, le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia:

- 1) innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l’ordine indicato:
  - degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. *Common equity Tier 1*);
  - degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);
  - degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
  - dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
  - delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (*senior*);
- 2) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l’ordine indicato:
  - degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);
  - degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
  - dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
  - delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (*senior*).

Nell’ambito delle “restanti passività”, il “*bail-in*” riguarderà prima le obbligazioni *senior* e poi i depositi (per la parte eccedente l’importo di € 100.000) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese, i medesimi depositi di cui sopra effettuati presso succursali extracomunitarie dell’Emittente nonché, successivamente al 1° gennaio 2019, tutti gli altri depositi presso la Banca, sempre per la parte eccedente l’importo di € 100.000 (cfr. al riguardo il precedente paragrafo 4.5. “Ranking dei Titoli”).

Non rientrano, invece, nelle “restanti passività” e restano pertanto escluse dall’ambito di applicazione del “*bail-in*” alcune categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a € 100.000 (c.d. “depositi protetti”) e le “passività garantite” definite dall’ art. 1 del citato D. Lgs. N. 180 del 16 novembre 2015 come “*passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto*” comprendenti, ai sensi dell’art. 49 del citato D. Lgs N. 180, anche le obbligazioni bancarie garantite di cui all’art. 7 bis L. n. 130/99.

Lo strumento sopra descritto del “*bail-in*” potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali:

- (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;

- (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;
- (iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell'attività.

Fatto salvo quanto sopra, in circostanze eccezionali, quando è applicato lo strumento del “*bail-in*”, l’Autorità potrà escludere, in tutto o in parte, talune passività dall’applicazione del “*bail-in*” (art. 49 comma 2 del Decreto Legislativo n. 180 del 16 novembre 2015), in particolare allorché:

- a) non è possibile sottoporre a *bail-in* tale passività entro un tempo ragionevole;
- b) l’esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per conseguire la continuità delle funzioni essenziali e delle principali linee di operatività nonché per evitare un contagio che potrebbe perturbare gravemente il funzionamento dei mercati;
- c) l’applicazione dello strumento del “*bail-in*” a tali passività determinerebbe una distruzione di valore tale che le perdite sostenute da altri creditori sarebbero più elevate che nel caso in cui tali passività fossero escluse dal “*bail in*”.

Pertanto, nel caso in cui sia disposta l’esclusione dal “*bail-in*” di alcune passività, è possibile che le perdite che tali passività avrebbero dovuto assorbire siano trasferite ai titolari delle altre passività soggette a “*bail-in*” mediante la loro riduzione o conversione in capitale.

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.

Per una descrizione delle procedure per l’esercizio dei diritti connessi agli strumenti finanziari si rinvia ai paragrafi 4.7. e 4.8. che seguono.

I portatori delle Obbligazioni potranno esercitare i diritti relativi alle Obbligazioni da essi sottoscritte per il tramite dell’intermediario presso cui le Obbligazioni sono depositate in regime di dematerializzazione.

Non vi sono limitazioni, condizioni o gravami – di qualsiasi natura – che possono incidere sui diritti dei sottoscrittori delle Obbligazioni.

## 4.7. Tasso di interesse nominale

### i) Tasso di interesse nominale

Il tasso di interesse nominale sarà di volta in volta indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive.

### ii) Disposizioni relative agli interessi da pagare

Il pagamento degli interessi sarà effettuato dall’Emittente per il tramite degli intermediari autorizzati, aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. (Piazza degli Affari, 6 – 20123 Milano) o al diverso sistema di gestione accentrata indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.

Qualora una Data di Pagamento della Cedola non sia un giorno lavorativo bancario (i “**Giorni Lavorativi Bancari**” sono tutti i giorni esclusi il sabato e i giorni festivi secondo il calendario italiano), il relativo pagamento sarà effettuato il primo Giorno Lavorativo Bancario successivo senza il riconoscimento di ulteriori interessi (Convenzione *Unadjusted Following Business Day*).

La base di calcolo sarà  $ACT / ACT - (ICMA)$ <sup>1</sup>.

Le Obbligazioni corrisponderanno una o più Cedole Fisse o Cedole Fisse Crescenti o Cedole Fisse Decrescenti, pagabili durante il Periodo con Interessi a Tasso Fisso, oltre a una o più Cedole Variabili Indicizzate, pagabili durante il Periodo con Interessi a Tasso Variabile, legate alla variazione percentuale dell’Indice dei Prezzi al Consumo che sarà individuato nel successivo punto vi) “*Dichiarazione indicante il tipo del Sottostante*” del presente Paragrafo.

---

<sup>1</sup> ACT / ACT (ICMA): “giorni effettivi/giorni effettivi” definita dall’International Capital Market Association (ICMA) comporta che il conteggio sia pari al rapporto tra giorni effettivi ed il prodotto del numero di giorni effettivi del periodo per il numero di cedole per anno.

Le Cedole Fisse, le Cedole Fisse Crescenti, le Cedole Fisse Decrescenti e le Cedole Variabili Indicizzate saranno determinate come segue:

**Cedole Fisse, Cedole Fisse Crescenti, Cedole Fisse Decrescenti:** saranno determinate applicando al valore nominale delle Obbligazioni rispettivamente un Tasso Fisso, o un Tasso Fisso Crescente o un Tasso Fisso Decrescente, secondo quanto indicato nelle relative Condizioni Definitive.

Le Cedole Fisse, le Cedole Fisse Crescenti e le Cedole Fisse Decrescenti potranno avere periodicità trimestrale, semestrale o annuale e saranno pagabili in via posticipata alle date di pagamento degli interessi fissi specificate di volta in volta nelle Condizioni Definitive.

Il tasso annuo lordo e netto di ogni Cedola Fissa e/o Cedola Fissa Crescente e/o Cedola Fissa Decrescente corrisposta in ciascuna data di pagamento degli interessi fissi sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

Le Cedole Fisse e/o Cedole Fisse Crescenti e/o Cedole Fisse Decrescenti saranno calcolate secondo la seguente formula:

$$I = \frac{VN \times R}{N}$$

dove:

I = interessi

VN = valore nominale

R = tasso annuo in percentuale

N = numero di cedole annue

Qualora il primo periodo di interesse abbia una durata differente da quella dei periodi di interesse successivi, il relativo tasso di interesse periodale sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

**Cedole Variabili Indicizzate:** il tasso lordo di ogni Cedola Variabile Indicizzata, calcolato con riferimento a ciascun periodo cedolare, cioè al periodo che intercorre tra una data di pagamento degli interessi variabili (o, nel caso della prima data di pagamento degli interessi variabili, la Data di Godimento<sup>1</sup>, come più avanti definita) (esclusa) e la data di pagamento degli interessi variabili immediatamente successiva (inclusa), sarà determinato in base al risultato della formula seguente:

$$\text{Max} \left\{ 0\%; \left[ FP \times \left( \frac{INDICE_{Finale} - INDICE_{Iniziale}}{INDICE_{Iniziale}} \right) \pm Spread \right] / n \right\}$$

dove:

*FP* = è il Fattore di Partecipazione. La formula per il calcolo delle Cedole Variabili Indicizzate prevede che l'investitore partecipi all'apprezzamento dell'Indice dei Prezzi al Consumo prescelto in ragione di un fattore moltiplicatore (il "**Fattore di Partecipazione**") che sarà specificato di volta in volta nelle Condizioni Definitive relative ad ogni singola offerta. Tale fattore potrà essere pari, inferiore o superiore a 100%. Laddove le Condizioni Definitive specifichino un Fattore di Partecipazione inferiore a 100%, le relative Cedole Variabili Indicizzate saranno calcolate sulla base di una frazione dell'apprezzamento dell'Indice dei Prezzi al Consumo prescelto e quindi l'investitore non potrà beneficiare per intero di tale apprezzamento. Il mancato beneficio per l'investitore sarà tanto maggiore quanto minore, rispetto alla percentuale del 100%, sarà il Fattore di Partecipazione. Viceversa, qualora nelle Condizioni Definitive sia indicato un Fattore di Partecipazione pari o superiore a 100%, l'investitore potrà beneficiare dell'apprezzamento dell'Indice dei Prezzi al Consumo prescelto in misura uguale o maggiore;

*INDICE<sub>Finale</sub>* = è il valore dell'Indice dei Prezzi al Consumo prescelto relativo ad uno dei mesi antecedenti la Data di Godimento della Cedola Variabile Indicizzata<sup>2</sup> o antecedenti la data di pagamento degli interessi variabili<sup>1</sup> (il "**Mese di Riferimento Finale**"). Il Mese di Riferimento Finale sarà specificato nelle Condizioni Definitive;

---

<sup>1</sup> La Data di Godimento è la data a far corso dalla quale le Obbligazioni cominciano a produrre interessi.

<sup>2</sup> In questo caso il tasso lordo della Cedola Variabile Indicizzata viene calcolato prima della Data di Godimento della cedola medesima sulla base di valori noti dell'Indice dei Prezzi al Consumo.

*INDICE Iniziale* = è il livello dell'Indice dei Prezzi al Consumo prescelto relativo al mese che precede di 12 mesi il Mese di Riferimento Finale (il “**Mese di Riferimento Iniziale**”). Il Mese di Riferimento Iniziale sarà specificato nelle Condizioni Definitive;

*Spread* = valore, ove applicabile, che sarà specificato nelle Condizioni Definitive;

*n* = è il numero delle date di pagamento degli Interessi Variabili previste in un anno (quattro, due o uno, come specificato di volta in volta nelle relative Condizioni Definitive). Il risultato della formula potrà essere arrotondato nella misura descritta nelle Condizioni Definitive.

Ove applicabile, se il valore del tasso lordo della Cedola Variabile Indicizzata, come sopra determinato, sarà superiore al valore del Tasso Massimo, espresso come tasso percentuale fisso rispetto al valore nominale dei Titoli, il tasso lordo della Cedola Variabile Indicizzata sarà pari al Tasso Massimo.

Ove applicabile, se il valore del tasso lordo della Cedola Variabile Indicizzata, come sopra determinato, sarà inferiore al valore del Tasso Minimo, espresso come tasso percentuale fisso rispetto al valore nominale dei Titoli, il tasso lordo della Cedola Variabile Indicizzata sarà pari al Tasso Minimo.

Il tasso lordo, così determinato, sarà applicato al valore nominale dei Titoli e la relativa Cedola Variabile Indicizzata sarà pagabile in via posticipata alla data di pagamento degli interessi variabili immediatamente successiva al relativo periodo cedolare. Le date di pagamento degli interessi variabili saranno specificate di volta in volta nelle Condizioni Definitive.

### iii) Data di godimento degli interessi

Nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito verrà indicata la data di godimento (“**Data di Godimento**”), intesa come la data a far corso dalla quale le Obbligazioni cominciano a produrre interessi.

### iv) Date di scadenza degli interessi

Le date di scadenza degli interessi (le “**Date di Pagamento delle Cedole**” e ciascuna una “**Data di Pagamento della Cedola**”) saranno indicate di volta in volta nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.

### v) Termine di prescrizione degli interessi e del capitale

I diritti del titolare delle Obbligazioni si prescrivono, a favore dell'Emittente, per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto riguarda il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.

### vi) Dichiarazione indicante il tipo di sottostante:

Il sottostante a cui possono essere indicizzate le Cedole Variabili Indicizzate delle Obbligazioni sarà individuato tra gli indici che misurano l'andamento dei prezzi al consumo e/o la dinamica inflattiva in Italia o in Europa, rilevati dalle autorità o dagli organismi competenti, notori e caratterizzati da trasparenza nei metodi di calcolo e di diffusione (ciascun organismo o autorità “**Sponsor**”) e pubblicati sulle pagine dei principali circuiti telematici finanziari (quali, ad esempio, Bloomberg o Reuters).

In particolare il sottostante sarà uno dei seguenti:

1. *Eurostat Eurozone HICP Ex-Tobacco Unrevised Series NSA (codice Bloomberg: CTPFEMU Index)*

Si tratta di un indice armonizzato dei prezzi al consumo (l’“**Indice Eurostat**”), che misura l'inflazione dei prezzi al consumo nell'Area Euro con esclusione del settore Tabacco. Il termine “*armonizzato*” significa che tutti i paesi dell'Area Euro adottano la stessa metodologia; ciò assicura la comparabilità dei dati dei diversi Stati membri.

2. *FOI Italian Consumer Price Index (ISTAT blue collar workers and employees) Ex-Tobacco Index (codice Bloomberg: ITCPIUNR Index)*

---

<sup>1</sup> In questo caso il tasso lordo della Cedola Variabile Indicizzata non è noto alla Data di Godimento della cedola e sarà calcolato sulla base di valori dell'Indice dei Prezzi al Consumo noti solo prima della Data di Pagamento della Cedola medesima.

L'indice *FOI* è l'indice dei prezzi al consumo che misura il tasso d'inflazione in Italia (l'"**Indice FOI**") ed è un Indice dei Prezzi al Consumo che misura i consumi del gruppo di famiglie di operai e impiegati (con esclusione di quelli facenti parte del settore agricolo).

vii) Descrizione del sottostante sul quale è basato

La descrizione (ivi compresa l'indicazione dello Sponsor) dell'Indice dei Prezzi al Consumo prescelto sarà indicata di volta in volta nelle Condizioni Definitive.

viii) Metodo utilizzato per mettere in relazione il Parametro di Indicizzazione e il tasso di interesse nominale

Relativamente al calcolo delle Cedole Variabili Indicizzate delle Obbligazioni, si rimanda al punto ii).

La quantificazione del Fattore di Partecipazione, dell'eventuale Spread, dell'eventuale Tasso Minimo e/o dell'eventuale Tasso Massimo sarà riportata nelle Condizioni Definitive.

ix) Indicazione della fonte da cui poter ottenere le informazioni sulla performance passata e futura del sottostante e sulla sua volatilità

La fonte da cui poter ottenere le informazioni sulla performance passata e futura del Parametro di Indicizzazione e sulla sua volatilità sarà riportata nelle Condizioni Definitive.

x) Descrizione di eventuali fatti perturbativi del mercato o della liquidazione aventi un'incidenza sul sottostante;

e

xi) Regole di adeguamento applicabili in caso di fatti aventi un'incidenza sul sottostante

**Ritardo nella pubblicazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo**

(a) Qualora il valore dell'Indice dei Prezzi al Consumo relativo ad un Mese di Riferimento Iniziale o ad un Mese di Riferimento Finale e rilevante per il calcolo di una Cedola Variabile Indicizzata (un "**Valore Rilevante**"), non sia stato pubblicato o comunicato entro il giorno che cade cinque giorni lavorativi Target<sup>1</sup> anteriori alla Data di Godimento ovvero alla successiva data di pagamento degli interessi variabili della relativa Cedola Variabile Indicizzata, l'Agente per il Calcolo dovrà determinare un valore sostitutivo dell'Indice dei Prezzi al Consumo (il "**Valore Sostitutivo dell'Indice dei Prezzi al Consumo**") in luogo del suddetto Valore Rilevante, utilizzando la seguente formula:

*Valore Sostitutivo dell'Indice dei Prezzi al Consumo = Valore Base \* (Ultimo Valore / Valore di Riferimento)*

dove:

"*Valore Base*" indica il valore dell'Indice dei Prezzi al Consumo pubblicato o comunicato dallo Sponsor con riferimento al mese che cade 12 mesi di calendario prima del mese in relazione al quale si deve determinare il Valore Sostitutivo dell'Indice dei Prezzi al Consumo;

"*Ultimo Valore*" indica l'ultimo valore dell'Indice dei Prezzi al Consumo pubblicato o comunicato dallo Sponsor prima del mese in relazione al quale si deve calcolare il Valore Sostitutivo dell'Indice dei Prezzi al Consumo;

"*Valore di Riferimento*" indica il valore dell'Indice dei Prezzi al Consumo pubblicato o comunicato dallo Sponsor con riferimento al mese che cade 12 mesi di calendario prima del mese cui si fa riferimento alla precedente definizione di Ultimo Valore.

(b) Qualora sia stato calcolato il Valore Sostitutivo di cui al caso sub a) e qualora il Valore Rilevante venga pubblicato o comunicato in un qualsiasi momento successivo al giorno che cade cinque giorni lavorativi Target anteriori alla Data di Godimento ovvero alla successiva data di pagamento degli interessi variabili della relativa Cedola Variabile Indicizzata, tale Valore Rilevante non sarà utilizzato per alcun calcolo. Il Valore Sostitutivo

---

<sup>1</sup> Il Target è il calendario che definisce i giorni festivi nel sistema TARGET2, ossia il sistema di pagamenti *trans european automated real time gross settlement express transfer*, sistema dei pagamenti utilizzato nell'ambito dell'unione monetaria europea composto da meccanismi di regolamento lordo in tempo reale che utilizza una piattaforma unica condivisa avviata il 19 novembre 2007.



dell'Indice dei Prezzi al Consumo determinato ai sensi del presente paragrafo “*Ritardo nella pubblicazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo*” sarà il valore definitivo per quel Mese di Riferimento Iniziale o per quel Mese di Riferimento Finale.

#### **Cessazione della pubblicazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo**

Qualora il valore dell'Indice dei Prezzi al Consumo non sia stato pubblicato o comunicato per due mesi consecutivi o lo Sponsor comunichi che non provvederà più a pubblicare o comunicare l'Indice dei Prezzi al Consumo, l'Agente per il Calcolo determinerà un indice sostitutivo (l' “**Indice Sostitutivo**”) in luogo dell'Indice dei Prezzi al Consumo utilizzato in precedenza, sulla base di quanto segue:

- (a) se, in un qualsiasi momento, lo Sponsor abbia dato un avviso che specifichi che l'Indice dei Prezzi al Consumo sarà sostituito da un indice sostitutivo e l'Agente per il Calcolo stabilisca che detto indice sostitutivo è calcolato utilizzando una formula o un metodo di calcolo identici o sostanzialmente simili a quelli utilizzati nel calcolo dell'Indice dei Prezzi al Consumo precedentemente in vigore, detto indice sostitutivo sarà l'Indice Sostitutivo utilizzato per il calcolo delle Cedole Variabili Indicizzate a partire dalla data in cui detto indice sostitutivo entra in vigore; oppure
- (b) qualora un indice sostitutivo non sia stato determinato ai sensi della precedente lettera (a), l'Agente per il Calcolo richiederà a cinque primari istituti di credito indipendenti di stabilire quale dovrebbe essere l'indice sostitutivo dell'Indice dei Prezzi al Consumo. Nel caso in cui pervengano dalle quattro alle cinque risposte e se, tra queste, tre o più indicano il medesimo indice, tale indice sarà considerato come l'Indice Sostitutivo. Nel caso in cui pervengano tre risposte, e due o più di queste indichino il medesimo indice, tale indice sarà considerato come l'Indice Sostitutivo. Nel caso in cui pervengano meno di tre risposte, l'Agente per il Calcolo procederà in base alla successiva lettera (c); oppure
- (c) qualora nessun indice sostitutivo sia stato determinato ai sensi delle precedenti lettere (a) o (b) entro il quinto giorno lavorativo Target precedente la Data di Godimento della relativa Cedola Variabile Indicizzata ovvero la data di pagamento degli interessi variabili della relativa Cedola Variabile Indicizzata, l'Agente per il Calcolo determinerà un appropriato indice alternativo che rispecchi la migliore prassi internazionale e tale indice sarà considerato come l'Indice Sostitutivo.

#### **Ribasamento dell'Indice dei Prezzi al Consumo**

Qualora l'Agente per il Calcolo determini che per l'Indice dei Prezzi al Consumo sia stata o sarà in qualsiasi momento definita una nuova base di riferimento, per la determinazione delle Cedole Variabili Indicizzate sarà utilizzato l'indice con tale nuova base di riferimento (l' “**Indice Ribasato**”) come da specifiche disponibili, fermo restando che l'Agente per il Calcolo potrà apportare gli opportuni correttivi o aggiustamenti ai valori dell'Indice Ribasato in modo che i valori di quest'ultimo riflettano lo stesso tasso di inflazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo prima che il ribasamento avvenisse. Si precisa tuttavia che in caso di difformità tra i valori forniti dallo Sponsor e quelli forniti da Bloomberg (o in futuro qualsiasi altro servizio che dovesse sostituirlo) verranno presi in considerazione i valori dell'Indice Ribasato così come rilevati dallo Sponsor. Qualunque operazione di ribasamento non inciderà sui pagamenti già effettuati per le Cedole Variabili Indicizzate.

#### **Modifiche rilevanti prima della data di pagamento della Cedola Variabile Indicizzata**

Qualora, nel giorno o prima del giorno che cade cinque giorni lavorativi Target anteriori alla Data di Godimento ovvero alla successiva data di pagamento degli interessi variabili della relativa Cedola Variabile Indicizzata, lo Sponsor comunichi che effettuerà una modifica sostanziale all'Indice dei Prezzi al Consumo e comunica le relative modifiche, l'Agente per il Calcolo apporterà gli aggiustamenti ritenuti necessari affinché l'Indice dei Prezzi al Consumo così modificato venga utilizzato per la determinazione delle Cedole Variabili Indicizzate.

#### **Errore manifesto nella pubblicazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo**

Qualora, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo, l'Agente per il Calcolo stabilisca che lo Sponsor ha modificato il valore dell'Indice dei Prezzi al Consumo al solo fine di correggere un errore manifesto contenuto nella pubblicazione originaria, l'Agente per il Calcolo comunicherà sul sito internet [www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it) tale correzione e qualora si verificano altri eventi di carattere straordinario di qualsiasi tipo anche se qui non elencati riconducibili o meno a quelli di cui sopra, verranno applicati dall'Agente per il Calcolo, ove necessari, gli opportuni correttivi, aggiustamenti o modifiche che rispettino la migliori prassi internazionale per la determinazione delle Cedole Variabili Indicizzate.

xii) Nome del responsabile del calcolo

Il responsabile per il calcolo degli interessi (l'“**Agente di Calcolo**”) è Unione di Banche Italiane S.p.A., con Sede Legale in Piazza Vittorio Veneto 8, 24122 Bergamo ovvero altro soggetto indicato nelle Condizioni Definitive.

xiii) Eventuale presenza di una componente derivata per quanto riguarda il pagamento degli interessi

Si fornisce di seguito una descrizione esemplificativa e non esaustiva della componente derivativa, per quanto riguarda il pagamento degli interessi, implicita nelle Obbligazioni.

**[Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo con sole Cedole Variabili Indicizzate]**

La componente derivativa implicita nel Titolo è costituita da un'opzione di tipo *call* europeo sull'Indice dei Prezzi al Consumo specificato nelle Condizioni Definitive implicitamente acquistata dal sottoscrittore. Il valore di tale opzione è determinato sulla base delle condizioni di mercato ed è calcolato sulla base di modelli finanziari (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il modello Mercurio), utilizzando una volatilità media su base annua ed un tasso *risk free*.]

**[Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo con Cedole Variabili Indicizzate e Tasso Minimo]**

La componente derivativa implicita nel Titolo è costituita da un'opzione di tipo *call* europeo sull'Indice dei Prezzi al Consumo specificato nelle Condizioni Definitive implicitamente acquistata dal sottoscrittore. [Sulla variazione percentuale di tale indice viene implicitamente acquistata dal sottoscrittore un'opzione di tipo *put* europeo.] Il valore [complessivo] della componente derivativa [, derivante dalla somma algebrica dei valori delle opzioni sopra indicate,] è determinato sulla base delle condizioni di mercato ed è calcolato sulla base di modelli finanziari (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il modello Mercurio), utilizzando una volatilità media su base annua ed un tasso *risk free*.]

**[Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo con Cedole Variabili Indicizzate e Tasso Massimo]**

La componente derivativa implicita nel Titolo è costituita da un'opzione di tipo *call* europeo sull'Indice dei Prezzi al Consumo specificato nelle Condizioni Definitive implicitamente acquistata dal sottoscrittore. Sulla variazione percentuale di tale indice viene poi implicitamente venduta dal sottoscrittore un'opzione di tipo *call* europeo. Il valore complessivo della componente derivativa, derivante dalla somma algebrica dei valori delle opzioni sopra indicate, è determinato sulla base delle condizioni di mercato ed è calcolato sulla base di modelli finanziari (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il modello Mercurio), utilizzando una volatilità media su base annua ed un tasso *risk free*.]

**[Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo con Cedole Variabili Indicizzate, Tasso Minimo e Tasso Massimo]**

La componente derivativa implicita nel Titolo è costituita da un'opzione di tipo *call* europeo, sull'Indice dei Prezzi al Consumo specificato nelle Condizioni Definitive implicitamente acquistata dal sottoscrittore. [Sulla variazione percentuale di tale indice è implicitamente acquistata dal sottoscrittore un'opzione di tipo *put* europeo.] Sulla variazione percentuale di tale indice viene poi implicitamente venduta dal sottoscrittore un'opzione di tipo *call* europeo.

Il valore complessivo della componente derivativa, derivante dalla somma algebrica dei valori delle opzioni sopra indicate, è determinato sulla base delle condizioni di mercato ed è calcolato sulla base di modelli finanziari (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il modello Mercurio), utilizzando una volatilità media su base annua ed un tasso *risk free*.]

#### **4.8. Data di Scadenza e modalità di ammortamento del Prestito**

*i) Data di scadenza*

La data di scadenza delle Obbligazioni (la “**Data di Scadenza**”) sarà indicata nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.

#### *ii) Modalità di ammortamento del Prestito*

Le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari (100% del valore nominale) in un'unica soluzione alla Data di Scadenza indicata nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito fatto salvo quanto indicato nel paragrafo 4.6 in merito all'utilizzo del bail-in e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015.

I rimborsi saranno effettuati per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli e/o qualsiasi altro sistema individuato e specificato nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito, senza deduzione di spese.

### **4.9. Indicazione del tasso di rendimento e metodo di calcolo**

#### *i) Indicazione del tasso di rendimento*

Le Condizioni Definitive di ciascun Prestito riporteranno il rendimento effettivo annuo a scadenza, al lordo e al netto dell'effetto fiscale (rispettivamente "**Tasso di rendimento effettivo lordo su base annua**" e "**Tasso di rendimento effettivo netto su base annua**").

#### *ii) Illustrazione in forma sintetica del metodo di calcolo del rendimento*

Il rendimento effettivo, al lordo ed al netto dell'effetto fiscale, che sarà indicato di volta in volta nelle Condizioni Definitive relative a ciascun Prestito, sarà calcolato con il metodo del tasso interno di rendimento a scadenza (TIR) in regime di capitalizzazione composta alla data di emissione delle Obbligazioni indicata nelle Condizioni Definitive e sulla base del prezzo di acquisto/sottoscrizione, nonché della frequenza dei flussi di cassa.

Il TIR rappresenta quel tasso di attualizzazione che rende equivalente la somma dei valori attuali dei flussi di cassa delle Obbligazioni al prezzo di acquisto/sottoscrizione dell'Obbligazione stessa.

Tale tasso è calcolato assumendo che il titolo venga detenuto fino a scadenza, che i flussi di cassa intermedi vengano reinvestiti ad un tasso pari al TIR medesimo e nell'ipotesi di assenza di eventi che abbiano un impatto sul mantenimento in capo all'Emittente della capacità di far fronte, con riferimento alle Obbligazioni, ai pagamenti degli interessi ed al rimborso del capitale (eventi di credito).

Si precisa che i flussi di cassa sono rappresentati dalle cedole (fisse o variabili) corrisposte periodicamente dalle Obbligazioni. Per le Cedole Variabili Indicizzate il rendimento effettivo annuo sarà calcolato ipotizzando di mantenere costante la prima Cedola Variabile Indicizzata.

### **4.10. Rappresentanza dei portatori delle Obbligazioni**

Non sono previste modalità di rappresentanza dei portatori delle Obbligazioni ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 385 dell'1 settembre 1993 e successive modifiche ed integrazioni.

### **4.11. Delibere, autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali le Obbligazioni sono state o saranno create e/o emesse**

Il programma di emissione di cui al presente Prospetto di Base (il "**Programma**") è stato approvato dal Consiglio di Gestione dell'Emittente con delibera del 12 gennaio 2016.

Nelle Condizioni Definitive si riporteranno, di volta in volta, gli estremi delle autorizzazioni relative ai singoli Prestiti.

### **4.12. Data di emissione delle Obbligazioni**

Per ciascun Prestito la data di emissione verrà indicata nelle Condizioni Definitive.

### **4.13. Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità**

Non sono presenti clausole limitative al trasferimento e alla circolazione dei titoli fatta eccezione per quanto disciplinato ai punti seguenti.

Le Obbligazioni emesse ai sensi di questo Prospetto di Base non sono state e non saranno registrate ai sensi dello *United States Securities Act* del 1933, così come modificato, (di seguito il “*Securities Act*”) o ai sensi di alcuna regolamentazione finanziaria in ciascuno degli stati degli Stati Uniti d’America, e non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti d’America o a, o per conto o a beneficio di, una persona U.S. (“*United States*” e “*U.S. Person*” il cui significato è quello attribuito nel *Regulation S* del *Securities Act*). Le espressioni utilizzate nel presente paragrafo hanno il significato ad esse attribuito nel *Regulation S* del *Securities Act* (“*Regulation S*”).

Le Obbligazioni non sono state né saranno registrate ai sensi delle normative in vigore in Canada, Giappone, Australia e in qualsiasi altro Paese nel quale tali atti non siano consentiti in assenza di specifiche esenzioni o autorizzazioni da parte delle competenti autorità (gli “*Altri Paesi*”) e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente in, ovvero ad alcun cittadino o soggetto residente o soggetto passivo d’imposta in, Stati Uniti d’America, Canada, Giappone, Australia o in Altri Paesi.

Le Obbligazioni non possono essere vendute o proposte in Gran Bretagna, se non conformemente alle disposizioni del “*Public Offers of Securities Regulations 1995*” ed alle disposizioni applicabili del “FSMA 2000”. Il prospetto di vendita può essere reso disponibile solo alle persone designate dal “FSMA 2000”.

#### **4.14. Regime fiscale**

*Quanto segue è una sintesi del regime fiscale proprio delle Obbligazioni vigente alla data di pubblicazione della presente Nota Informativa e applicabile a certe categorie di investitori fiscalmente residenti in Italia che detengono le Obbligazioni non in relazione ad una impresa commerciale nonché agli investitori fiscalmente non residenti in Italia.*

*Gli investitori sono tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio dell’acquisto, della detenzione e della vendita delle Obbligazioni.*

Considerato che l’Emittente ha la propria sede legale in Italia e che l’offerta delle Obbligazioni viene effettuata esclusivamente nel territorio della Repubblica Italiana, a ciascuna Obbligazione viene applicato il seguente regime fiscale:

(a) Redditi di capitale: gli interessi ed altri proventi delle Obbligazioni sono soggetti ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ai sensi del D. Lgs. 239/1996 e successive integrazioni e modificazioni secondo l’aliquota tempo per tempo vigente ove applicabile (26% alla data di pubblicazione del presente Prospetto di Base). Tale prelievo è applicato dall’intermediario presso il quale le obbligazioni sono depositate.

Il Regime fiscale per i soggetti non residenti -. Non sono soggetti a imposizione i redditi di capitale percepiti da soggetti residenti all’estero di cui all’art. 6 del comma 1 del D. Lgs. 1 aprile 1996 n. 239 e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto delle condizioni ivi previste. Negli altri casi, eventuali previsioni di favore vanno verificate alla luce delle vigenti Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.

(b) Tassazione delle plusvalenze: le plusvalenze diverse da quelle conseguite nell’esercizio delle imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso delle Obbligazioni, sono soggette ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ai sensi del D. Lgs. 461/1997 e successive integrazioni e modificazioni secondo l’aliquota tempo per tempo vigente (26% alla data di pubblicazione del presente Prospetto di Base). Tale prelievo è applicato dagli intermediari presso i quali le obbligazioni sono in amministrazione o gestione previa richiesta da parte dell’investitore. Ove non sia esercitata apposita opzione per la tassazione a cura dell’intermediario, l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze deve essere versata in sede di dichiarazione dei redditi

Per i non residenti occorre verificare l’applicabilità delle eventuali esclusioni o esenzioni previste dalla normativa interna, tenendo conto anche delle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.

Le imposte e tasse presenti e future che per legge colpiscano le Obbligazioni e/o i relativi interessi ed altri proventi sono a carico esclusivo dei portatori delle Obbligazioni. In caso di eventuali successive variazioni della normativa sopra menzionata, si applicherà il regime fiscale previsto dalle disposizioni di legge pro tempore in vigore.

## 5. CONDIZIONI DELL'OFFERTA

### 5.1. Condizioni, statistiche relative all'offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'offerta

#### 5.1.1. Condizioni alle quali l'offerta è subordinata

Le Obbligazioni potranno essere offerte (i) senza essere subordinate ad alcuna condizione; ovvero (ii) con le condizioni evidenziate di seguito; ovvero (iii) con altre condizioni che saranno indicate nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.

Le Obbligazioni potranno essere offerte:

- senza essere subordinate ad alcuna condizione; o
- esclusivamente a Clienti che Apportano Nuova Disponibilità. I Prestiti Obbligazionari in questione saranno identificati attraverso il riferimento alla locuzione "Welcome Edition" presente nella relativa denominazione. Si precisa che i Clienti che Apportano Nuova Disponibilità sono i clienti che, all'interno di un periodo di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive, apportano nuova disponibilità, secondo la percentuale dell'importo nominale sottoscritto indicata nelle Condizioni Definitive, presso i Soggetti Incaricati del Collocamento nella forma di i) denaro contante, e/o ii) bonifico proveniente da altre banche e/o da intermediari, e/o iii) assegno bancario e/o circolare; o
- esclusivamente ai Soci di UBI Banca. Si precisa che i Soci di UBI Banca sono i clienti dei Soggetti Incaricati del Collocamento che risultano iscritti al libro Soci dell'Emittente; o
- per un determinato periodo esclusivamente ai Soci di UBI Banca e per il restante periodo di validità dell'offerta al pubblico indistinto; o
- esclusivamente tramite Conversione dell'Amministrato. Si precisa che per Conversione dell'Amministrato si intende la sottoscrizione del cliente del Soggetto Incaricato del Collocamento che, secondo la percentuale dell'importo nominale sottoscritto indicata nelle Condizioni Definitive, utilizza somme di denaro derivanti dal disinvestimento e/o dal rimborso, con data di regolamento all'interno di un periodo di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive, di:
  - titoli di stato, nazionali o esteri, azioni oppure obbligazioni di emittenti non appartenenti al Gruppo UBI Banca, certificates di emittenti non appartenenti al Gruppo UBI Banca, warrants di emittenti non appartenenti al Gruppo UBI Banca, covered warrants di emittenti non appartenenti al Gruppo UBI Banca, certificati di deposito, quote di un Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio (fondi comuni d'investimento, SICAV, Exchange Traded Fund, Exchange Traded Notes, Exchange Traded Commodities) eventualmente precisando in Condizioni Definitive se o meno istituiti e/o gestiti e/o distribuiti da UBI Pramerica SGR, titoli "reverse convertible" di emittenti non appartenenti al Gruppo UBI Banca, prodotti assicurativi e previdenziali, obbligazioni convertibili di emittenti non appartenenti al Gruppo UBI Banca; ovvero
  - obbligazioni emesse da società del Gruppo UBI Banca specificate nelle Condizioni Definitive.

All'interno delle Condizioni Definitive verranno specificati di volta in volta gli strumenti che costituiranno Conversione dell'Amministrato.; o

- esclusivamente a soggetti Residenti in Area Geografica. Si precisa che i soggetti Residenti in Area Geografica sono i clienti dei Soggetti Incaricati del Collocamento che a partire dalla data indicata nelle Condizioni Definitive sono residenti nell'area geografica (regioni, province o comuni) specificata nelle stesse; o
- esclusivamente a soggetti Appartenenti ad Associazioni, Ordini e Organizzazioni. Si precisa che i soggetti Appartenenti ad Associazioni, Ordini e Organizzazioni sono i clienti dei Soggetti Incaricati del Collocamento che alla data indicata nelle Condizioni Definitive siano "stakeholders", intesi a titolo meramente esemplificativo, soci, dipendenti, volontari, utenti ovvero iscritti o riconducibili a Associazioni, Ordini e Organizzazioni. Per Associazioni, Ordini e Organizzazione si intendono:
  - associazioni di categoria ovvero organizzazioni di rappresentanza espressione di determinate categorie professionali (ad esempio Confindustria, Confartigianato, CNA – Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa -, Confcommercio e Confidi che prestano garanzie collettive a favore dei propri associati, etc) o di settori di attività economica (ad

esempio: Assimpredil, Federmacchine, UCIMU-Sistemi per Produrre, etc) nonché quelle che si prefiggono la valorizzazione di un territorio o di particolari produzioni (ad esempio: Consorzio Grana Padano, Consorzio Franciacorta) o che perseguono un “interesse comune” o “generale” (ad esempio Camere di Commercio, Compagnia delle Opere);

- ordini professionali (ad esempio Ordine degli Architetti, Ordine degli Avvocati, etc);
- cooperative e imprese sociali, fondazioni, associazioni, associazioni di promozione sociale, associazioni di volontariato, organizzazioni non governative aventi finalità di solidarietà o utilità sociale (ad esempio: CESVI, ACLI, Croce Rossa, Fondazione Giuseppe Moscati);

anche riconducibili a specifici ambiti territoriali; o

- esclusivamente a Nuova Clientela. Si precisa che per Nuova Clientela si intendono i clienti che il Soggetto Incaricato del Collocamento ha acquisito a partire dalla data indicata nelle Condizioni Definitive e che a tale data non avevano rapporti in essere (indicati nelle Condizioni Definitive) con una o più Banche del Gruppo UBI Banca (indicate nelle Condizioni Definitive); o
- esclusivamente a soggetti Aderenti ad Iniziative Commerciali. Si precisa che per soggetti Aderenti ad Iniziative Commerciali si intendono i clienti dei Soggetti Incaricati del Collocamento che rientrano in determinate iniziative commerciali specificate nelle Condizioni Definitive, quali a titolo meramente esemplificativo clienti di filiali di recente apertura e/o acquisizione ovvero clienti che alla data indicata nelle Condizioni Definitive sono in possesso di determinati prodotti (ad esempio Carta di credito, fondi comuni di investimento) e/o aderiscano a determinati servizi, (ad esempio Consulenza in materia di investimenti); o
- esclusivamente a Clientela appartenente a specifici segmenti. Si precisa che per Clientela appartenente a specifici segmenti si intendono i clienti dei Soggetti Incaricati del Collocamento identificati nelle Condizioni Definitive ad una data ivi specificata in funzione di determinate soglie patrimoniali (a titolo esemplificativo i clienti con patrimonio tra 50.000 e 300.000 Euro). Per soglia patrimoniale si intende la sommatoria della consistenza di raccolta diretta e indiretta, più in dettaglio del saldo di conto corrente, di Certificati di Deposito, Depositi Risparmio, Pronti Contro Termine, Prestiti Obbligazionari dell’Emittente e di società appartenenti al Gruppo UBI Banca, OICR, Gestioni Patrimoniali, Polizze Vita Finanziarie e altri prodotti finanziari di volta in volta specificati nelle Condizioni Definitive; o
- esclusivamente a Clientela Private. Si precisa che per Clientela Private si intendono i clienti persone fisiche ed Enti dei Soggetti Incaricati del Collocamento portafogliati al mercato Private & Corporate Unity alla data indicata nelle Condizioni Definitive; o
- esclusivamente a Nuova Clientela Private. Si precisa che per Nuova Clientela Private si intendono i clienti persone fisiche ed Enti che il Soggetto Incaricato del Collocamento ha acquisito a partire dalla data indicata nelle Condizioni Definitive, che a tale data non avevano rapporti in essere (indicati nelle Condizioni Definitive) con una o più Banche del Gruppo UBI Banca (indicate nelle Condizioni Definitive) e portafogliati al mercato Private & Corporate Unity; o
- esclusivamente a Clientela Corporate. Si precisa che per Clientela Corporate si intendono i clienti persone giuridiche dei Soggetti Incaricati del Collocamento portafogliati al mercato Private & Corporate Unity alla data indicata nelle Condizioni Definitive; o
- esclusivamente a Clientela UNITY. Si precisa che per Clientela UNITY si intendono i clienti persone fisiche, persone giuridiche ed Enti dei Soggetti Incaricati del Collocamento portafogliati al mercato Private & Corporate Unity alla data indicata nelle Condizioni Definitive; o
- una combinazione delle precedenti condizioni; o
- altre condizioni che saranno riportate nelle Condizioni Definitive.

Nei casi in cui le Obbligazioni fossero offerte ad Appartenenti a Associazioni, Ordini e Organizzazioni la facoltà di sottoscrivere le Obbligazioni in offerta si intenderà estesa alle Associazioni, Ordini e Organizzazioni medesime.

In occasione di ciascuna emissione le condizioni alle quali l’offerta è subordinata saranno indicate nelle Condizioni Definitive e la denominazione del Prestito sarà eventualmente integrata con un riferimento alla condizione di volta in volta applicata.

### 5.1.2. Ammontare totale dell’emissione / dell’offerta

L’ammontare nominale totale dei singoli Prestiti (l’“**Ammontare Totale**”) sarà indicato di volta in volta nelle Condizioni Definitive.

L'Emittente potrà, durante il periodo di offerta, aumentare l'Ammontare Totale dandone comunicazione mediante apposito avviso che sarà messo a disposizione del pubblico sul sito web dell'Emittente: [www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it), presso la Sede Legale dello stesso, presso le filiali dei Soggetti Incaricati del Collocamento e, ove previsto sul sito web dei medesimi. Copia di tale avviso sarà contestualmente trasmessa alla Consob.

### **5.1.3. Periodo di validità dell'offerta, comprese possibili modifiche, e descrizione della procedura di sottoscrizione**

#### *Periodo di offerta, comprese possibili modifiche*

Il periodo di validità di ogni offerta delle Obbligazioni (il “**Periodo di Offerta**”) sarà indicato di volta in volta nelle relative Condizioni Definitive e potrà essere fissato dall'Emittente in modo tale che detto periodo abbia termine prima o ad una data successiva alla Data di Godimento. Il periodo di validità potrà essere differente per le adesioni eventualmente effettuate fuori sede ovvero mediante tecniche di comunicazione a distanza rispetto alle adesioni effettuate presso le filiali dei Soggetti Incaricati del Collocamento, come specificato nelle Condizioni Definitive.

L'Emittente durante il Periodo di Offerta potrà estenderne la durata dandone comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente, presso la Sede Legale dello stesso, presso le filiali dei Soggetti Incaricati del Collocamento e, ove previsto sul sito web dei medesimi. Copia di tale avviso sarà contestualmente trasmessa alla Consob.

L'Emittente si riserva la facoltà di disporre durante il Periodo di Offerta – in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio – la chiusura anticipata della singola offerta nel caso in cui:

- in relazione ai propri effettivi fabbisogni di raccolta a medio/lungo termine, ritenga che non sia più necessario proseguire nel collocamento delle Obbligazioni, o
- l'andamento dei tassi di mercato renda incompatibile o non più conveniente il rendimento previsto per le offerte con gli obiettivi di costo massimo della raccolta a medio/lungo termine che l'Emittente ritenga adeguati, o
- sia stato raggiunto l'Ammontare Totale o l'ammontare nominale complessivo (l'“**Ammontare Nominale Complessivo**”) del Prestito indicato nelle relative Condizioni Definitive, sempreché non sia stato nel frattempo aumentato dall'Emittente.

L'eventuale chiusura anticipata verrà comunicata al pubblico prima della chiusura del Periodo di Offerta mediante avviso che sarà messo a disposizione sul sito web dell'Emittente: [www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it), presso la Sede Legale dello stesso, presso le filiali dei Soggetti Incaricati del Collocamento e, ove previsto sul sito web dei medesimi. In ogni caso saranno assegnate ai richiedenti tutte le Obbligazioni richieste prima della data di chiusura anticipata della singola offerta. Copia di tale avviso sarà contestualmente trasmessa alla Consob.

Si veda il successivo paragrafo 5.1.4 per una disamina dei casi in cui l'Emittente si riserva la facoltà di non dare inizio all'offerta.

#### *ii) Descrizione della procedura di sottoscrizione*

Qualora il richiedente non intrattenga alcun rapporto di clientela con il Soggetto Incaricato del Collocamento potrebbe essergli richiesta l'apertura di un conto corrente ed un deposito titoli ovvero il versamento in un deposito infruttifero di un importo pari al controvalore delle Obbligazioni richieste ai fini della sottoscrizione delle Obbligazioni offerte.

Ciascuna Obbligazione sarà offerta in sottoscrizione alla clientela dei Soggetti Incaricati del Collocamento, sulla base delle condizioni richiamate nel precedente Paragrafo 5.1.1. “Condizioni alle quali l'offerta è subordinata” ovvero di altre condizioni precisate nelle Condizioni Definitive.

Le domande di adesione all'offerta dovranno essere presentate mediante la sottoscrizione, anche telematica, del richiedente o del suo mandatario speciale, dell'apposita scheda di adesione.

Le richieste di sottoscrizione della clientela saranno soddisfatte integralmente, nel limite del quantitativo richiesto e fino ad esaurimento dell'Ammontare Totale disponibile.

Le domande di adesione sono revocabili mediante disposizione scritta da consegnare presso le filiali dei Soggetti Incaricati del Collocamento entro il termine dell'ultimo giorno del periodo di offerta, ovvero, in caso di chiusura anticipata, fino alla data di quest'ultima. Decorsi i termini applicabili per la revoca, le adesioni divengono irrevocabili.

L'Emittente si riserva la possibilità di effettuare singole Offerte anche mediante offerta fuori sede ai sensi dell'articolo 30 del TUF, avvalendosi di promotori finanziari. Tale modalità di collocamento sarà descritta nelle Condizioni Definitive.

Ai sensi dell'articolo 30, comma 6 del TUF, l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte dell'investitore. Conseguentemente, la data ultima in cui sarà possibile aderire all'Offerta mediante contratti conclusi fuori sede sarà indicata nelle relative Condizioni Definitive.

L'Emittente si riserva la possibilità di effettuare singole Offerte anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza ai sensi dell'articolo 32 del TUF con raccolta delle adesioni secondo le seguenti modalità:

- tramite il proprio sito internet e/o quello dei Soggetti Incaricati del Collocamento (collocamento on-line); e/o
- avvalendosi di registrazione telefonica, in sostituzione e con modalità equivalenti al tradizionale metodo cartaceo.

In entrambi i casi la clientela potrà effettuare l'adesione, via telematica/telefono, previa identificazione tramite le proprie credenziali. L'eventuale utilizzo della modalità di collocamento on-line e/o telefonica sopra descritta sarà indicata nelle Condizioni Definitive.

L'Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive, con riferimento a ciascuna emissione, se sarà riconosciuto il diritto di recesso, ai sensi dell'articolo 67 – *duodecies* comma 5 del D. Lgs. 206/2005 (c.d. "Codice del consumo"). Pertanto, in caso affermativo, l'efficacia dei contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza potrà essere sospesa per la durata di 14 (quattordici) giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte del consumatore. In tal caso l'Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive la data ultima in cui sarà possibile aderire all'Offerta nonché il periodo di tempo entro il quale potrà essere esercitato il diritto di recesso e le modalità di esercizio del medesimo.

Qualora l'Emittente proceda alla pubblicazione di un supplemento al Prospetto di Base, ai sensi dell'articolo 95*bis* comma 2 del TUF, coloro che hanno già accettato di acquistare o sottoscrivere le Obbligazioni prima della pubblicazione del supplemento, hanno il diritto, esercitabile entro due giorni lavorativi dopo tale pubblicazione, di revocare la loro accettazione, sempre che i nuovi fatti, errori o imprecisioni previsti dall'articolo 94, comma 7, del TUF siano intervenuti prima della chiusura definitiva dell'offerta o della consegna delle Obbligazioni. Tale termine può essere prorogato dall'Emittente. La data ultima entro la quale il diritto di revoca è esercitabile è indicata nel supplemento unitamente alle modalità di esercizio di tale diritto.

Il supplemento è pubblicato sul sito internet dell'Emittente [www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it) e reso disponibile in forma stampata e gratuitamente presso la Sede Legale dello stesso. Della pubblicazione del supplemento verrà data notizia con apposito avviso pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale.

#### **5.1.4. Descrizione della possibilità di ridurre la sottoscrizione e delle modalità di rimborso dell'ammontare eccedente versato dai sottoscrittori**

Salvo il caso di revoca dell'offerta sotto indicato, l'Emittente darà corso all'emissione delle Obbligazioni anche qualora non venga sottoscritto l'Ammontare Totale.

##### Revoca prima dell'avvio dell'Offerta

Qualora, successivamente alla pubblicazione delle Condizioni Definitive e prima della data di inizio del Periodo di Offerta, dovessero verificarsi circostanze straordinarie, gli eventi negativi o gli accadimenti di rilievo, così come previsti nella prassi internazionale, ovvero eventi negativi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale, reddituale dell'Emittente e/o del Gruppo UBI Banca nonché per motivi di opportunità (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo condizioni sfavorevoli di mercato o il venir meno della convenienza dell'Offerta) che siano tali, secondo il ragionevole giudizio dell'Emittente, da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o la convenienza dell'offerta, l'Emittente si riserva la facoltà di revocare e non dare inizio alla Singola Offerta e la stessa dovrà ritenersi annullata.

Tale decisione sarà comunicata al pubblico dall'Emittente entro la data di inizio del Periodo di Offerta mediante avviso da pubblicarsi sul sito web dell'Emittente: [www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it), presso la propria Sede Legale e le filiali dei Soggetti Incaricati del Collocamento e, ove previsto sul sito web dei medesimi. Copia di tale avviso sarà contestualmente trasmessa alla Consob.



### Revoca in corso d'Offerta

Anche qualora, nel corso del periodo di offerta delle Obbligazioni e prima della data di emissione, dovessero verificarsi condizioni sfavorevoli di mercato o il venir meno della convenienza dell'offerta o il ricorrere delle circostanze straordinarie, degli eventi negativi o degli accadimenti di rilievo, sopra rappresentati, che siano tali, secondo il ragionevole giudizio dell'Emittente, da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o la convenienza dell'offerta, l'Emittente si riserva la facoltà di revocare l'Offerta in tutto o in parte.

In tal caso tutte le domande di adesione saranno da ritenersi nulle e inefficaci e le parti saranno libere da ogni obbligo reciproco, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione da parte dell'Emittente. Le somme di importo pari al controvalore delle Obbligazioni versate dall'investitore, saranno da questi prontamente rimesse a disposizione dell'investitore senza la corresponsione di interessi.

Tale revoca sarà comunicata al pubblico dall'Emittente entro la data di pagamento delle Obbligazioni, mediante avviso da pubblicarsi sul sito web dell'Emittente: [www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it), presso la propria Sede Legale, le sedi e le filiali dei Soggetti Incaricati del Collocamento e, ove previsto sul sito web dei medesimi. Copia di tale avviso sarà contestualmente trasmessa alla Consob.

#### **5.1.5. Indicazione dell'ammontare minimo e/o massimo della sottoscrizione (espresso in numero di strumenti finanziari o di importo aggregato da investire)**

Le Condizioni Definitive del singolo Prestito conterranno l'indicazione dell'importo minimo sottoscrivibile, pari al Valore Nominale di ogni Obbligazione o multipli di tale valore (il "**Lotto Minimo**") e, ove applicabile, l'importo massimo sottoscrivibile (il "**Lotto Massimo**").

Il Lotto Massimo non potrà essere superiore all'Ammontare Totale previsto per l'emissione.

#### **5.1.6. Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari**

L'attribuzione delle Obbligazioni a ciascun sottoscrittore avrà luogo alla data di regolamento indicata nelle Condizioni Definitive contro pagamento del controvalore da parte del sottoscrittore (la "**Data di Regolamento**"), e le stesse verranno messe a disposizione degli assegnatari, in pari data, in forma dematerializzata mediante registrazione dei medesimi sul rispettivo conto di deposito titoli.

Per le sottoscrizioni effettuate fino alla Data di Godimento, la Data di Regolamento coinciderà con la Data di Godimento. Nel caso in cui il Periodo di Offerta venga esteso ad una data successiva alla Data di Godimento le sottoscrizioni effettuate successivamente alla Data di Godimento saranno regolate giorno per giorno all'atto del ricevimento della richiesta di sottoscrizione. In tal caso il prezzo di emissione da corrispondere per la sottoscrizione delle Obbligazioni dovrà essere maggiorato del rateo di interessi maturato tra la Data di Godimento e la successiva data di sottoscrizione del Prestito.

Contestualmente al pagamento del prezzo di emissione le Obbligazioni assegnate nell'ambito dell'offerta saranno messe a disposizione degli aventi diritto in pari data mediante deposito presso la Monte Titoli S.p.A. o le altre società di gestione accentrata indicate di volta in volta nelle Condizioni Definitive.

#### **5.1.7. Indicazione della data in cui i risultati dell'offerta verranno resi pubblici e descrizione completa delle modalità seguite**

L'Emittente comunicherà, entro cinque giorni successivi alla conclusione del Periodo di Offerta, i risultati dell'offerta mediante apposito annuncio che sarà messo a disposizione del pubblico sul sito web dell'Emittente: [www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it) e, ove previsto, sul sito web dei Soggetti Incaricati del Collocamento.

#### **5.1.8. Procedura per l'esercizio di un eventuale diritto di prelazione, per la negoziabilità dei diritti di sottoscrizione e per il trattamento dei diritti di sottoscrizione non esercitati**

In virtù della natura delle Obbligazioni offerte, non sono previsti diritti di prelazione.

## 5.2. Piano di ripartizione e di assegnazione

### 5.2.1. Categorie di investitori potenziali ai quali sono offerti gli strumenti finanziari

Le Obbligazioni sono destinate alla clientela dei Soggetti Incaricati del Collocamento, fermo restando quanto previsto ai paragrafi 4.13. e 5.1.1. della presente Nota Informativa.

Le Obbligazioni saranno emesse e collocate interamente ed esclusivamente sul mercato italiano, con conseguente esclusione di qualsiasi altro ordinamento giuridico.

Qualora, al termine del Periodo di Offerta l'Ammontare Totale non risultasse interamente sottoscritto dalla clientela dei Soggetti Incaricati del Collocamento, l'Emittente si riserva la facoltà di collocare la restante parte delle Obbligazioni, presso controparti qualificate, successivamente alla data di chiusura dell'offerta e prima della data di emissione delle Obbligazioni.

### 5.2.2. Procedura per la comunicazione ai sottoscrittori dell'ammontare assegnato e indicazione dell'eventuale possibilità di iniziare le negoziazioni prima della comunicazione

Non sono previsti criteri di riparto, pertanto saranno assegnate tutte le Obbligazioni richieste dai sottoscrittori durante il Periodo di Offerta fino al raggiungimento dell'importo massimo dell'Offerta. Infatti, qualora durante il Periodo di Offerta le richieste raggiungessero l'importo massimo indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito, si procederà alla chiusura anticipata dell'Offerta, che sarà comunicata al pubblico con le modalità descritte al precedente paragrafo 5.1.3..

La chiusura anticipata del Periodo d'Offerta riguarderà anche le adesioni eventualmente effettuate fuori sede o mediante tecniche di comunicazione a distanza (on line).

Di conseguenza non è prevista una procedura per la comunicazione dell'assegnazione, e le Obbligazioni saranno negoziabili dopo l'avvenuto regolamento contabile della sottoscrizione.

## 5.3. Fissazione del prezzo

### 5.3.1. Prezzo di offerta degli strumenti finanziari

#### i) Indicazione del prezzo al quale saranno offerti gli strumenti finanziari

Le Obbligazioni saranno emesse alla pari, cioè ad un prezzo di emissione pari al valore nominale.

Il prezzo di emissione sarà indicato nelle Condizioni Definitive del prestito.

Per le sottoscrizioni effettuate successivamente alla Data di Godimento, il prezzo di emissione dovrà essere maggiorato degli interessi maturati tra la Data di Godimento e la successiva data di sottoscrizione del Prestito.

Il prezzo di offerta sarà pari al prezzo di emissione eventualmente maggiorato delle spese e delle imposte specificatamente poste a carico del sottoscrittore.

#### ii) Metodo utilizzato per determinare il prezzo e procedura per comunicarlo.

Il prezzo di emissione, indicato nelle Condizioni Definitive, sarà determinato mediante l'attualizzazione dei flussi di cassa (rimborso più cedole) con tassi ricavati dalla curva dei tassi swap coerenti con la scadenza dei flussi di cassa delle obbligazioni eventualmente maggiorata o diminuita di uno spread.

#### iii) Ammontare delle spese e delle imposte specificatamente poste a carico del sottoscrittore o dell'acquirente

Il prezzo di emissione potrà includere costi / commissioni di collocamento e/o sottoscrizione ("Costi e commissioni inclusi nel prezzo di emissione") il cui valore sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

L'ammontare delle eventuali commissioni, delle spese e delle imposte in aggiunta al prezzo di emissione sarà indicato nelle Condizioni Definitive (le "Spese/costi/commissioni e imposte in aggiunta al prezzo di emissione").

Inoltre, potranno essere previste commissioni/spese connesse alla tenuta e/o all'apertura di un conto corrente e/o di un deposito titoli e/o al versamento in un deposito infruttifero.

## **5.4. Collocamento e sottoscrizione**

### **5.4.1. Soggetti incaricati del collocamento**

Le Obbligazioni saranno offerte tramite collocamento presso la rete di filiali dell'Emittente e/o dei Soggetti Incaricati del Collocamento. Le Condizioni Definitive del singolo Prestito conterranno l'indicazione e l'indirizzo dei Soggetti Incaricati del Collocamento. Può essere inoltre prevista la possibilità di avvalersi di promotori finanziari per effettuare l'offerta fuori sede nonché di tecniche di comunicazione a distanza come specificato nelle Condizioni Definitive del singolo Prestito.

L'Emittente sarà responsabile del collocamento di ciascun Prestito.

Qualora l'Emittente si avvalga della facoltà di individuare residualmente nel corso del collocamento ulteriori Soggetti Incaricati del Collocamento, l'identità degli stessi sarà resa nota mediante avviso da pubblicarsi sul sito Internet dell'Emittente.

### **5.4.2. Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario e degli agenti depositari in ogni paese**

Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale saranno effettuati a cura dell'Emittente tramite gli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli S.p.A. (Piazza degli Affari, 6 – 20123 Milano) o del diverso sistema di gestione accentrata indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito mediante accredito sui conti dell'investitore.

### **5.4.3. Nome e indirizzo dei soggetti che accettano di sottoscrivere/collocare l'emissione sulla base di accordi particolari**

Le Condizioni Definitive di ciascun Prestito indicheranno eventuali accordi di sottoscrizione e/o collocamento, gli elementi caratteristici degli stessi nonché il nome e l'indirizzo dei soggetti che assumono l'impegno.

Ai Soggetti Incaricati del Collocamento potrà essere riconosciuta dall'Emittente una commissione di sottoscrizione e/o collocamento pagata in un'unica soluzione e/o periodicamente come meglio precisato nelle Condizioni Definitive.

Le commissioni saranno calcolate come percentuale dell'ammontare nominale collocato e/o dell'ammontare nominale delle Obbligazioni presenti nei dossier titoli della clientela dei Soggetti Incaricati del Collocamento o secondo una modalità indicata nelle Condizioni Definitive.

### **5.4.4. Data in cui è stato o sarà concluso l'accordo di sottoscrizione**

Le Condizioni Definitive di ciascun Prestito indicheranno la data in cui è/sarà concluso l'eventuale accordo di sottoscrizione.

## 6. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE

### 6.1. Mercati regolamentati e Mercati equivalenti

Mercati presso i quali è stata o sarà chiesta l'ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari allo scopo di distribuirli su un mercato regolamentato o su altri mercati equivalenti

Borsa Italiana S.p.A., con provvedimento n. LOL-001546 in data 11 marzo 2013, ha rilasciato il giudizio di ammissibilità ai fini dell'ammissione alla quotazione delle Obbligazioni.

In occasione di ciascuna emissione, nelle Condizioni Definitive sarà indicato se:

- A. l'Emittente richiederà l'ammissione alla quotazione delle Obbligazioni sul Mercato Telematico delle Obbligazioni ("MOT"). L'ammissione alla quotazione è subordinata alla sussistenza dei requisiti richiesti dal Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A.; ovvero
- B. le Obbligazioni saranno ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione (MTF). Nelle Condizioni Definitive saranno indicati i soggetti intermediari operanti sul mercato secondario e la descrizione delle condizioni principali del loro impegno; ovvero
- C. l'Emittente o altro soggetto si riserverà la possibilità di o si impegnerà a negoziare i titoli in qualità di internalizzatore sistematico ai sensi dell'articolo 1 comma 5-ter del TUF ("Internalizzatore Sistematico"). Qualora l'Emittente o altro soggetto si riservi la possibilità di o si impegni a negoziare i titoli in qualità di Internalizzatore Sistematico nelle Condizioni Definitive saranno indicati i soggetti intermediari operanti sul mercato secondario e la descrizione delle condizioni principali del loro impegno.

Con riferimento a ciascuna emissione che sarà di volta in volta oggetto di ammissione alla quotazione, Borsa Italiana S.p.A., adotterà il relativo provvedimento di ammissione alla quotazione con il quale verrà tra l'altro determinato il quantitativo minimo di negoziazione. Tali informazioni saranno inserite nel relativo Avviso di Borsa. La data di ammissione alla quotazione ufficiale sul MOT delle Obbligazioni sarà comunicata con un avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente.

### 6.2. Mercati regolamentati o equivalenti sui quali, per quanto a conoscenza dell'emittente, sono già ammessi alla negoziazione strumenti finanziari della stessa classe di quelli da offrire o da ammettere alla negoziazione

L'Emittente ha emesso strumenti finanziari di diritto italiano della stessa classe di quelli oggetto del presente Prospetto di Base che sono attualmente ammessi alla negoziazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

### 6.3. Soggetti intermediari operanti sul mercato secondario

Qualora l'Emittente richieda l'ammissione alla quotazione sul MOT, nelle Condizioni Definitive saranno indicati i soggetti intermediari operanti sul mercato secondario e la descrizione delle condizioni principali del loro impegno. Laddove l'impegno al riacquisto sia rilevante ai sensi e per gli effetti della comunicazione Consob n.DEM/DME 9053316 dell'8 giugno 2009, l'Emittente fornirà nelle Condizioni Definitive le informazioni richieste in tale Comunicazione e dalla delibera Consob n.18406 del 13 dicembre 2012 e successive modifiche.

Nel caso in cui i Soggetti Incaricati del Collocamento siano società appartenenti al Gruppo UBI Banca, fino all'ammissione alla quotazione le Obbligazioni saranno negoziate nell'ambito del servizio di negoziazione per conto proprio dei Soggetti Incaricati del Collocamento ovvero dell'Emittente medesimo. In tale ambito ciascun Soggetto Incaricato del Collocamento ovvero l'Emittente medesimo opererà in contropartita diretta del cliente. I Soggetti Incaricati del Collocamento non si impegnano al riacquisto delle Obbligazioni. La determinazione del prezzo delle Obbligazioni, avverrà con un meccanismo di pricing coerente con quello utilizzato per la determinazione del prezzo di emissione delle Obbligazioni e quindi attualizzando i flussi di cassa residui ai tassi, ricavati dalla curva dei tassi swap a cui viene sommato il merito di credito dell'Emittente e sommando il valore complessivo della componente derivativa inerente il pagamento degli interessi. Il risultato ottenuto sarà diminuito di uno spread denaro lettera pari a 0,10%.

Nel caso in cui i Soggetti Incaricati del Collocamento non siano società appartenenti al Gruppo UBI Banca, nelle Condizioni Definitive si darà indicazione del mercato in cui le Obbligazioni verranno negoziate fino all'ammissione alla quotazione, ovvero in caso di mancata quotazione.

Qualora l'Emittente non richieda l'ammissione alla quotazione sul MOT, né su un sistema multilaterale di negoziazione (MTF) né si riservi la possibilità di o si impegni a negoziare i titoli in qualità di Internalizzatore Sistemico, le Obbligazioni potranno essere negoziate dai Soggetti Incaricati del Collocamento ovvero dall'Emittente medesimo nell'ambito del servizio di negoziazione per conto proprio ai sensi dell'art. 1, comma 5, lettera a) del D.Lgs. 58/1998 (TUF), ciascun Soggetto Incaricato del Collocamento ovvero l'Emittente medesimo opererà in contropartita diretta del cliente. I Soggetti Incaricati del Collocamento non si impegnano al riacquisto delle Obbligazioni. La determinazione del prezzo delle Obbligazioni, avverrà con un meccanismo di pricing coerente con quello utilizzato per la determinazione del prezzo di emissione delle Obbligazioni e quindi attualizzando i flussi di cassa residui ai tassi free risk, ricavati dalla curva dei tassi swap, a cui viene sommato algebricamente lo spread di emissione e aggiungendo al risultato il valore complessivo della componente derivativa inerente il pagamento degli interessi. Il risultato ottenuto sarà diminuito di uno spread denaro lettera pari a 0,10%.

## 7. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

### 7.1. Consulenti legati all'emissione

La presenza di eventuali consulenti legati all'emissione delle Obbligazioni sarà di volta in volta indicata nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.

### 7.2. Informazioni contenute nella Nota Informativa sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte di revisori legali dei conti

La presente Nota Informativa non contiene informazioni sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte dei revisori legali dei conti.

### 7.3. Pareri o relazioni di esperti contenute nella Nota Informativa

La presente Nota Informativa non contiene pareri o relazioni di un terzo in qualità di esperto.

### 7.4. Informazioni provenienti da terzi

Fatte salve le informazioni di cui al successivo paragrafo 7.5, che sono state riprodotte fedelmente e che, per quanto l'Emittente sappia o sia in grado di accertare sulla base di informazioni pubblicate dalle agenzie di *rating* in questione, non omettono fatti che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli, la presente Nota Informativa non contiene pareri o relazioni o informazioni provenienti da terzi.

### 7.5. Rating attribuiti all'Emittente e/o agli strumenti finanziari

#### i) Rating attribuiti all'Emittente

Alla data di pubblicazione del presente documento, il *rating* assegnato all'Emittente dalle principali agenzie di *rating* è il seguente:

Agenzia rating	Medio - Lungo Termine	Breve termine	Outlook/Trend	Data ultima revisione rating
Standard & Poor's (i)	BBB-	A-3	Stabile	03-lug-2015
Fitch Ratings (ii)	BBB	F3	Negativo	24-mar-2016
DBRS (iii)	BBB (high)	R-1 (low)	Stabile	25-nov-2015
Moody's (iv)	Baa2	Prime-2	Stabile	25-gen-2016

Le agenzie di *rating* Standard & Poor's, Moody's, Fitch e DBRS hanno sede nell'Unione Europea e hanno presentato domanda di registrazione a norma del Regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di *rating* del credito. L'autorità competente in materia in data 31 ottobre 2011 ha accolto la predetta richiesta di registrazione.

(i) Standard & Poor's prevede la seguente classificazione:

CATEGORIA INVESTIMENTO (*Investment Grade*)

AAA Capacità di pagare gli interessi e rimborsare il capitale estremamente elevata.

AA Capacità molto alta di onorare il pagamento degli interessi e del capitale. Differisce solo marginalmente da quella delle emissioni della categoria superiore.

A Forte capacità di pagamento degli interessi e del capitale, ma una certa sensibilità agli effetti sfavorevoli di cambiamento di circostanze o al mutamento delle condizioni economiche.

BBB Capacità ancora sufficiente di pagamento degli interessi e del capitale. Tuttavia la presenza di condizioni economiche sfavorevoli o una modifica delle circostanze potrebbero alterare in misura maggiore la capacità di onorare normalmente il debito.

#### CATEGORIA SPECULATIVA (*Speculative Grade*)

BB Nell'immediato, minore vulnerabilità al rischio di insolvenza di altre emissioni speculative. Tuttavia grande incertezza ed esposizione ad avverse condizioni economiche, finanziarie e settoriali.

B Più vulnerabile ad avverse condizioni economiche, finanziarie e settoriali, ma capacità nel presente di far fronte alle proprie obbligazioni finanziarie.

CCC Al presente vulnerabilità e dipendenza da favorevoli condizioni economiche, finanziarie e settoriali per far fronte alle proprie obbligazioni finanziarie

CC Al presente estrema vulnerabilità.

C E' stata inoltrata un'istanza di fallimento o procedura analoga, ma i pagamenti e gli impegni finanziari sono mantenuti.

D Situazione di insolvenza.

(ii) Fitch Ratings prevede la seguente classificazione:

AAA Credito di qualità elevatissima e bassissima prospettiva di rischio. Capacità eccezionale (e difficilmente condizionabile da eventi oggi prevedibili) di far puntualmente fronte agli impegni finanziari assunti. Titoli di altissima qualità. AA+ A A AA- Credito di ottima qualità e prospettiva di rischio molto bassa. Capacità molto forte (e difficilmente condizionabile da eventi oggi prevedibili) di far puntualmente fronte agli impegni finanziari assunti. Titoli di alta qualità.

A+ A A- Credito di qualità elevata e bassa prospettiva di rischio. Forte capacità di far fronte agli impegni finanziari assunti, ma in certa misura vulnerabilità ai cambiamenti delle condizioni economiche e di mercato. Titoli di buona qualità.

BBB+ BBB BBB- Credito di buona qualità e bassa prospettiva di rischio. Adeguata (ma influenzabile da cambiamenti delle condizioni economiche e di mercato) capacità di far fronte agli impegni finanziari assunti. Titoli di media qualità.

BB+ BB BB- Probabile rischio di credito. Titoli di qualità medio bassa.

B+ B B- Significativo rischio di credito. Titoli di bassa qualità.

CCC CC C Rischio elevato e reale possibilità di insolvenza imminente. Titoli di bassissima qualità.

DDD DD D Insolvenza in atto. Si è già verificato un mancato assolvimento degli impegni finanziari assunti. Titoli a rischio elevatissimo, con gravissimo pericolo per capitale e interessi.

(iii) DBRS prevede la seguente classificazione:

#### CATEGORIA INVESTIMENTO (*Investment Grade*)

AAA - Credito di qualità più elevata associato ad una indubbia capacità di ripagare puntualmente capitale ed interessi.

AA (AA high, A, AA low) - Credito di qualità elevata, con alta capacità di ripagare capitale ed interessi .

A (A high, A, A low) - Credito di qualità soddisfacente, con una sostanziale capacità di ripagare capitale ed interessi; gli emittenti inclusi in questa categoria sono maggiormente esposti a condizioni economiche avverse e agli effetti dei cicli economici.

BBB (BBB high, BBB, BBB low) – Credito di qualità adeguata, con un'accettabile capacità di ripagare capitale ed interessi; gli emittenti inclusi in questa categoria sono esposti ai peggioramenti delle condizioni economiche e finanziarie.

#### CATEGORIA SPECULATIVA (*Speculative Grade*)

BB (BB high, BB, BB low) – Credito di qualità speculativa associato ad incertezza in merito alla capacità di ripagare capitale ed interessi, specialmente nei periodi di recessione economica.

B (B high, B, B low) – Credito di qualità altamente speculativa, associato ad un livello ragionevolmente alto di incertezza in merito alla capacità di ripagare capitale ed interessi su base continuativa, specialmente nei periodi di recessione economica e di difficoltà settoriali.

CCC (CCC high, CCC, CCC low) CC (CC high, CC, CC low) C (C high, C, C low) – Credito molto speculativo associato al pericolo di mancato ripagamento di capitale ed interessi. Le differenze tra le varie categorie (CCC, CC e C) sono minime.

D – L'emittente non ha fronteggiato i pagamenti oppure ha comunicato che non riuscirà a fronteggiarli nel prossimo futuro.

Quanto sopra riportato è la traduzione in italiano delle definizioni utilizzate da DBRS.

(iv) Moody's prevede la seguente classificazione:

Aaa Obbligazioni con il più basso rischio di investimento: è sicuro il pagamento sia degli interessi sia del capitale in virtù di margini elevati o estremamente stabili. Il mutamento delle condizioni economiche non alterano la sicurezza dell'obbligazione.

Aa Obbligazioni di alta qualità. Hanno un *rating* minore rispetto ai titoli della categoria precedente in quanto godono di margini meno ampi, o meno stabili o comunque nel lungo periodo sono esposti a pericoli maggiori.

A Obbligazioni di qualità medio-alta. Gli elementi che garantiscono il capitale e gli interessi sono adeguati ma sussistono dei fattori che rendono scettici sulla capacità degli stessi di rimanere tali anche in futuro.

Baa Obbligazioni di qualità media. Il pagamento di interessi e capitale appare attualmente garantito in maniera sufficiente ma non altrettanto in futuro. Tali obbligazioni hanno caratteristiche sia speculative sia di investimento.

Ba Obbligazioni caratterizzate da elementi speculativi; nel lungo periodo non possono dirsi garantite bene. La garanzia di interessi e capitale è limitata e può venir meno nel caso di future condizioni economiche sfavorevoli.

B Obbligazioni che non possono definirsi investimenti desiderabili. La garanzia di interessi e capitale o il puntuale assolvimento di altre condizioni del contratto sono piccole nel lungo periodo.

Caa Obbligazioni di bassa qualità: possono risultare inadempienti o possono esserci elementi di pericolo con riguardo al capitale o agli interessi.

Ca Obbligazioni altamente speculative: sono spesso inadempienti o scontano altre marcate perdite.

C Obbligazioni con prospettive estremamente basse di pagamento.



Di seguito uno schema riepilogativo in cui sono riportate le scale di *rating* utilizzate dalle agenzie di *rating*, Standard & Poor's, Moody's, Fitch e DBRS:

	S&P		MOODY'S		FITCH		DBRS	
INVESTMENT GRADE	L.T.	S.T.	L.T.	S.T.	L.T.	S.T.	L.T.	S.T. *
	AAA	A-1+	Aaa	P-1	AAA	F-1+	AAA	R-1 H
	AA+	A-1+	Aa1	P-1	AA+	F-1+	AA (high)	R-1 H; R-1 M
	AA	A-1+	Aa2	P-1	AA	F-1+	AA	R-1 H; R-1 M
	AA-	A-1+	Aa3	P-1	AA-	F-1+	AA (low)	R-1 M; R-1 L
	A+	A-1	A1	P-1	A+	F-1	A (high)	R-1 M; R-1 L
	A	A-1	A2	P-1	A	F-1	A	R-1 L
	A-	A-2	A3	P-1	A-	F-2	A (low)	R-1 L; R-2 H
	BBB+	A-2	Baa1	P-2	BBB+	F-2	BBB (high)	R-1 L; R-2 H
	BBB	A-3	Baa2	P-3	BBB	F-3	BBB	R-2 H, R-2 M
	BBB-	A-3	Baa3	P-3	BBB-	F-3	BBB (low)	R-2 M; R-2 L; R-3
SPECULATIVE GRADE	BB+	B	Ba1	Not Prime	BB+	B	BB (high)	R-3; R-4
	BB	B	Ba2	Not Prime	BB	B	BB	R-4
	BB-	B	Ba3	Not Prime	BB-	B	BB (low)	R-4
	B+	B	B1	Not Prime	B+	B	B (high)	R-4
	B	B	B2	Not Prime	B	B	B	R-4; R-5
	B-	B	B3	Not Prime	B-	B	B (low)	R-5
	CCC+	C	Caa1	Not Prime	CCC+	C	CCC (high)	R-5
	CCC	C	Caa2	Not Prime	CCC	C	CCC	R-5
	CCC-	C	Caa3	Not Prime	CCC-	C	CCC (low)	R-5
	CC	C	Ca	Not Prime	CC	C	CC	R-5
	C	C	C	Not Prime	C	C	C	R-5
	D	D			DDD	D	D	D
					DD	D		
				D	D			

\* DBRS fornisce una relazione standard tra il rating a lungo termine e a breve termine e delle "exceptions" (evidenziate in grigio in tabella) correlate alle situazioni di liquidità dell'emittente

Per il periodo di validità del Prospetto di Base, l'Emittente pubblicherà informazioni aggiornate sui propri rating anche sul proprio sito internet.

*ii) Rating attribuiti agli strumenti finanziari*

L'Emittente non ha richiesto alcun giudizio di *rating* con riferimento alle Obbligazioni di propria emissione oggetto del presente Prospetto di Base. L'Emittente si riserva, tuttavia, la facoltà di richiedere per alcuni Prestiti l'attribuzione di un livello di rating che sarà di volta in volta specificato nelle Condizioni Definitive.

## SEZIONE 7 – MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE



Unione di Banche Italiane S.p.A.  
Sede Legale e Direzione Generale: Bergamo, Piazza Vittorio Veneto, 8  
Sedi operative: Brescia e Bergamo  
Codice Fiscale, Partita IVA ed Iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo n. 03053920165  
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5678 – ABI n. 3111.2  
Capogruppo del "Gruppo UBI Banca" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3111.2  
Sito internet [www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it)

in qualità di Emittente e Responsabile del Collocamento

### CONDIZIONI DEFINITIVE

#### ALLA NOTA INFORMATIVA SUL PROGRAMMA

relative [all'offerta] [e] [alla quotazione] di nominali [Euro / valuta di denominazione] [•]

“Unione di Banche Italiane – [denominazione del Prestito Obbligazionario]”

Codice ISIN[•]

di seguito le “Obbligazioni”

ai sensi del programma di [emissione] [e] [quotazione] denominato

“Unione di Banche Italiane S.p.A. Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di Tasso Minimo e/o Tasso Massimo”

**Le Obbligazioni emesse nell'ambito del Programma possono essere caratterizzate da una complessità anche elevata.**

**È quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali Obbligazioni solo dopo avere pienamente compreso la loro natura ed il grado di esposizione al rischio che le stesse comportano, sia tramite la lettura del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive sia avvalendosi dell'assistenza fornita dall'intermediario, tenuto anche conto della Comunicazione Consob n. 0097996 del 22 dicembre 2014 sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti retail.**

**Prima di effettuare una qualsiasi operazione avente ad oggetto le Obbligazioni, l'investitore e l'intermediario devono verificare se l'investimento è appropriato per l'investitore, con particolare riferimento a conoscenza ed esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest'ultimo. Inoltre, nel contesto della prestazione di un servizio di consulenza o di gestione di portafogli, l'intermediario sarà tenuto anche a valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore avendo riguardo (in aggiunta ad una valutazione dei profili di conoscenza ed esperienza) alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento del medesimo.**

\* \* \*

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse a Consob in data [•] e si riferiscono al Prospetto di Base depositato presso la Consob in data 2 maggio 2016 a seguito di approvazione comunicata dalla Consob con nota n. 0038114/16 del 28 aprile 2016.

**Le presenti Condizioni Definitive sono state elaborate ai fini dell'art. 5, paragrafo 4, della Direttiva 2003/71/CE e devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base ed al suo supplemento (o ai suoi supplementi).**

**Il Prospetto di Base ed il suo eventuale supplemento (o i suoi supplementi) sono stati pubblicati sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo web [www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it) e sono a disposizione, in forma stampata e gratuita,**

**a chi ne richieda copia presso la sede legale dell'Emittente in Piazza Vittorio Veneto n. 8, 24122 Bergamo [nonché sul sito internet dei Soggetti Incaricati del Collocamento].**

**Si invita l'investitore a leggere le presenti Condizioni Definitive congiuntamente al Prospetto di Base al fine di ottenere informazioni complete sull'Emittente e sulle Obbligazioni.**

**La nota di sintesi relativa alla singola emissione è allegata alle presenti Condizioni Definitive.**

Il Prospetto di Base incorpora mediante riferimento il documento di registrazione dell'Emittente, così come depositato presso la Consob in data 29 aprile 2016, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0038113/16 del 28 aprile 2016 (il "**Documento di Registrazione**") [aggiornato *indicare eventuali supplementi*].

[Borsa Italiana ha rilasciato il provvedimento di ammissione alla quotazione ufficiale di borsa delle Obbligazioni oggetto delle presenti Condizioni Definitive in data [●] con provvedimento n. [●] del [●].]

**L'adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.**

Ove non diversamente specificato, i termini e le espressioni riportate con lettera maiuscola hanno lo stesso significato attribuito loro nella Nota Informativa.

<b>[INFORMAZIONI ESSENZIALI]</b>	
<b>[Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione/all'offerta]</b>	[Ad integrazione di quanto indicato al paragrafo 3.1 "Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione/all'offerta" della Sezione 6 - Nota Informativa del Prospetto di Base, in relazione al collocamento delle Obbligazioni si segnalano i seguenti interessi, compresi quelli in conflitto: <i>[indicare ulteriori interessi].</i> ]
<b>INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE / DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE</b>	
<b>Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari offerti al pubblico e/o ammessi alla negoziazione</b>	[Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo [con [Tasso Minimo] [e] [Tasso Massimo]]]
<b>ISIN</b>	[•]
<b>Soggetto incaricato della tenuta dei registri</b>	[Monte Titoli S.p.A. (Piazza degli Affari, 6 – 20123 Milano) / altro]
<b>Tasso di interesse nominale</b>	<p>Per il periodo che decorre dal [•] al [•], il tasso di interesse sarà [fisso / fisso crescente / fisso decrescente / variabile] (<b>"Periodo con Interessi a Tasso Fisso"</b> / <b>"Periodo con Interessi a Tasso Variabile"</b>), e per il periodo che decorre dal [•] al [•], il tasso di interesse sarà [variabile / fisso / fisso crescente / fisso decrescente] (<b>"Periodo con Interessi a Tasso Variabile"</b> / <b>"Periodo con Interessi a Tasso Fisso"</b>).</p> <p>Per il Periodo con Interessi a Tasso Fisso, il tasso di interesse applicato alle Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo è pari [a [•]% lordo annuo e a [•]% netto annuo] / <i>[indicazione dei tassi di interesse lordi e netti].</i></p> <p>Per il Periodo con Interessi a Tasso Variabile il tasso lordo di ogni cedola variabile indicizzata sarà calcolato utilizzando la seguente formula:</p> $\text{Max} \left\{ 0\%; \left[ FP \times \left( \frac{INDICE_{Finale} - INDICE_{Iniziale}}{INDICE_{Iniziale}} \right) \pm Spread \right] / n \right\}$ <p>dove:</p> <p><i>FP</i> = è il Fattore di Partecipazione;</p> <p><i>INDICE Finale</i> = è il valore dell'Indice dei Prezzi al Consumo relativo al Mese di Riferimento Finale;</p> <p><i>INDICE Iniziale</i> = è il valore dell'Indice dei Prezzi al Consumo relativo al Mese di Riferimento Iniziale;</p> <p><i>Spread</i> = è quantificato nel successivo paragrafo denominato "Spread";</p> <p><i>n</i> = [•] (numero delle date di pagamento degli interessi variabili in un anno).</p> <p>[•]%</p>
<u>Fattore di Partecipazione</u>	[•]%

<u>Mese di Riferimento Iniziale</u>																					
<u>Mese di Riferimento Finale</u>																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mese di Riferimento Iniziale</th> <th>Mese di Riferimento Finale</th> <th>Data inizio periodo cedolare</th> <th>Data pagamento cedola</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>[•]</td> <td>[•]</td> <td>[•]</td> <td>[•]</td> </tr> <tr> <td>[•]</td> <td>[•]</td> <td>[•]</td> <td>[•]</td> </tr> <tr> <td>[•]</td> <td>[•]</td> <td>[•]</td> <td>[•]</td> </tr> <tr> <td>[•]</td> <td>[•]</td> <td>[•]</td> <td>[•]</td> </tr> </tbody> </table>	Mese di Riferimento Iniziale	Mese di Riferimento Finale	Data inizio periodo cedolare	Data pagamento cedola	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]
Mese di Riferimento Iniziale	Mese di Riferimento Finale	Data inizio periodo cedolare	Data pagamento cedola																		
[•]	[•]	[•]	[•]																		
[•]	[•]	[•]	[•]																		
[•]	[•]	[•]	[•]																		
[•]	[•]	[•]	[•]																		
<u>Spread</u>	[+/-][•]% [Non applicabile]																				
<u>Tasso Minimo</u>	[•]% [Non applicabile]																				
<u>Tasso Massimo</u>	[•]% [Non applicabile]																				
<b>Disposizioni relative agli interessi da pagare</b>	<p><u>Periodicità delle Cedole:</u> [Trimestrale / Semestrale / Annuale]</p> <p>[Si precisa che la prima cedola ha durata pari a [•] mesi.]</p> <p>Il tasso lordo periodale</p> <p>[in caso di interessi diversi da annuali sarà calcolato dividendo il tasso lordo annuo per [se interessi trimestrali 4 / se interessi quadrimestrali 3 / se interessi semestrali 2] e arrotondando il risultato al [•] decimale.]]</p> <p>/</p> <p>[in caso di interessi annuali sarà pari al tasso lordo annuo.]]</p> <p>[Si precisa che il tasso di interesse periodale lordo relativo alla prima cedola avente durata pari a [•] mesi è [•]%.]</p>																				
<b>Data di godimento degli interessi</b>	[•] (la “Data di Godimento”)																				
<b>Date di Scadenza degli interessi</b>	<p>Le Cedole saranno pagate in via posticipata alle seguenti date :</p> <p>[inserire le Date di Scadenza degli interessi] di ciascun anno.]</p> <p>Qualora una Data di Pagamento della Cedola non sia un giorno lavorativo bancario (i “<b>Giorni Lavorativi Bancari</b>” sono tutti i giorni esclusi il sabato e i giorni festivi secondo il calendario italiano), il relativo pagamento sarà effettuato il primo Giorno Lavorativo Bancario successivo senza il riconoscimento di ulteriori interessi (Convenzione <i>Unadjusted Following Business Day</i>).</p>																				
<b>Descrizione del sottostante sul quale è basato il Parametro di Indicizzazione e del metodo utilizzato per mettere in relazione i</b>	<p>[Nome e descrizione dell'Indice dei Prezzi al Consumo prescelto e indicazione dello Sponsor]</p> <p>[Il metodo utilizzato per mettere in relazione il Parametro di Indicizzazione</p>																				

<b>due valori</b>	e il tasso di interesse nominale è descritto al precedente punto “Tasso di interesse nominale”.]
<b>Indicazione della fonte da cui potere ottenere informazioni sulla performance passata e futura del sottostante e sulla sua volatilità</b>	[Nome della fonte da cui è possibile reperire informazioni sulla performance dell'Indice dei Prezzi al Consumo prescelto e sulla sua volatilità]
<b>Agente di Calcolo</b>	[UBI Banca S.p.A.] / [altro]
<b>Componente derivata per quanto riguarda il pagamento degli interessi</b>	<p>[Per Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo con sole Cedole Variabili Indicizzate La componente derivativa implicita nel Titolo è costituita da un'opzione di tipo <i>call</i> europeo sull'Indice dei Prezzi al Consumo specificato nel paragrafo “Descrizione del sottostante sul quale è basato il Parametro di Riferimento” implicitamente acquistata dal sottoscrittore. Il valore di tale opzione è determinato sulla base delle condizioni di mercato ed è calcolato sulla base [del modello Mercurio / altro], utilizzando una volatilità media su base annua ed un tasso <i>risk free</i>. / altro /</p> <p><i>Per Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo con Cedole Variabili Indicizzate e Tasso Minimo</i> La componente derivativa implicita nel Titolo è costituita da un'opzione di tipo <i>call</i> europeo sull'Indice dei Prezzi al Consumo specificato “Descrizione del sottostante sul quale è basato il Parametro di Riferimento” implicitamente acquistata dal sottoscrittore. [Sulla variazione percentuale di tale indice viene poi implicitamente acquistata dal sottoscrittore un'opzione di tipo <i>put</i> europeo.] Il valore [complessivo] della componente derivativa[, derivante dalla somma algebrica dei valori delle opzioni sopra indicate,] è determinato sulla base delle condizioni di mercato ed è calcolato sulla base [del modello Mercurio / altro], utilizzando una volatilità media su base annua ed un tasso <i>risk free</i>. / altro /</p> <p><i>Per Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo con Cedole Variabili Indicizzate e Tasso Massimo</i> La componente derivativa implicita nel Titolo è costituita da un'opzione di tipo <i>call</i> europeo sull'Indice dei Prezzi al Consumo specificato nel paragrafo “Descrizione del sottostante sul quale è basato il Parametro di Riferimento” implicitamente acquistata dal sottoscrittore. Sulla variazione percentuale di tale indice viene poi implicitamente venduta dal sottoscrittore un'opzione di tipo <i>call</i> europeo. Il valore complessivo della componente derivativa, derivante dalla somma algebrica dei valori delle opzioni sopra indicate, è determinato sulla base delle condizioni di mercato ed è calcolato sulla base [del modello Mercurio / altro], utilizzando una volatilità media su base annua ed un tasso <i>risk free</i>. / altro /</p> <p><i>Per Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo con Cedole Variabili Indicizzate, Tasso Minimo e Tasso Massimo</i> La componente derivativa implicita nel Titolo è costituita da un'opzione di tipo <i>call</i> europeo sull'Indice dei Prezzi al Consumo specificato nel paragrafo “Descrizione del sottostante sul quale è basato il Parametro di Riferimento” implicitamente acquistata dal sottoscrittore.[ Sulla variazione percentuale di tale indice viene poi implicitamente acquistata dal sottoscrittore un'opzione di tipo <i>put</i> europeo]. Sulla variazione percentuale di tale indice viene poi implicitamente venduta dal sottoscrittore un'opzione di tipo <i>call</i> europeo. Il valore complessivo della componente derivativa, derivante dalla somma algebrica dei valori delle opzioni sopra indicate è determinato sulla base delle condizioni di mercato ed è calcolato sulla base [del modello Mercurio / altro], utilizzando una</p>

	volatilità media su base annua ed un tasso <i>risk free</i> . / <i>altro</i> ].
<b>Data di Scadenza</b>	[•].
<b>Modalità di ammortamento del Prestito, comprese le procedure di rimborso</b>	Le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari (100% del valore nominale) in un'unica soluzione alla Data di Scadenza.  I rimborsi saranno effettuati per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a [Monte Titoli / <i>altro sistema</i> ], senza deduzione di spese.
<b>Indicazione del tasso di rendimento e metodo di calcolo</b>	Ipotizzando che la variazione percentuale del valore dell'Indice [•], da utilizzare per il calcolo della prima cedola variabile indicizzata, sia quella relativa al mese di [•] rispetto al mese di [•], pari a [•]% e rimanga costante per tutta la durata del prestito obbligazionario [(comportando la conseguente applicazione del Tasso [Minimo/Massimo] pari a [•]% per tutte le Cedole Variabili Indicizzate)], [tenendo conto delle Cedole Fisse [Crescenti / Decrescenti]], il rendimento effettivo annuo lordo a scadenza del Titolo offerto, calcolato in regime di capitalizzazione composta, sarebbe pari a [•]% ([•]% al netto dell'imposta sostitutiva attualmente del [•]%).  [ <i>in presenza di Tasso Minimo</i> Il rendimento effettivo annuo lordo minimo offerto a scadenza dalle Obbligazioni, calcolato in regime di capitalizzazione composta, è pari a [•]% ([•]% al netto dell'imposta sostitutiva attualmente del [•]%).]  [ <i>in presenza di Tasso Massimo</i> Il rendimento effettivo annuo lordo massimo offerto a scadenza dalle Obbligazioni, calcolato in regime di capitalizzazione composta, è pari a [•]% ([•]% al netto dell'imposta sostitutiva attualmente del [•]%).]
<b>Delibere, autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali i titoli sono stati o saranno emessi</b>	L'emissione delle Obbligazioni oggetto delle presenti Condizioni Definitive è stata autorizzata in data [•] da [•].
<b>Data di Emissione</b>	[•].
<b>CONDIZIONI DELL'OFFERTA</b>	
<b>Condizioni alle quali l'offerta è subordinata</b>	[Inserire le eventuali condizioni a cui è vincolata la facoltà di sottoscrizione tra quelle di cui al paragrafo 5.1.1 "Condizioni alle quali l'offerta è subordinata" della Sezione 6 – Nota Informativa del Prospetto di Base, nonché eventualmente quelle ulteriori rispetto a quelle evidenziate nella Nota Informativa]  /  [Non applicabile]
<b>Ammontare Totale dell'emissione/dell'offerta</b>	Massimi Euro [•] per un totale di n. [•] Obbligazioni, ciascuna del valore nominale pari a Euro [•] (il "Valore Nominale").  L'Emittente potrà procedere alla chiusura anticipata del Periodo di Offerta una volta che le adesioni abbiano raggiunto l'Ammontare Nominale Complessivo di Euro [•] .
<b>Periodo di Offerta e modalità di collocamento</b>	Le Obbligazioni saranno offerte dal [•] al [•], salvo chiusura anticipata ovvero proroga del Periodo di Offerta ai sensi del paragrafo 5.1.3 "Periodo di validità dell'offerta, comprese possibili modifiche, e descrizione della procedura di sottoscrizione" della Sezione 6 – Nota Informativa del



	<p>Prospetto di Base.</p> <p>E' possibile aderire all'offerta [:]</p> <p>[presso la rete di filiali dei Soggetti Incaricati del Collocamento] [;]</p> <p>[mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza [con raccolta delle adesioni tramite [il sito internet dell'Emittente] [e/o] [il sito internet dei Soggetti Incaricati del Collocamento] [e/o] [mediante registrazione telefonica]] [;]</p> <p>[mediante offerta fuori sede].</p> <p><i>[In caso di offerta riservata per un primo periodo ai soci e successivamente al pubblico indistinto:</i></p> <p>I clienti che risultano iscritti a libro Soci di UBI Banca alla data [del [•] / di sottoscrizione] potranno sottoscrivere le Obbligazioni dal [•] al [•]; il pubblico indistinto potrà sottoscrivere le Obbligazioni dal [•] al [•].</p> <p><i>[se non prevista offerta fuori sede né mediante tecniche di comunicazione a distanza</i> Non è prevista l'offerta delle Obbligazioni fuori sede oppure mediante utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.]</p> <p><i>[in caso di offerta fuori sede</i></p> <p>I Soggetti Incaricati del Collocamento che raccolgono le domande di adesione fuori sede provvederanno alla raccolta di tali adesioni esclusivamente dal [•] [giorno coincidente con il giorno di inizio del periodo di offerta sopra indicato] al [•] [indicare il settimo/[•] giorno che precede il giorno di chiusura del periodo di offerta sopra indicato], salvo chiusura anticipata ovvero proroga del Periodo di Offerta.]</p> <p><i>[in caso di offerta mediante utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza</i></p> <p>I Soggetti Incaricati del Collocamento che raccolgono le domande di adesione mediante utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza [tramite [il sito internet dell'Emittente] [e/o] [mediante registrazione telefonica] provvederanno alla raccolta di tali adesioni esclusivamente dal [•] [giorno coincidente con il giorno di inizio del periodo di offerta sopra indicato] al [•] [indicare il quattordicesimo/[•] giorno che precede il giorno di chiusura del periodo di offerta sopra indicato], salvo chiusura anticipata ovvero proroga del Periodo di Offerta.]</p> <p>[E' previsto il diritto di recesso.</p> <p>Il diritto di recesso potrà essere esercitato entro il numero di [•] giorni dalla data di sottoscrizione del contratto secondo le seguenti modalità: [•] /</p> <p>Non è previsto il diritto di recesso.]</p>
<p><b>Lotto Minimo</b></p> <p><b>Lotto Massimo</b></p>	<p>N. [•] Obbligazion[e/i].</p> <p>Le sottoscrizioni potranno essere accolte per importi minimi pari al Lotto Minimo e multipli del Valore Nominale.</p> <p><i>[Da inserire nel caso in cui sia previsto il Lotto Massimo</i> N. [•] Obbligazion[e/i].] /</p> <p>[Non applicabile.]</p>
<p><b>Data di Regolamento</b></p>	<p>Per le sottoscrizioni effettuate fino alla Data di Godimento, la Data di Regolamento coinciderà con la Data di Godimento. Nel caso in cui il Periodo di Offerta venga esteso ad una data successiva alla Data di Godimento le sottoscrizioni effettuate successivamente alla Data di Godimento saranno regolate giorno per giorno all'atto del ricevimento della richiesta di sottoscrizione. In tal caso il prezzo di emissione da corrispondere per la sottoscrizione delle Obbligazioni dovrà essere</p>

	maggiorato del rateo di interessi maturato tra la Data di Godimento e la successiva data di sottoscrizione del Prestito.
<b>Prezzo di emissione</b>	Pari al [%] del valore nominale, e cioè Euro [•] per ciascuna Obbligazione.
<b>Prezzo di offerta</b>	Pari al [%] del valore nominale, e cioè Euro [•] per ciascuna Obbligazione.
<b>Costi e commissioni inclusi nel prezzo di emissione</b>	<p>[Il prezzo di emissione include [commissioni / costi / commissioni e costi] complessivamente pari a [%] del Valore Nominale, ovvero Euro [•] per ogni [•] Euro di Valore Nominale [così ripartit[i/e]:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- commissioni di collocamento pari a [%] del Valore Nominale, ovvero Euro [•] per ogni [•] Euro di Valore Nominale /</li> <li>- commissioni di sottoscrizione pari a [%] del Valore Nominale, ovvero Euro [•] per ogni [•] Euro di Valore Nominale /</li> <li>- costi pari a [%] del Valore Nominale, ovvero Euro [•] per ogni [•] Euro di Valore Nominale].</li> </ul> <p>[Il prezzo di emissione non include [commissioni di collocamento] [né] [commissioni di sottoscrizione].]</p> <p>[Il prezzo di emissione non include costi.]</p>
<b>Spese/costi/commissioni e imposte in aggiunta al prezzo di emissione</b>	<p>[Sono a carico dell'investitore [commissioni, spese o imposte] in aggiunta al prezzo di emissione pari a [%] del Valore Nominale, ovvero Euro [•] per ogni [•] Euro di Valore Nominale]</p> <p>/</p> <p>[Non applicabile. Non sono previste commissioni/spese/imposte in aggiunta al prezzo di emissione.]</p>
<b>Soggetti Incaricati del Collocamento</b>	<p>[</p> <p>[Il/I] Soggett[o/i] Incaricat[o/i] del Collocamento [è/sono]:</p> <p><i>inserire elenco dei Soggetti Incaricati del Collocamento con le seguenti informazioni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>denominazione dei soggetti incaricati del collocamento con Sede Legale in [•] (sito web: www. [•]). ]</i></li> </ul> <p>[I Soggetti Incaricati del Collocamento appartengono al gruppo [•].]</p> <p>/</p> <p>[Non applicabile]</p>
<b>Accordi di [sottoscrizione / collocamento] e commissioni di [sottoscrizione / collocamento] sostenute dall'Emittente a favore dei Soggetti Incaricati del Collocamento</b>	<p>[Da inserire se previsti Gli accordi [di sottoscrizione / di collocamento], sono <i>[descrizione degli elementi caratteristici degli accordi di sottoscrizione / [di collocamento]]</i>.</p> <p>I soggetti che assumono l'impegno sono: <i>[elenco soggetti con nome e residenza]</i>.</p> <p>L'/Gli accordo/i [di sottoscrizione / di collocamento] è/sono stato/i concluso/i in data [•].]</p> <p>[Non sono previste commissioni di [sottoscrizione / collocamento].]</p> <p>/</p> <p>Ai Soggetti Incaricati del Collocamento sarà riconosciuta dall'Emittente una commissione di [sottoscrizione / collocamento] pagata totalmente in un'unica soluzione e pari a [%] dell'ammontare nominale collocato.</p> <p>/</p>

	<p>Ai Soggetti Incaricati del Collocamento sarà riconosciuta dall'Emittente una commissione di [sottoscrizione / collocamento] pagata con periodicità [mensile / trimestrale / semestrale / annuale] e pari a [•]% [dell'ammontare nominale delle Obbligazioni presenti nei dossier titoli della clientela dei Soggetti Incaricati del Collocamento / <i>altro</i>].</p> <p>/</p> <p>Ai Soggetti Incaricati del Collocamento sarà riconosciuta dall'Emittente una commissione di [sottoscrizione / collocamento] pagata in un'unica soluzione e pari a [•]% dell'ammontare nominale collocato e una commissione di [sottoscrizione / collocamento] pagata con periodicità [mensile / trimestrale / semestrale / annuale] e pari a [•]% [dell'ammontare nominale delle Obbligazioni presenti nei dossier titoli della clientela dei Soggetti Incaricati del Collocamento / <i>altro</i>].</p> <p>]</p> <p>/</p> <p>[Non applicabile]</p>
<b>Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario e degli agenti depositari</b>	<p>Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale saranno effettuati a cura dell'Emittente tramite gli intermediari autorizzati aderenti a [Monte Titoli S.p.A. (Piazza degli Affari, 6 – 20123 Milano) / <i>altro sistema</i>] mediante accredito sui conti dell'investitore.</p>
<b>AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE</b>	
<b> Mercati regolamentati e Mercati equivalenti</b>	<p><i>[in presenza di Periodo di offerta in caso di richiesta di ammissione alla quotazione L'Emittente richiederà l'ammissione alla quotazione delle Obbligazioni sul Mercato Telematico delle Obbligazioni ("MOT"). L'ammissione alla quotazione è subordinata alla sussistenza dei requisiti richiesti dal Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A..</i></p> <p>/</p> <p><i>[MTF Le Obbligazioni saranno ammesse alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione MTF [•]]</i></p> <p>/</p> <p><i>[Internalizzatore Sistemico [L'Emittente / altro soggetto] si [riserva la possibilità di / impegna a] negoziare i titoli in qualità di Internalizzatore Sistemico ai sensi dell'articolo 1 comma 5-ter del TUF.]</i></p> <p>/</p> <p><i>[Da inserire nel caso in cui non sia previsto il Periodo di Offerta L'Emittente ha richiesto l'ammissione alla quotazione delle Obbligazioni [sul Mercato Telematico delle Obbligazioni ("MOT"). Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissione a quotazione delle Obbligazioni medesime. / altro]</i></p>
<b>Soggetti intermediari operanti sul mercato secondario</b>	<p><i>[in caso di richiesta di ammissione alla quotazione</i></p> <p><i>indicare eventuale soggetto intermediario operante sul mercato secondario e descrizione delle condizioni principali dell'impegno; laddove l'impegno al riacquisto sia rilevante ai sensi e per gli effetti della comunicazione Consob n.DEM/DME 9053316 dell'8 giugno 2009, riportare le informazioni richieste in tale Comunicazione e dalla delibera Consob n.18406 del 13 dicembre 2012 e successive modifiche.]</i></p> <p>/</p> <p><i>[negoziazione per conto proprio</i></p>

	<p>Le Obbligazioni saranno negoziate dai Soggetti Incaricati del Collocamento [da inserire se l'Emittente è anche Soggetto Incaricato del Collocamento e dall'Emittente,] nell'ambito del servizio di negoziazione per conto proprio ai sensi dell'art. 1, comma 5, lettera a) del D.Lgs 58/1998 (TUF). In tale ambito ciascun Soggetto Incaricato del Collocamento [da inserire se l'Emittente è anche Soggetto Incaricato del Collocamento e l'Emittente] [opererà/opereranno] quale controparte dell'investitore. I Soggetti Incaricati del Collocamento [da inserire se l'Emittente è anche Soggetto Incaricato del Collocamento e l'Emittente] non si impegnano al riacquisto delle Obbligazioni.]</p> <p>/</p> <p>[MTF in caso di mancata richiesta di ammissione alla quotazione: indicare eventuale soggetto intermediario operante sul mercato secondario e descrizione delle condizioni principali del loro impegno]</p> <p>/</p> <p>[Internalizzatore sistematico indicare eventuali condizioni Le condizioni principali dell'impegno e le relative modalità e condizioni sono [•].]</p> <p>/</p> <p>[Da inserire nel caso in cui non sia previsto il Periodo di Offerta indicare soggetto intermediario operante sul mercato secondario (MOT/altro) e descrizione delle condizioni principali del loro impegno]</p> <p>/</p> <p>[Non applicabile]</p>
<b>INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI</b>	
<b>Consulenti</b>	<p>[Inserire eventuali consulenti legati all'emissione indicando in quale veste hanno agito]</p> <p>/</p> <p>[Non applicabile]</p>
<b>Rating delle Obbligazioni</b>	<p>[inserire eventuale rating attribuito alle Obbligazioni]</p> <p>/</p> <p>[Non applicabile]</p>

**Unione di Banche Italiane S.p.A.**

---